

Gazzetta ufficiale

L 243

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

20 settembre 2022

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento delegato (UE) 2022/1615 della Commissione, del 22 aprile 2022, recante rettifica della versione in lingua svedese del regolamento delegato (UE) 2021/630 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008 ⁽¹⁾ 3
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1617 della Commissione, del 19 settembre 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ⁽¹⁾ 47
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1618 della Commissione, del 19 settembre 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ⁽¹⁾ 90
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1619 della Commissione, del 19 settembre 2022, che modifica l'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa al Botswana nell'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati ⁽¹⁾ 141

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/1620 della Commissione, del 19 settembre 2022, che stabilisce misure di emergenza tipo per i casi di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne, comprese le procedure sostitutive che devono essere seguite dalle autorità di frontiera, a norma dell'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio 144**

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1615 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2022

recante rettifica della versione in lingua svedese del regolamento delegato (UE) 2021/630 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48, lettera h), e l'articolo 77, paragrafo 1, lettera k),

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua svedese dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore nella tabella, riga della voce «ex 2106», colonna (2) «Spiegazioni», che altera la sostanza del testo.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua svedese del regolamento delegato (UE) 2021/630. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Non riguarda la versione italiana)

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO (UE) 2022/1616 DELLA COMMISSIONE**del 15 settembre 2022****relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere h), i), k) ed n),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare del 2015 ⁽²⁾ la Commissione ha individuato nell'aumento del riciclaggio della plastica una condizione necessaria per conseguire la transizione verso un'economia circolare e si è impegnata ad affrontare tale settore con particolare attenzione. Nel 2018 la Commissione ha quindi adottato una strategia europea per la plastica nell'economia circolare ⁽³⁾ che presenta impegni fondamentali per un'azione a livello di Unione al fine di limitare gli impatti negativi dell'inquinamento da plastica. Essa mira ad accrescere la capacità di riciclaggio della plastica nell'Unione e ad aumentare il materiale riciclato nei prodotti e negli imballaggi di plastica. Poiché gran parte dei materiali plastici da imballaggio sono utilizzati come imballaggi alimentari, tale strategia può raggiungere i suoi obiettivi solo se aumenta anche il contenuto di materia plastica riciclata negli imballaggi alimentari.
- (2) La necessità di assicurare un elevato livello di tutela della salute umana resta un presupposto essenziale per garantire un aumento del contenuto di riciclato negli imballaggi alimentari e in altri materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Tuttavia i rifiuti prodotti da materiali e oggetti di materia plastica, anche quando provengono dall'uso alimentare, possono contenere contaminanti accidentali derivanti da tale uso che potrebbero compromettere la sicurezza e la qualità dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Sebbene sia improbabile che tali rifiuti di materia plastica siano contaminati da una quantità relativamente elevata di sostanze specifiche notoriamente pericolose per la salute umana, come potrebbe essere il caso, ad esempio, della materia plastica proveniente da usi industriali, l'identità e il livello dei contaminanti accidentali che potrebbero essere presenti negli imballaggi alimentari raccolti non sono definiti, sono casuali, dipendono dalla fonte e dal metodo di raccolta dei rifiuti di materia plastica e possono variare a seconda della raccolta. Durante il riciclaggio, se utilizzata per la produzione di materiali e oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, la materia plastica dovrebbe pertanto essere sempre decontaminata a un livello tale da garantire che i contaminanti rimanenti non possano mettere in pericolo la salute umana o compromettere in altro modo i prodotti alimentari. Per garantire che i consumatori di prodotti alimentari e gli operatori del settore alimentare possano fidarsi dei materiali decontaminati e che vi sia un'interpretazione uniforme del grado di decontaminazione considerato sufficiente, la decontaminazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari dovrebbe essere disciplinata da un insieme uniforme di norme.
- (3) Il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ ha già stabilito prescrizioni specifiche per i processi di riciclo al fine di garantire che i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti siano conformi all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004. Nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 282/2008 non rientravano tuttavia tutte le tecnologie di riciclo in quanto rimanevano escluse la depolimerizzazione chimica, l'uso di ritagli e scarti e l'uso di strati barriera. Secondo tale regolamento, l'uso di materiali di plastica riciclata a contatto con i prodotti alimentari fabbricati mediante le tecnologie escluse è disciplinato dal regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione ⁽⁵⁾ riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica. Il regolamento (UE) n. 10/2011 non fornisce tuttavia un quadro chiaro a sostegno delle tecnologie escluse, in quanto non definisce norme per sostanze parzialmente depolimerizzate od oligomeri, ritagli e scarti di produzione, e limita le sostanze che possono essere utilizzate dietro una barriera funzionale.

⁽¹⁾ GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

⁽²⁾ COM(2015) 614 final.

⁽³⁾ COM(2018) 28 final.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 (GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'«Autorità») ha osservato che è impossibile prevedere l'identità dei contaminanti potenzialmente presenti nel PET post-consumo utilizzato come input nel processo di riciclaggio e quindi garantirne la non genotossicità ⁽⁶⁾. Poiché l'argomentazione sostenuta dall'Autorità può essere estesa ad altri rifiuti di materia plastica, senza ulteriori dati scientifici non si può supporre a livello generale che tali altri flussi di rifiuti siano privi di determinati gruppi di contaminanti. Pertanto non si può nemmeno presumere che sia possibile valutare il rischio dei contaminanti nello stesso modo in cui si valutano le impurità a norma del regolamento (UE) n. 10/2011, o che le miscele di materiali depolimerizzati chimicamente siano prive di tali contaminanti, o che le barriere funzionali di materia plastica possano contenerli completamente. La materia plastica riciclata fabbricata mediante tecnologie escluse dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 282/2008 non può essere pertanto utilizzata neppure in base al regolamento (UE) n. 10/2011.
- (5) Di conseguenza i regolamenti (CE) n. 282/2008 e (UE) n. 10/2011 non si applicano, congiuntamente, all'insieme delle tecnologie di riciclaggio della materia plastica e dei materiali e oggetti di materia plastica riciclata. Poiché sono in fase di sviluppo nuove tecnologie innovative di riciclaggio della materia plastica e il mercato della materia plastica riciclata è in crescita, la mancanza di norme idonee e chiaramente applicabili crea un rischio potenziale per la salute umana e frena l'innovazione. Per stabilire norme chiare e far fronte al rischio derivante dalla presenza di contaminanti accidentali è quindi opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 282/2008 con nuove norme che riguardino tutte le tecnologie, esistenti e future, di riciclaggio della materia plastica.
- (6) Il regolamento (UE) n. 10/2011 prevede che le sostanze utilizzate per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica abbiano una purezza appropriata e che le impurità rimanenti possano essere individuate in modo da poter essere sottoposte alla valutazione dei rischi. Poiché è possibile purificare le singole sostanze a un livello idoneo a tale scopo, il regolamento non limita in modo generale i metodi di produzione delle sostanze presenti nell'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate. È dunque altresì possibile fabbricare tali sostanze a partire da qualsiasi fonte, quindi anche dai rifiuti. Inoltre è impossibile distinguere le sostanze prodotte dai rifiuti e ottenute a un livello elevato di purezza dalle stesse sostanze prodotte in altro modo. Pertanto la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica con sostanze ottenute a un livello elevato di purezza da rifiuti e che sono incluse nell'elenco dell'Unione stabilito dal regolamento (UE) n. 10/2011, o oggetto di determinate deroghe, dovrebbe essere disciplinata da tale regolamento, mentre altre sostanze per le quali non è possibile presumere a priori o escludere facilmente l'assenza di contaminanti accidentali, comprese miscele, oligomeri e polimeri prodotti da rifiuti, dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento. Per evitare incertezza in merito al regolamento da applicare a una determinata tecnologia di riciclaggio dalla quale scaturiscano sostanze in una fase intermedia di riciclaggio, le sostanze disciplinate dal regolamento (UE) n. 10/2011 dovrebbero essere chiaramente escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (7) Nel linguaggio corrente, termini utilizzati in modo ampio e approssimativo, come «tecnologia», «processo», «attrezzatura» e «impianto», possono riferirsi allo stesso concetto o a concetti simili e il significato può sovrapporsi, a seconda del contesto e di chi li usa. Per chiarire l'ambito di applicazione e l'oggetto degli obblighi previsti dal presente regolamento è opportuno definire chiaramente tali concetti ai fini del presente regolamento. In particolare è necessario distinguere l'espressione «tecnologia di riciclaggio», che riguarda i concetti e i principi generali con cui i contaminanti sono rimossi dai rifiuti di materia plastica, da «processo di riciclaggio», che si riferisce alla descrizione di una specifica sequenza di operazioni e attrezzature concepite utilizzando una specifica tecnologia di riciclaggio, e da «impianto di riciclaggio», che dovrebbe riferirsi all'attrezzatura fisica effettiva utilizzata nel processo di riciclaggio per fabbricare materiali e oggetti di materia plastica riciclata.
- (8) Il presente regolamento prevede la decontaminazione della materia plastica per mezzo di una tecnologia di riciclaggio idonea e include nel suo ambito di applicazione l'uso di tecnologie di riciclaggio chimico. Tuttavia, nel caso della rimozione di contaminanti da sostanze o miscele, piuttosto che da materiali, spesso viene utilizzata la purificazione anziché la decontaminazione. Quando si applicano tecnologie di riciclaggio chimico allo scopo di rimuovere i contaminanti da miscele o sostanze, tali tecnologie potrebbero quindi essere considerate finalizzate alla purificazione piuttosto che alla decontaminazione. Tuttavia, poiché in questo caso la decontaminazione della materia plastica si ottiene mediante purificazione, dovrebbe essere chiarito che la decontaminazione comprende anche la purificazione di sostanze o miscele.

⁽⁶⁾ Parere scientifico sui criteri da utilizzare per la valutazione della sicurezza di un processo di riciclaggio meccanico per produrre PET riciclato destinato a essere utilizzato per la fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, *EFSA Journal* 2011;9(7):2184.

- (9) I processi di riciclaggio possono consistere in molte operazioni di base in sequenza che applicano un'unica trasformazione («operazioni unitarie»), di cui solo alcune permettono però di ottenere la decontaminazione. Poiché i rifiuti di materia plastica dovrebbero essere sempre decontaminati e dovrebbero esistere norme chiare applicabili alla decontaminazione, le operazioni di riciclaggio che nel loro insieme garantiscono la decontaminazione dovrebbero essere indicate come processo di decontaminazione e dovrebbero essere distinte dalle operazioni eseguite prima e dopo la decontaminazione.
- (10) La decontaminazione permette di distinguere una materia plastica riciclata non idonea a venire a contatto con i prodotti alimentari da una materia plastica riciclata resa idonea a tal scopo, anche se limitata alla sola decontaminazione microbiologica. I controlli ufficiali effettuati nel contesto del presente regolamento si dovrebbero pertanto concentrare su questa fase. A seconda della tecnologia applicata e/o della sua organizzazione, la decontaminazione può avvenire in stabilimenti che sarebbero tradizionalmente considerati come stabilimenti di gestione dei rifiuti, stabilimenti di riciclaggio o stabilimenti in cui avviene la conversione della materia plastica. Per garantire uniformità e chiarezza sul ruolo di uno stabilimento in cui avviene la decontaminazione a norma del presente regolamento, è opportuno indicare sistematicamente tale stabilimento con il termine «stabilimento di riciclaggio».
- (11) Data l'importanza che il controllo della qualità del materiale che viene riciclato riveste ai fini della qualità e della sicurezza finali dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata e della rintracciabilità, è opportuno definire con precisione la nozione di «lotti» cui si applicano le norme relative al controllo della qualità.
- (12) Il principio alla base del regolamento (CE) n. 1935/2004 è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Tale principio si applica dunque anche ai materiali riciclati destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Tuttavia lo stesso regolamento chiarisce anche che l'uso di materiali e oggetti riciclati dovrebbe essere incoraggiato solo a condizione che siano stabilite prescrizioni rigorose in materia di sicurezza alimentare. Garantire la sicurezza alimentare include non solo il trasferimento di sostanze che possono incidere sulla salute umana o sulla qualità dei prodotti alimentari, ma anche la sicurezza microbiologica. Poiché l'input dei processi di riciclaggio proviene dai rifiuti, è molto più probabile che sia contaminato a livello microbiologico rispetto ai materiali e agli oggetti fabbricati ex novo da sostanze di partenza. Il presente regolamento dovrebbe quindi garantire che i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata siano non solo sufficientemente inerti ma anche sicuri dal punto di vista microbiologico.
- (13) L'esperienza tratta dalla valutazione dei processi a norma del regolamento (CE) n. 282/2008 mostra che i criteri scientifici e la comprensione specifica di una determinata tecnologia di riciclaggio dovrebbero essere stabiliti prima della valutazione dei singoli processi di riciclaggio che utilizzano tale tecnologia, poiché una comprensione scientifica insufficiente dei livelli di contaminanti nell'input e del funzionamento della tecnologia può altrimenti generare troppe incertezze, che non permetterebbero all'Autorità di giungere a conclusioni sulla sicurezza di tali processi. L'esperienza ha inoltre dimostrato che altre tecnologie di riciclaggio possono garantire con certezza che qualsiasi processo di riciclaggio che le applichi produca materia plastica riciclata sicura e che, pertanto, la valutazione di ogni processo di riciclaggio che impiega tali tecnologie apporta scarsi benefici in confronto all'onere che rappresenta sia per gli operatori economici che per l'Autorità. È pertanto opportuno prevedere che i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata possano, in linea di principio, essere immessi sul mercato solo se sono stati prodotti utilizzando una tecnologia la cui comprensione sia tale da permettere alla Commissione di decidere se mediante sia possibile, in linea di principio, riciclare i rifiuti di materia plastica in materia plastica conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004. In tal modo la Commissione potrebbe inoltre valutare se l'uso di tale tecnologia debba essere soggetto a prescrizioni specifiche, compreso se i processi di riciclaggio che applicano tale tecnologia differiscano sufficientemente tra loro, per quanto riguarda i parametri del trattamento di decontaminazione o la configurazione del processo, al punto da richiedere un'autorizzazione individuale per ciascuno di essi al fine di garantire la sicurezza e la qualità della materia plastica riciclata fabbricata mediante tali processi.
- (14) Sulla base delle valutazioni condotte dall'Autorità riguardanti le domande di autorizzazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 282/2008, il riciclaggio meccanico del PET e i cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata possono essere considerati tecnologie di riciclaggio idonee a riciclare i rifiuti di materia plastica in materia plastica conforme alle prescrizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 ed è opportuno stabilire le condizioni specifiche relative al loro utilizzo. In particolare, i processi di riciclaggio meccanico del PET dovrebbero essere soggetti a un'autorizzazione individuale poiché l'intensità e la durata del trattamento dell'input di materia plastica applicato nelle operazioni di decontaminazione, e quindi la loro capacità di decontaminare,

dipendono dalla configurazione specifica di tali processi ed è pertanto necessaria una valutazione caso per caso basata su criteri stabiliti. Al contrario, non è necessario richiedere l'autorizzazione dei singoli processi di riciclaggio mediante i quali si ottiene unicamente materia plastica proveniente da una catena chiusa e controllata che previene la contaminazione, poiché per tutti questi processi l'introduzione di contaminanti nella catena è quindi sufficientemente controllata da garantire che la sola contaminazione dell'input di materia plastica possa essere rimossa con i semplici processi di pulizia e riscaldamento necessari in ogni caso per il rimodellamento dei materiali.

- (15) Al fine di garantire la sicurezza e la qualità dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata, è opportuno stabilire norme relative all'immissione sul mercato di tali prodotti.
- (16) Il regolamento (UE) n. 10/2011 stabilisce i requisiti di composizione che garantiscono l'uso sicuro dei materiali di materia plastica destinati al contatto con i prodotti alimentari, comprese le sostanze autorizzate per la fabbricazione e i limiti di migrazione. Affinché presentino lo stesso livello di sicurezza, i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata dovrebbero avere la stessa composizione della materia plastica fabbricata conformemente al regolamento (UE) n. 10/2011 e rispettare le restrizioni e le specifiche, come i limiti di migrazione, stabilite in tale regolamento.
- (17) Al fine di garantire la trasparenza e facilitare il controllo della qualità e la rintracciabilità, dovrebbe essere istituito un registro pubblico contenente informazioni sui riciclatori, sugli impianti di riciclaggio e sui processi di riciclaggio, e l'immissione di materiali e oggetti di materia plastica riciclata sul mercato dovrebbe essere subordinata all'obbligo di iscrizione in tale registro.
- (18) Sebbene il regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisca norme specifiche per l'etichettatura di materiali e oggetti per informare gli utilizzatori sul loro impiego adeguato, tali norme non esistono per quanto riguarda il processo di post-lavorazione della materia plastica decontaminata. Tuttavia, a seconda dell'entità della decontaminazione, all'ulteriore trattamento e all'uso della materia plastica riciclata possono essere applicate determinate istruzioni, come prescrizioni in materia di miscelazione per ottenere un contenuto di riciclato massimo, o restrizioni al suo impiego. Sebbene tali istruzioni debbano essere comunicate mediante la documentazione, potrebbe non essere facile individuare le materie plastiche che necessitano di un trattamento speciale. Per evitare errori e facilitare i controlli, la materia plastica riciclata dovrebbe quindi essere anche etichettata in modo chiaramente leggibile per garantirne il corretto utilizzo durante il processo di post-lavorazione secondo le istruzioni del riciclatore.
- (19) Per garantire che i materiali e gli oggetti di materia plastica siano soggetti per tutto il processo di riciclaggio a condizioni che ne garantiscano la sicurezza e la qualità, e per facilitare l'applicazione e il funzionamento della catena di fornitura, è opportuno stabilire norme relative allo svolgimento di tutte le fasi del riciclaggio, dal processo di pretrattamento alla decontaminazione e al processo di post-lavorazione. In particolare il livello di contaminazione dell'input di materia plastica immesso nel processo di decontaminazione non dovrebbe mai superare i livelli massimi ai quali il processo può garantire una decontaminazione sufficiente e, quindi, si dovrebbe garantire che la qualità dell'input soddisfi costantemente le specifiche pertinenti. Le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione ⁽⁷⁾ sulle buone pratiche di fabbricazione dovrebbero quindi applicarsi, se del caso, anche alle operazioni di gestione dei rifiuti che hanno luogo prima del processo di decontaminazione e garantire l'applicazione di un sistema di assicurazione della qualità. Data la diversità delle tecnologie e dei processi di riciclaggio dovrebbe tuttavia esistere la possibilità di adottare norme specifiche che integrino alcune di tali norme generali o che vi prevedano delle deroghe al fine di tenere conto delle capacità specifiche di una tecnologia o di un processo di riciclaggio.
- (20) È inoltre opportuno che tali norme generali sullo svolgimento di tutte le fasi del riciclaggio non si applichino per quanto riguarda le tecnologie di riciclaggio basate sull'istituzione di uno schema speciale per l'utilizzo e la raccolta di materiali e oggetti di materia plastica cui partecipino i riciclatori, gli operatori del settore alimentare e altri operatori economici e che miri a mantenere al minimo la contaminazione dell'input di materia plastica e, quindi, a ridurre le prescrizioni relative al processo di decontaminazione applicato. Poiché la sicurezza della materia plastica riciclata dipende quindi dalla prevenzione della contaminazione e, di conseguenza, dal corretto funzionamento di tali schemi di riciclaggio piuttosto che dal trattamento dei rifiuti e dalla loro successiva decontaminazione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca norme sul loro funzionamento. In particolare, per garantire la chiarezza e l'applicazione uniforme di uno schema di riciclaggio, è opportuno che la gestione del suo funzionamento generale sia affidata a un solo soggetto, il quale dovrebbe avere la responsabilità di fornire a tutti gli operatori partecipanti indicazioni vincolanti. È inoltre opportuno garantire che i partecipanti, le terze parti e le autorità di controllo possano facilmente riconoscere i materiali e gli oggetti di materia plastica che devono essere utilizzati secondo uno specifico schema di riciclaggio.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75).

- (21) Anche se, come norma, dovrebbero poter essere immessi sul mercato solo i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata prodotti utilizzando tecnologie di cui è stata dimostrata l'idoneità, è opportuno, per consentire e incoraggiare lo sviluppo di tali tecnologie, autorizzare, a condizioni rigorose e per un tempo limitato, l'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica riciclata prodotti utilizzando nuove tecnologie. Ciò dovrebbe permettere agli sviluppatori di raccogliere dati su un numero ampio e rappresentativo di campioni, necessario per ridurre al minimo l'incertezza sulla caratterizzazione dell'input di materia plastica e dei materiali e oggetti di materia plastica riciclata, e quindi necessario per valutare l'idoneità di una nuova tecnologia e per stabilire le prescrizioni specifiche, se del caso.
- (22) Dovrebbero tuttavia essere stabilite norme per garantire che i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata prodotti mediante nuove tecnologie presentino un rischio minimo e che la possibilità di immettere tali materiali e oggetti sul mercato sia effettivamente utilizzata per raccogliere informazioni e l'esperienza atte a consentire la valutazione della tecnologia. Pertanto, prima dell'immissione sul mercato di tali materiali e oggetti riciclati, dovrebbero essere utilizzate tutte le informazioni disponibili sulle pratiche, sui principi e sui concetti adottati dalla nuova tecnologia per ridurre al minimo i rischi, e dovrebbero essere disponibili dati sull'efficienza di decontaminazione della tecnologia. Laddove tali dati non fossero sufficienti per verificare l'adeguato funzionamento della tecnologia, in particolare quando la decontaminazione non è l'unico principio o il principio fondamentale adottato per garantire la sicurezza, dovrebbero essere previste prove complementari basate sulle specifiche della nuova tecnologia. Inoltre, per stabilire il livello di contaminazione dei materiali input, così come i livelli di contaminanti residui nei materiali e negli oggetti finali e il potenziale di trasferimento ai prodotti alimentari, è opportuno stabilire norme riguardanti, in particolare, il monitoraggio analitico dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata prodotti mediante tecnologie di riciclaggio in fase di sviluppo e la potenziale presenza di sostanze pericolose. Per caratterizzare il rischio di esposizione, tale monitoraggio non dovrebbe concentrarsi solo sui livelli medi, ma anche valutare aspetti quali la possibilità che determinati contaminanti si presentino con frequenza in lotti diversi o siano legati a una fonte particolare. Inoltre, per garantire la fiducia nelle tecnologie in via di sviluppo, nonché la loro conoscenza da parte del pubblico e un controllo da un punto di vista normativo, è importante rendere pubbliche le relazioni riguardanti la sicurezza dei materiali e di tale monitoraggio.
- (23) Al fine di garantire che la possibilità di immettere sul mercato materiali e oggetti di materia plastica riciclata prodotti mediante nuove tecnologie rimanga limitata al tempo necessario per raccogliere le informazioni e l'esperienza necessarie per la valutazione della tecnologia, è opportuno stabilire norme relative all'avvio di tale valutazione. Tuttavia, poiché non è improbabile che diversi sviluppatori possano utilizzare simultaneamente e in modo indipendente impianti simili basati, in sostanza, sulla stessa tecnologia, dovrebbe essere prevista una certa flessibilità per quanto riguarda l'inizio e la portata della valutazione di una nuova tecnologia, in modo che tale valutazione possa basarsi su informazioni provenienti da tutti gli sviluppatori della tecnologia in questione.
- (24) Qualora vi siano prove o indicazioni che dimostrino che i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata prodotti mediante una tecnologia di riciclaggio idonea o una nuova tecnologia possano mettere in pericolo la salute dei consumatori, è opportuno che la Commissione possa analizzare la tecnologia e la sicurezza dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata prodotti mediante tale tecnologia, e adottare provvedimenti adeguati e immediati in merito.
- (25) Poiché il presente regolamento prevede, in determinati casi, l'autorizzazione individuale di processi di riciclaggio, è opportuno stabilire a tal fine una procedura, che dovrebbe essere simile a quella di autorizzazione di una nuova sostanza di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, adeguata se necessario per consentire l'autorizzazione individuale dei processi di riciclaggio. In particolare, poiché la preparazione di una richiesta di autorizzazione impone al richiedente una conoscenza approfondita del processo di riciclaggio in questione, e al fine di evitare che siano presentate diverse richieste per lo stesso processo di riciclaggio, è opportuno stabilire che solo l'operatore economico che ha sviluppato il processo di riciclaggio, e non qualsiasi riciclatore che lo utilizza, possa presentare una richiesta di autorizzazione. Inoltre, poiché i processi di riciclaggio autorizzati possono essere soggetti a modifiche tecniche e amministrative di minore o maggiore entità nel corso del loro ciclo di vita, il presente regolamento dovrebbe garantire chiarezza sulle procedure applicabili alle modifiche apportate ai processi di riciclaggio autorizzati.
- (26) Poiché gli impianti di riciclaggio sono complessi e la configurazione e il funzionamento corrispondenti possono essere soggetti a molteplici parametri e procedure, è opportuno, al fine di facilitare il monitoraggio della conformità da parte degli stessi riciclatori e lo svolgimento di audit efficienti nel quadro dei controlli ufficiali, prevedere che i riciclatori che gestiscono un impianto di decontaminazione tengano a disposizione un documento che riassume in modo standardizzato il funzionamento, il controllo e il monitoraggio di tale impianto nonché dell'impianto di riciclaggio di cui fa parte in modo da dimostrarne la conformità al presente regolamento.

- (27) La decontaminazione della materia plastica riciclata dovrebbe essere soggetta all'ispezione e al controllo delle autorità competenti. Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi ⁽⁸⁾ riguarda anche i controlli ufficiali da eseguire sui materiali a contatto con gli alimenti e comprende dunque gli impianti di decontaminazione. Tuttavia, pur prevedendo norme generali per i controlli ufficiali, tale regolamento non stabilisce procedure specifiche per il controllo degli impianti di decontaminazione. Per garantire l'applicazione uniforme dei controlli ufficiali sugli impianti di decontaminazione indipendentemente dal luogo in cui sono situati, è quindi opportuno definire tecniche di controllo appropriate, nonché norme che definiscano quando la materia plastica riciclata dovrebbe essere considerata non conforme al presente regolamento.
- (28) Per garantire che la materia plastica riciclata e i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata siano utilizzati in modo appropriato e rintracciabile dai trasformatori e dagli operatori del settore alimentare, dovrebbe essere fornita una dichiarazione di conformità che accompagni i lotti di materia plastica riciclata, al fine di stabilire l'identità del riciclatore, l'origine della materia plastica riciclata e di fornire istruzioni ai trasformatori e agli utenti finali riguardo al suo utilizzo. Per garantire che tale documento possa essere compreso in modo uniforme da chiunque lo riceva, gli operatori dovrebbero essere tenuti a utilizzare un modello predefinito.
- (29) I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono attualmente immessi sul mercato in base alle norme nazionali. È quindi opportuno stabilire disposizioni in grado di garantire che la transizione al presente regolamento sia agevole e non perturbi l'attuale mercato dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata. In particolare dovrebbe essere possibile, per un periodo di tempo limitato, richiedere l'autorizzazione di processi di riciclaggio esistenti soggetti ad autorizzazione individuale conformemente al presente regolamento e continuare ad immettere sul mercato materia plastica riciclata e materiali e oggetti di materia plastica riciclata prodotti attraverso tali processi fino alla conclusione della procedura di autorizzazione. È opportuno che le domande presentate conformemente al regolamento (CE) n. 282/2008 relative a tali processi di riciclaggio siano considerate domande presentate a norma del presente regolamento. Le domande presentate conformemente al regolamento (CE) n. 282/2008 relative a processi di riciclaggio non soggetti ad autorizzazione individuale conformemente al presente regolamento dovrebbero essere considerate estinte in quanto, a norma del presente regolamento, non sussistono le basi per l'autorizzazione dei processi interessati.
- (30) Ai riciclatori che nelle loro attuali operazioni di riciclaggio applicano tecnologie che non sono elencate come tecnologie di riciclaggio idonee dovrebbe essere concesso un lasso di tempo sufficiente per valutare se sviluppare ulteriormente tali tecnologie al fine di consentirne l'inserimento nell'elenco delle tecnologie idonee o altrimenti interrompere l'utilizzo di tali operazioni di riciclaggio per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. Pertanto l'immissione sul mercato della materia plastica riciclata nonché dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata prodotti attraverso processi di riciclaggio e impianti basati su tali tecnologie e conformemente alle norme nazionali attualmente in vigore, dovrebbe continuare ad essere consentita per un tempo limitato.
- (31) Nel caso in cui gli operatori decidano di sviluppare ulteriormente la tecnologia al fine di consentirne l'inserimento nell'elenco delle tecnologie idonee, il presente regolamento prevede la notifica della tecnologia e la designazione di uno sviluppatore. Tuttavia la procedura di notifica richiederebbe, al momento della notifica, un'ampia argomentazione relativa alla sicurezza di tali materiali e oggetti di materia plastica riciclata, come pure la pubblicazione di una relazione basata su detta argomentazione. Sebbene gli operatori che già utilizzano tali tecnologie dovrebbero disporre di informazioni sulla sicurezza dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante dette tecnologie, le prescrizioni che il presente regolamento stabilisce per tali relazioni sono ampie. Dal momento che può essere necessario molto tempo per ottenere le informazioni aggiuntive richieste, è opportuno permettere agli sviluppatori di fornire tali informazioni nei mesi successivi alla notifica.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

- (32) A norma del presente regolamento, dopo una determinata data potrebbe non essere più possibile immettere legalmente sul mercato materiali e oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante un certo impianto di riciclaggio. Gli operatori del settore alimentare potrebbero tuttavia avere ancora scorte di tali materiali e articoli di materia plastica riciclata, o potrebbero averli già utilizzati per imballare i prodotti alimentari. Poiché questa situazione non è dovuta a criticità immediate in materia di sicurezza e tali materiali e oggetti di materia plastica riciclata sono stati immessi sul mercato sotto il controllo delle autorità nazionali, è opportuno evitare rifiuti alimentari e oneri per gli operatori del settore alimentare, che dovrebbero essere autorizzati a utilizzare tali materiali e oggetti di materia plastica riciclata per imballare i prodotti alimentari e immetterli sul mercato, fino ad esaurimento delle scorte.
- (33) Tra le tecnologie di riciclaggio che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che non figurano nell'elenco delle tecnologie di riciclaggio idonee, la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica riciclata in cui la materia plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale di materia plastica richiede un'attenzione particolare poiché attualmente diverse centinaia di impianti di riciclaggio già producono materiali e oggetti di materia plastica riciclata mediante tale tecnologia. Finora i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante tale tecnologia sono stati immessi sul mercato presupponendo che fossero conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 e sottoposti al controllo delle autorità nazionali competenti. Le informazioni disponibili su tali materiali non dissipano i dubbi sulla loro effettiva conformità a tale regolamento. In particolare non vi sono informazioni sufficienti sulla capacità delle barriere funzionali applicate di prevenire la migrazione dei contaminanti contenuti nella materia plastica riciclata verso i prodotti alimentari per un periodo di tempo prolungato. Tale tecnologia non dovrebbe quindi essere ancora considerata come una tecnologia di riciclaggio idonea. Tuttavia, a differenza di altre tecnologie da considerare come nuove ai fini del presente regolamento, i principi fondamentali di tale tecnologia sono già noti. Questo permette di stabilire adeguamenti specifici alle norme sulle nuove tecnologie per quanto riguarda l'uso di tale tecnologia fino a quando non sia stata presa una decisione sulla sua idoneità, e in particolare di aggiungere l'obbligo di verificare l'efficacia del principio della barriera. Pertanto se da un lato, dato il numero di impianti esistenti, non sembra necessario imporre il monitoraggio di tutti questi impianti di riciclaggio per ottenere dati sufficienti sui livelli di contaminazione, dall'altro, poiché sulla base delle conoscenze già disponibili sussistono dubbi sulla capacità delle barriere funzionali di impedire la migrazione di contaminanti nel lungo termine, è opportuno subordinare l'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante tale tecnologia alla condizione che siano state effettuate ulteriori prove per garantire tale capacità.
- (34) Il presente regolamento prevede che determinati gestori dei rifiuti coinvolti nella raccolta della materia plastica, così come gli operatori coinvolti in ulteriori operazioni facenti parte del processo di pretrattamento, istituiscano un sistema certificato di assicurazione della qualità per garantire la qualità e la rintracciabilità dell'input di materia plastica. Poiché la preparazione per tale certificazione richiede del tempo, a detti operatori dovrebbe essere concesso un lasso di tempo sufficiente per adattarsi a tale prescrizione.
- (35) Per garantire un'applicazione uniforme e adeguata dei metodi di analisi, il presente regolamento prevede che i riciclatori impegnati nel monitoraggio dei livelli di contaminanti nell'ambito delle loro attività di sviluppo di nuove tecnologie partecipino a prove valutative interlaboratorio. Poiché il presente regolamento introduce tale obbligo per la prima volta, tali prove valutative interlaboratorio richiedono un ulteriore adeguamento alle disposizioni del presente regolamento, mentre i laboratori necessitano di tempo per organizzare le modalità di partecipazione. È quindi opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente per poter adattare e organizzare tali prove valutative interlaboratorio.
- (36) Il regolamento (CE) n. 282/2008 dovrebbe essere abrogato.
- (37) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2. Il presente regolamento disciplina:
- l'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi;
 - lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;
 - l'uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.
3. Il presente regolamento non si applica all'uso di rifiuti per la fabbricazione di sostanze incluse nell'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 10/2011 e per la fabbricazione di sostanze disciplinate dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e paragrafo 3, lettera a), se destinate a un uso successivo conformemente a tale regolamento.

Articolo 2

Definizioni

- Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 10/2011 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2023/2006.
- Ai fini del presente regolamento si applicano anche le definizioni seguenti:
 - «rifiuto», «rifiuti urbani», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «riutilizzo», «riciclaggio» e «rifiuto non pericoloso», di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾;
 - «impresa alimentare» e «operatore del settore alimentare», di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾;
 - «autorità competenti» e «audit», di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Ai fini del presente regolamento si applicano anche le definizioni seguenti:
 - «tecnologia di riciclaggio»: combinazione specifica di concetti, principi e pratiche di natura fisica o chimica per riciclare un flusso di rifiuti di un certo tipo e raccolti in un certo modo in materiali e oggetti di materia plastica riciclata di un tipo specifico e con uno specifico uso previsto, e include una tecnologia di decontaminazione;
 - «tecnologia di decontaminazione»: combinazione specifica di concetti, principi e pratiche di natura fisica o chimica facenti parte di una tecnologia di riciclaggio il cui scopo principale è quello di rimuovere la contaminazione o di purificare;
 - «processo di riciclaggio»: sequenza di operazioni unitarie destinate alla fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica riciclata attraverso un processo di pretrattamento, un processo di decontaminazione e un processo di post-lavorazione, e che si basa su una specifica tecnologia di riciclaggio;
 - «materia plastica riciclata»: la materia plastica risultante dal processo di decontaminazione di un processo di riciclaggio e la materia plastica risultante dalle successive operazioni del processo di post-lavorazione e che non è ancora trasformata in materiali e oggetti di materia plastica riciclata;
 - «materiali e oggetti di materia plastica riciclata»: i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nel loro stato finito e che sono costituiti interamente o parzialmente da materia plastica riciclata;
 - «contenuto di riciclato»: quantità di materia plastica riciclata direttamente risultante dal processo di decontaminazione di un processo di riciclaggio, contenuta nella materia plastica riciclata sottoposta a un ulteriore processo di post-lavorazione o in materiali e oggetti di materia plastica riciclata fabbricati a partire da essa;

⁽⁹⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

- 7) «processo di pretrattamento»: tutte le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate per selezionare, tritare, lavare, mescolare o trattare in altro modo i rifiuti di materia plastica al fine di renderli idonei al processo di decontaminazione;
- 8) «input di materia plastica»: le materie plastiche ottenute dal processo di pretrattamento immesse in un processo di decontaminazione;
- 9) «processo di decontaminazione»: specifica sequenza di operazioni unitarie che, nel loro insieme, hanno come scopo principale quello di rimuovere la contaminazione dall'input di materia plastica al fine di renderlo idoneo al contatto con i prodotti alimentari utilizzando una specifica tecnologia di decontaminazione;
- 10) «contaminazione accidentale»: la contaminazione presente nell'input di materia plastica proveniente dai prodotti alimentari, dai materiali e dagli oggetti di materia plastica previsti e utilizzati per il contatto con i prodotti alimentari, dal loro uso o uso improprio per scopi non alimentari e dalla presenza non intenzionale di altre sostanze o di altri materiali e oggetti dovuta alla gestione dei rifiuti;
- 11) «processo di post-lavorazione»: tutte le operazioni unitarie successive al processo di decontaminazione mediante le quali l'output è ulteriormente polimerizzato, trattato in altro modo e/o convertito, ottenendo in tal modo materiali e oggetti di materia plastica riciclata allo stato finito;
- 12) «impianto di riciclaggio»: le attrezzature che consentono lo svolgimento di almeno una parte del processo di riciclaggio;
- 13) «impianto di decontaminazione»: le attrezzature specifiche che consentono lo svolgimento di un processo di decontaminazione;
- 14) «stabilimento di riciclaggio»: un luogo in cui è situato almeno un impianto di decontaminazione;
- 15) «schema di riciclaggio»: un accordo tra soggetti giuridici per gestire l'uso, la raccolta differenziata e il riciclaggio di materiali e oggetti di materia plastica con l'obiettivo di limitare o prevenire la loro contaminazione al fine di facilitarne il riciclaggio;
- 16) «riciclatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che applica un processo di decontaminazione;
- 17) «trasformatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua una o più operazioni unitarie del processo di post-lavorazione;
- 18) «operazione unitaria»: un'operazione di base che fa parte di un processo e che applica una sola trasformazione al suo input, o più trasformazioni se si verificano insieme;
- 19) «fase di fabbricazione»: una o più operazioni unitarie sequenziali seguite da una valutazione della qualità del materiale risultante da tale fase;
- 20) «lotto»: una quantità di materiale della stessa qualità, prodotto utilizzando parametri di produzione uniformi in una determinata fase di fabbricazione, conservato e contenuto per escludere la miscelazione con altri materiali o la contaminazione, e contrassegnato come tale da un unico numero di produzione.

Articolo 3

Tecnologie di riciclaggio idonee

1. Una tecnologia di riciclaggio è considerata idonea se si dimostra in grado di riciclare i rifiuti in materiali e oggetti di materia plastica riciclata conformi all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e sicuri da un punto di vista microbiologico.
2. Le tecnologie di riciclaggio si distinguono in base alle seguenti proprietà:
 - a) il tipo, il modo di raccolta e l'origine del materiale input;
 - b) la combinazione specifica di concetti, principi e pratiche di natura fisica e chimica utilizzati per decontaminare tale materiale input;
 - c) il tipo e l'uso previsto dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata;
 - d) la necessità o meno di procedere alla valutazione e all'autorizzazione di processi di riciclaggio che applicano tale tecnologia e i relativi criteri.

3. Le tecnologie di riciclaggio idonee sono elencate nell'allegato I, che può essere modificato conformemente agli articoli 15 e 16.
4. Se la capacità di ottenere un livello sufficiente di decontaminazione dei processi di riciclaggio che utilizzano una determinata tecnologia di riciclaggio dipende dalla specifica precisa dell'input, dalla configurazione dettagliata di tali processi o dalle condizioni di funzionamento applicate, e se tale specifica o configurazione o tali condizioni non possono essere stabilite da semplici norme nel momento in cui tale tecnologia è riconosciuta come idonea, la Commissione autorizza individualmente ciascun processo di riciclaggio che utilizza tale tecnologia conformemente alla procedura di cui al capo V, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1 (l'«autorizzazione»).
5. L'allegato I specifica se per una tecnologia di riciclaggio devono essere autorizzati i singoli processi di riciclaggio.
6. Qualsiasi tecnologia di riciclaggio che non sia stata oggetto di una decisione in merito alla sua idoneità conformemente agli articoli 15 o 16 è considerata una nuova tecnologia ai fini del presente regolamento.

CAPO II

IMMISSIONE SUL MERCATO DI MATERIA PLASTICA RICICLATA E DI MATERIALI E OGGETTI DI MATERIA PLASTICA RICICLATA

Articolo 4

Prescrizioni relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata

1. I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono immessi sul mercato unicamente se durante la loro fabbricazione sono rispettate le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7.
2. Le prescrizioni di cui ai capi II, III e V del regolamento (UE) n. 10/2011 si applicano ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata.
3. I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono fabbricati utilizzando una delle seguenti opzioni:
 - a) una tecnologia di riciclaggio idonea elencata nell'allegato I; oppure
 - b) una nuova tecnologia di cui all'articolo 3, paragrafo 6, sviluppata conformemente al capo IV.
4. Se i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono fabbricati utilizzando una tecnologia di riciclaggio idonea, sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
 - a) se del caso, il processo di riciclaggio utilizzato per fabbricare i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata ha ottenuto un'autorizzazione;
 - b) il riciclaggio e l'uso della materia plastica riciclata per la fabbricazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata sono conformi alle prescrizioni generali di cui agli articoli 6, 7 e 8, integrati dalle specifiche e dalle prescrizioni relative alla tecnologia di cui all'allegato I, tabella 1, colonna 8, e da quelle stabilite nell'autorizzazione, fatte salve le deroghe specifiche di cui all'allegato I, tabella 1, colonna 9, e presenti nell'autorizzazione;
 - c) in deroga alla lettera b), se la tecnologia di riciclaggio idonea deve essere attuata mediante uno schema di riciclaggio, il riciclaggio e l'uso dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata sono conformi alle prescrizioni generali di cui all'articolo 9 e, se del caso, alle norme specifiche relative alla tecnologia di cui all'allegato I.

5. Se i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono fabbricati utilizzando una nuova tecnologia, sono soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli da 10 a 13.
6. Il registro dell'Unione istituito dall'articolo 24 include le seguenti informazioni relative alla fabbricazione della materia plastica riciclata:
 - a) l'impianto di decontaminazione in cui è stata prodotta la materia plastica riciclata, l'indirizzo dello stabilimento di riciclaggio e l'identità del riciclatore che lo gestisce;
 - b) il processo di riciclaggio autorizzato applicato, se la tecnologia di riciclaggio idonea applicata richiede l'autorizzazione dei processi di riciclaggio;
 - c) il nome dello schema di riciclaggio utilizzato, l'identità del soggetto che lo gestisce e le marcature applicate, se la tecnologia di riciclaggio applicata richiede l'uso di uno schema di riciclaggio;
 - d) il nome della nuova tecnologia, se per fabbricare la materia plastica riciclata si utilizza una nuova tecnologia di riciclaggio.
7. Se del caso, nel registro istituito dall'articolo 24 lo stato del processo di riciclaggio autorizzato utilizzato per la fabbricazione non è né «sospeso» né «revocato».
8. Nel registro istituito dall'articolo 24 lo stato dell'impianto di decontaminazione utilizzato per la fabbricazione non è «sospeso».

Articolo 5

Prescrizioni per la documentazione, le istruzioni e l'etichettatura

1. I singoli lotti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica riciclata sono oggetto di un unico documento o di un'unica registrazione in relazione alla loro qualità e sono identificati da un numero unico e dal nome della fase di fabbricazione da cui provengono.
2. La materia plastica riciclata immessa sul mercato è accompagnata da una dichiarazione di conformità conformemente all'articolo 29.
3. I contenitori di materia plastica riciclata consegnati ai trasformatori sono contrassegnati da etichette. L'etichetta riporta il simbolo definito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1935/2004, seguito:
 - a) dal simbolo **RIN** e dal numero di registro dell'impianto di decontaminazione in cui è stata fabbricata la materia plastica riciclata conformemente all'articolo 24;
 - b) dal simbolo **Batch No** seguito dal numero di lotto;
 - c) dalla percentuale in peso del contenuto di riciclato;
 - d) dalla percentuale massima in peso del contenuto di riciclato che i materiali e gli oggetti finali di materia plastica riciclata contenenti la materia plastica riciclata possono contenere, se questa è inferiore al 100 %; e
 - e) se la dichiarazione di cui al paragrafo 2 fornisce istruzioni supplementari, il simbolo definito nella norma ISO 7000 con il numero di riferimento 1641.
4. Le etichette di cui al paragrafo 3 sono sempre chiaramente leggibili, si trovano in un luogo visibile e sono saldamente apposte.

La dimensione minima dei caratteri sulle etichette è di almeno 17 punti (6 mm) sui contenitori la cui dimensione maggiore è inferiore a 75 centimetri, 23 punti sui contenitori la cui dimensione maggiore è compresa tra 75 e 125 centimetri e 30 punti sui contenitori la cui dimensione maggiore supera i 125 centimetri.
5. In deroga al paragrafo 4, l'etichettatura può essere omessa dai contenitori fissi montati in impianti o su veicoli.

6. Le restrizioni e le specifiche di cui all'allegato I relative all'impiego di materiali o oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante una tecnologia di riciclaggio idonea e, se del caso, le restrizioni e le specifiche stabilite nell'autorizzazione relative all'impiego di materiali o oggetti riciclati fabbricati mediante un processo di riciclaggio sono incluse nell'etichettatura, prevista dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004, dei materiali o oggetti riciclati forniti agli operatori del settore alimentare o ai consumatori finali.

CAPO III

PRESCRIZIONI GENERALI PER IL RICICLAGGIO DELLA MATERIA PLASTICA E L'USO DELLA MATERIA PLASTICA RICICLATA

Articolo 6

Prescrizioni per la raccolta e il processo di pretrattamento

1. I gestori di rifiuti che partecipano alla catena di fornitura dell'input di materia plastica garantiscono che i rifiuti di materia plastica raccolti soddisfino le seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti di materia plastica provengono unicamente da rifiuti urbani, o dalla vendita al dettaglio di prodotti alimentari o da altre imprese alimentari se erano destinati unicamente a venire a contatto con i prodotti alimentari e utilizzati a tale scopo, anche per quanto riguarda i rifiuti scartati nel quadro di uno schema di riciclaggio conformemente all'articolo 9, paragrafo 6;
- b) i rifiuti di materia plastica provengono unicamente da materiali e oggetti di materia plastica fabbricati conformemente al regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata fabbricati conformemente al presente regolamento;
- c) i rifiuti di materia plastica sono soggetti a raccolta differenziata;
- d) la presenza di materiali e oggetti di materia plastica diversi dalla materia plastica oggetto del processo di decontaminazione, compresi tappi, etichette e adesivi, altri materiali e sostanze, come pure residui di cibo, è ridotta a un livello specificato nelle prescrizioni relative all'input di materia plastica fornito dal riciclatore e che non compromette il livello di decontaminazione raggiunto.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), i rifiuti di materia plastica sono considerati soggetti a raccolta differenziata quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) sono costituiti unicamente da materiali e oggetti di materia plastica che soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e che sono stati raccolti separatamente da qualsiasi altro rifiuto ai fini del riciclaggio;
- b) sono raccolti insieme ad altre frazioni di rifiuti di imballaggio di rifiuti urbani o con altre frazioni di materia plastica, metallo, carta o vetro non di imballaggio di rifiuti urbani raccolti separatamente dai rifiuti residui per essere riciclati, e sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
 - i) il sistema di raccolta raccoglie solo rifiuti non pericolosi;
 - ii) la raccolta dei rifiuti e la successiva selezione sono concepite ed eseguite in modo da ridurre al minimo la contaminazione dei rifiuti di materia plastica raccolti da qualsiasi rifiuto di materia plastica che non soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), o da altri rifiuti.

3. I rifiuti di materia plastica sono controllati durante la raccolta e il processo di pretrattamento per mezzo di sistemi di assicurazione della qualità. I sistemi di assicurazione della qualità:

- a) garantiscono che le condizioni e le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soddisfatte;
- b) garantiscono la rintracciabilità di ciascun lotto fino al punto della prima selezione dei rifiuti di materia plastica raccolti; e
- c) sono certificati da una terza parte indipendente.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione e il punto B dell'allegato di tale regolamento si applicano *mutatis mutandis* per quanto riguarda le buone pratiche di fabbricazione, i sistemi di controllo e di assicurazione della qualità e la documentazione pertinente.

Articolo 7

Prescrizioni per la decontaminazione

1. L'input di materia plastica e l'output del processo di decontaminazione applicato sono conformi alle specifiche di cui all'allegato I, tabella 1, colonne 3, 5 e 6, per la tecnologia di riciclaggio pertinente e, se del caso, ai criteri specifici stabiliti nell'autorizzazione.
2. Il processo di decontaminazione è eseguito conformemente alle specifiche e alle prescrizioni pertinenti di cui all'allegato I, tabella 1, colonna 8, e, se del caso, ai criteri specifici stabiliti nell'autorizzazione. I riciclatori garantiscono la conformità al regolamento (CE) n. 2023/2006.
3. L'impianto di decontaminazione soddisfa le seguenti prescrizioni:
 - a) è situato in un unico stabilimento di riciclaggio, che è organizzato in modo da garantire che non possa verificarsi una nuova contaminazione della materia plastica riciclata o dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata;
 - b) la sua configurazione e il suo funzionamento corrispondono a quelli del processo di riciclaggio applicato;
 - c) è utilizzato come descritto nella scheda di sintesi del monitoraggio della conformità redatta conformemente all'articolo 26.
4. È conservato un archivio delle registrazioni utilizzate per raccogliere le informazioni sulla qualità dei singoli lotti, come definito nella sezione 4.1 della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità di cui al paragrafo 3, lettera c). Le registrazioni contenute in tale archivio sono conservate per un periodo di almeno cinque anni.

Articolo 8

Processo di post-lavorazione e uso di materiali e oggetti di materia plastica riciclata

1. I trasformatori soddisfano le seguenti prescrizioni:
 - a) eseguono il processo di post-lavorazione della materia plastica riciclata secondo le istruzioni fornite dal riciclatore o dal trasformatore fornitore conformemente all'articolo 5, paragrafo 3;
 - b) se del caso, forniscono ai successivi trasformatori le istruzioni conformemente all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5; e
 - c) se del caso, forniscono istruzioni agli utilizzatori dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata conformemente all'articolo 5, paragrafo 6.
2. Gli operatori del settore alimentare utilizzano i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata secondo le istruzioni ricevute conformemente all'articolo 5, paragrafo 6.

Essi comunicano le istruzioni pertinenti ai consumatori dei prodotti alimentari imballati in tali materiali e oggetti e/o ad altri operatori del settore alimentare, se del caso.

3. I rivenditori di materiali e oggetti di materia plastica riciclata non ancora a contatto con i prodotti alimentari comunicano le istruzioni pertinenti agli utilizzatori di tali materiali e oggetti se tali istruzioni non risultano dall'etichettatura già applicata a tali materiali e oggetti.

Articolo 9

Prescrizioni per il funzionamento degli schemi di riciclaggio

1. Un unico soggetto giuridico agisce in qualità di gestore di uno schema di riciclaggio ed è responsabile del funzionamento generale dello stesso.

Almeno 15 giorni lavorativi prima dell'entrata in funzione di uno schema di riciclaggio, il gestore dello schema di riciclaggio informa l'autorità competente del territorio in cui è stabilito e la Commissione ai fini della sua iscrizione nel registro dell'Unione istituito conformemente all'articolo 24.

Il gestore fornisce il suo nome e indirizzo, i suoi referenti, il nome dello schema, una sintesi dello schema che non superi le 300 parole, la marcatura di cui al paragrafo 5, un elenco degli Stati membri in cui sono situati gli operatori economici che partecipano agli schemi e i riferimenti di tutti gli impianti di decontaminazione utilizzati nel quadro di tale schema. In seguito il gestore si assicura che tali informazioni siano mantenute aggiornate.

2. La scheda di sintesi del monitoraggio della conformità non è redatta, e l'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 26 non si applicano quando i riciclatori notificano la produzione di materia plastica riciclata nell'ambito di uno schema di riciclaggio, salvo qualora all'allegato I, tabella 1, colonna 8, ne richieda la redazione. Nel caso in cui l'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 26 non si applichino, lo stato di registrazione conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera g), quale previsto all'articolo 25, paragrafo 2, è «attivo».

3. Il gestore dello schema di riciclaggio fornisce un documento unico a tutti gli operatori economici partecipanti e alle altre organizzazioni partecipanti. Tale documento stabilisce gli obiettivi dello schema, ne spiega il funzionamento, fornisce istruzioni e definisce in dettaglio gli obblighi da esso imposti ai partecipanti. La spiegazione comprende una descrizione delle operazioni di riciclaggio.

4. Gli schemi di riciclaggio sono istituiti conformemente alle prescrizioni specifiche applicabili alla tecnologia di riciclaggio idonea applicata di cui all'allegato I, tabella 1, e, se del caso, all'autorizzazione del processo di riciclaggio applicato.

Lo schema di riciclaggio comprende un sistema di raccolta dei rifiuti ad esso dedicato in modo da garantire che siano raccolti unicamente i materiali e gli oggetti che sono stati utilizzati nell'ambito di tale schema.

5. Nelle fasi d'uso in cui il contatto con i prodotti alimentari è previsto o prevedibile, tutti i materiali e gli oggetti utilizzati nell'ambito di uno schema di riciclaggio sono etichettati con una marcatura iscritta nel registro dell'Unione istituito dall'articolo 24. Tale marcatura è chiaramente visibile, indelebile e specifica dello schema di riciclaggio.

6. Gli operatori del settore alimentare che utilizzano materiali e oggetti recanti una marcatura di cui al paragrafo 5 garantiscono che tali materiali e oggetti soddisfino le seguenti prescrizioni:

- a) sono etichettati, utilizzati e puliti secondo le istruzioni ottenute dal gestore dello schema di riciclaggio;
- b) sono utilizzati solo ai fini della distribuzione, della conservazione, dell'esposizione e della vendita dei prodotti alimentari cui sono destinati;
- c) non sono contaminati da materiali o sostanze differenti da quelli consentiti dallo schema di riciclaggio.

In caso di mancato rispetto di una delle suddette prescrizioni, i materiali o gli oggetti sono esclusi dallo schema di riciclaggio e sono scartati.

7. Se uno schema consente la raccolta presso i consumatori, tale raccolta avviene separatamente dagli altri rifiuti in punti di raccolta designati atti a garantire che la raccolta dei rifiuti sia conforme allo schema.

8. I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata prodotti conformemente allo schema non possono essere immessi sul mercato per essere utilizzati al di fuori dello schema, salvo qualora sia prevista una deroga a tale prescrizione nell'allegato I, colonna 9.

9. Gli operatori economici e le altre organizzazioni che partecipano a uno schema di riciclaggio:

- a) gestiscono un sistema di assicurazione della qualità conformemente al regolamento (CE) n. 2023/2006, destinato a garantire il rispetto delle prescrizioni dello schema; oppure

- b) in alternativa, i piccoli operatori del settore alimentare possono attuare le prescrizioni dello schema nell'ambito delle loro procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP («analisi dei pericoli e punti critici di controllo») di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, applicando tali procedure mutatis mutandis ai rischi di contaminazione della materia plastica.

CAPO IV

SVILUPPO E INSERIMENTO IN ELENCO DELLE TECNOLOGIE DI RICICLAGGIO

Articolo 10

Prescrizioni per lo sviluppo di una nuova tecnologia

1. Diversi sviluppatori possono sviluppare indipendentemente nuove tecnologie allo stesso tempo, anche se tali tecnologie possono essere considerate simili o identiche.

Se collaborano allo sviluppo di una nuova tecnologia, gli operatori economici o altre organizzazioni possono essere rappresentati da un unico soggetto giuridico che agisce in qualità di sviluppatore della nuova tecnologia.

2. Almeno sei mesi prima dell'entrata in funzione del primo impianto di decontaminazione gestito sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), lo sviluppatore notifica la nuova tecnologia all'autorità competente del territorio in cui è stabilito e alla Commissione.

Ai fini dell'iscrizione della nuova tecnologia nel registro dell'Unione istituito dall'articolo 24, lo sviluppatore include in tale notifica il suo nome e indirizzo, i suoi referenti, il nome della nuova tecnologia, una sintesi della nuova tecnologia che non superi le 300 parole, un identificatore uniforme di risorse («URL») che consenta di localizzare le relazioni da pubblicare conformemente al paragrafo 4 e all'articolo 13, paragrafo 4, come pure i nomi e gli indirizzi o i numeri degli stabilimenti di riciclaggio in cui si prevede di sviluppare la tecnologia.

3. La notifica da parte dello sviluppatore fornisce inoltre informazioni dettagliate su quanto segue:

- a) una caratterizzazione della nuova tecnologia basata sulle proprietà delle tecnologie di riciclaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
- b) una spiegazione di eventuali scostamenti dalle prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, o se la nuova tecnologia applica uno schema di riciclaggio;
- c) un'ampia argomentazione, oltre a prove e studi scientifici, preparati dallo sviluppatore, che dimostrino che la nuova tecnologia permette di fabbricare materiali e oggetti di materia plastica riciclata conformi all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 garantendone anche la sicurezza microbiologica, nonché una caratterizzazione dei livelli di contaminanti nell'input di materia plastica e nella materia plastica riciclata, una determinazione dell'efficienza di decontaminazione e del trasferimento di tali contaminanti dai materiali e dagli oggetti di materia plastica riciclata ai prodotti alimentari e una spiegazione dei motivi per cui i concetti, i principi e le pratiche applicati sono sufficienti per soddisfare tali prescrizioni;
- d) una descrizione di uno o più processi di riciclaggio tipici che utilizzano la tecnologia, compreso un diagramma a blocchi delle principali fasi di fabbricazione e, se del caso, una spiegazione dello schema di riciclaggio utilizzato e delle norme che ne disciplinano il funzionamento;
- e) una spiegazione basata sul punto a) che descriva le ragioni per cui la tecnologia deve essere considerata diversa dalle tecnologie esistenti e deve essere considerata nuova;
- f) una sintesi che proponga criteri di valutazione che l'Autorità potrà impiegare nel quadro di una potenziale valutazione futura dei processi di riciclaggio che applicano la nuova tecnologia su cui si basa l'impianto, come previsto dall'articolo 20, paragrafo 2;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

- g) una stima del numero previsto di impianti di decontaminazione che saranno utilizzati per sviluppare la nuova tecnologia e gli indirizzi previsti degli stabilimenti di riciclaggio in cui saranno situati.

Ai fini della lettera c), i dati utilizzati per determinare l'efficienza di decontaminazione sono ottenuti mediante il funzionamento di un impianto pilota o provengono dalla produzione commerciale di materia plastica riciclata non destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari. Se necessario per stabilire pienamente la sicurezza dei materiali e degli oggetti di materia plastica, tali dati saranno integrati da prove volte a valutare i concetti, i principi e le pratiche specifici della tecnologia. Qualora l'input di materia plastica possa contenere materie plastiche non prodotte conformemente al regolamento (UE) n. 10/2011, le prove richieste dimostrano che la tecnologia è in grado di rimuovere le sostanze che sono state utilizzate nella fabbricazione di tali materie plastiche nella misura necessaria a garantire il rispetto della prescrizione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Le informazioni di cui al primo e al secondo comma sono a disposizione degli Stati membri e dell'Autorità. Lo sviluppatore fornisce tali informazioni anche a tutti i riciclatori che utilizzano la nuova tecnologia. Le stesse saranno aggiornate senza indugio sulla base di nuove informazioni provenienti dalle attività di sviluppo. Le informazioni sono considerate di rilevanza commerciale per lo sviluppatore e non sono rese pubbliche prima che la Commissione abbia richiesto all'Autorità di valutare la tecnologia di riciclaggio conformemente all'articolo 14.

4. Al momento della notifica, il riciclatore pubblica inoltre una relazione iniziale dettagliata sul suo sito web utilizzando l'URL fornito conformemente al paragrafo 2, riguardante la sicurezza della materia plastica fabbricata sulla base delle informazioni fornite al paragrafo 3. Tale relazione può omettere informazioni dettagliate sui processi di riciclaggio e sugli impianti che utilizzano la nuova tecnologia nella misura in cui la rilevanza commerciale di tali informazioni possa essere giustificata, e fornisce una sintesi solida contenente tutte le informazioni necessarie per effettuare una valutazione indipendente della tecnologia senza dover consultare le informazioni contenute in relazioni e studi più dettagliati.

5. Lo sviluppatore adatta il modello della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità di cui all'allegato II nella misura necessaria a riflettere le particolarità della nuova tecnologia. Egli fornisce tale modello adattato della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità a tutti i riciclatori che utilizzano la nuova tecnologia.

6. Quando una tecnologia applica uno schema di riciclaggio, lo sviluppatore agisce in qualità di gestore dello schema di riciclaggio di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Gli articoli 6, 7 e 8 e l'articolo 9, paragrafo 2, non sono applicabili.

7. Lo sviluppatore garantisce un dialogo continuo con tutti i riciclatori che utilizzano la nuova tecnologia al fine di scambiare conoscenze sul suo funzionamento e sulla sua capacità di decontaminare l'input di materia plastica. Egli conserva pertinenti registrazioni in cui sono riportate le questioni discusse e le conclusioni sul funzionamento e sulla capacità di decontaminazione della tecnologia, che vengono messe a disposizione, su richiesta, di qualsiasi autorità competente del territorio in cui si sono situati lo sviluppatore e/o i riciclatori.

8. Un'autorità competente notificata conformemente al paragrafo 2 verifica entro cinque mesi dalla notifica se le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 sono soddisfatte e, successivamente, verifica regolarmente le prescrizioni di cui al paragrafo 8.

Qualora ritenga che tali prescrizioni non siano soddisfatte, l'autorità competente notifica le sue preoccupazioni allo sviluppatore e può chiedere a quest'ultimo di differire l'entrata in funzione del primo impianto di decontaminazione, conformemente al paragrafo 2, fino a quando egli non abbia risposto a tali preoccupazioni.

Lo sviluppatore informa l'autorità competente del modo in cui ha risposto a tali preoccupazioni o chiarisce le ragioni per cui ritiene che non sia necessario alcun provvedimento.

Nel caso in cui nutra serie preoccupazioni sulla sicurezza dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata, l'autorità competente ne informa la Commissione.

*Articolo 11***Condizioni relative al funzionamento degli impianti di riciclaggio che applicano nuove tecnologie**

1. Un impianto di riciclaggio che applica una nuova tecnologia di riciclaggio si basa su una nuova tecnologia notificata conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.
2. Il riciclatore soddisfa le prescrizioni amministrative di cui all'articolo 25.
3. Un impianto di riciclaggio utilizzato per sviluppare una nuova tecnologia può essere gestito secondo modalità che si discostano da una o più delle prescrizioni specifiche di cui agli articoli 6, 7 e 8, o utilizzare uno schema di riciclaggio conformemente all'articolo 9, a condizione che ogni scostamento o l'utilizzo di tale schema sia giustificato dalla spiegazione fornita conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b).
4. Il riciclatore dispone di informazioni supplementari documentate conformemente all'articolo 12 che dimostrano che la materia plastica riciclata prodotta mediante l'impianto di riciclaggio soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 ed è sicura da un punto di vista microbiologico.
5. Il riciclatore dispone di una scheda di sintesi del monitoraggio della conformità compilata sulla base del modello fornito dallo sviluppatore conformemente all'articolo 10, paragrafo 5.
6. Le informazioni supplementari di cui al paragrafo 3, compresa l'eventuale documentazione di supporto, e la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità di cui al paragrafo 4 sono fornite allo sviluppatore e alle autorità competenti su loro richiesta.

*Articolo 12***Prescrizioni in materia di informazioni supplementari sugli impianti di riciclaggio che utilizzano una nuova tecnologia**

1. Il riciclatore tiene a disposizione presso l'impianto di decontaminazione le seguenti informazioni supplementari:
 - a) una sintesi della descrizione della nuova tecnologia che non superi le 250 parole;
 - b) una sintesi della descrizione dell'impianto di riciclaggio nel suo complesso e del processo che esso applica che non superi le 1 500 parole. Tale sintesi attesta la sicurezza della materia plastica riciclata fabbricata mediante l'impianto e si basa sulle informazioni fornite dallo sviluppatore conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, nonché sui criteri di valutazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera f);
 - c) un diagramma a blocchi dettagliato che mostri la sequenza delle principali fasi di fabbricazione dell'impianto di riciclaggio, comprese tutte le singole operazioni unitarie eseguite nello stabilimento di riciclaggio;
 - d) un diagramma delle tubazioni e della strumentazione del processo di decontaminazione conformemente alla sezione 4.4 della norma ISO 10628-1:2014, che indichi solo la strumentazione pertinente per la decontaminazione;
2. Le informazioni supplementari di cui al paragrafo 1 sono aggiornate senza indugio nel quadro del dialogo continuo tra lo sviluppatore e i riciclatori, quando si rendono disponibili nuove informazioni risultanti dal funzionamento e dallo sviluppo dell'impianto o dal monitoraggio effettuato conformemente all'articolo 13, o quando lo sviluppatore modifica la tecnologia o esegue nuove misurazioni sulle prestazioni o sul funzionamento della nuova tecnologia. Il riciclatore fornisce in seguito allo sviluppatore le informazioni aggiornate e la documentazione di supporto.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la documentazione di supporto comprende almeno i seguenti elementi:
 - a) informazioni sul livello di contaminazione accidentale presente nell'input di materia plastica e informazioni su altri tipi di contaminazione e sui relativi livelli, in particolare se, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 3, l'input di materia plastica non soddisfa una o più delle prescrizioni di cui all'articolo 6;
 - b) informazioni sulla quantità o sulla percentuale di contaminazione che il processo di decontaminazione può rimuovere («efficienza di decontaminazione»);

- c) informazioni sulla contaminazione residua stimata presente nell'output del processo di decontaminazione, tenuto conto dell'efficienza di decontaminazione, compresa quella delle sostanze genotossiche e degli interferenti endocrini che potrebbero essere ancora presenti, come pure delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 10/2011, anche se la loro presenza è inferiore al limite di rilevamento delle tecniche analitiche applicate;
- d) informazioni sul destino dei contaminanti rimossi nel processo di decontaminazione;
- e) informazioni sulla migrazione verso i prodotti alimentari della contaminazione residua presente nel materiale o nell'oggetto di materia plastica riciclata, sottoposto a un processo di post-lavorazione conformemente alle prescrizioni del processo di riciclaggio, e tenuto conto delle condizioni d'impiego definite per i materiali e gli oggetti in questione;
- f) un'argomentazione, una discussione e una conclusione generali sulla sicurezza dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata sulla base delle informazioni di cui alle lettere da a) a e).

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono aggiornate e si basano sulle informazioni più recenti relative a tali elementi, comprese le informazioni fornite dai fornitori dell'input di materia plastica e dagli utilizzatori della materia plastica riciclata, nonché le informazioni derivanti dal monitoraggio di cui all'articolo 13 e dal dialogo di cui all'articolo 10, paragrafo 7.

Articolo 13

Monitoraggio e comunicazione dei livelli di contaminazione

1. Un riciclatore che gestisce un impianto di decontaminazione conformemente all'articolo 11 effettua un monitoraggio del livello medio di contaminazione sulla base di una strategia di campionamento rigorosa mediante la quale vengono campionati i lotti di input di materia plastica e i corrispondenti lotti di output decontaminati. La strategia di campionamento tiene conto di tutti i fattori che potrebbero influire sulla composizione dell'input di materia plastica, e in particolare considera le variazioni relative alla sua origine, sia in termini geografici che di altro tipo.

Il campionamento include inizialmente tutti i lotti di input e i corrispondenti lotti di output, ma la frequenza di campionamento può essere ridotta una volta ottenute medie stabili. La frequenza di campionamento è in ogni caso mantenuta a un livello atto a rilevare tendenze e/o altri cambiamenti nei livelli di contaminazione dei lotti di input, e a stabilire se la presenza di contaminanti sia ricorrente.

Se determinare la frequenza di campionamento sulla base dei lotti di input di materia plastica non è fattibile a causa delle particolarità del processo di riciclaggio, la frequenza è determinata sulla base dei lotti utilizzati nell'operazione del processo di pretrattamento più vicina per la quale tale determinazione è praticabile.

I livelli di contaminanti residui nell'output sono determinati prima di qualsiasi diluizione del materiale output con l'aggiunta di altro materiale. Se i livelli di contaminanti nell'output sono al di sotto del livello di quantificazione dei metodi di analisi applicati per il monitoraggio, il monitoraggio dell'output può essere sostituito da uno o più studi che determinino il livello di contaminanti residui in un numero limitato di lotti di output mediante metodi di analisi con un limite di quantificazione sufficientemente basso per determinare la reale efficienza di decontaminazione ottenuta nell'impianto di decontaminazione. Nel caso in cui la contaminazione residua dell'output sia così bassa da non poter essere quantificata, il livello di rilevamento di tali metodi è sufficientemente basso da suffragare le argomentazioni intese a stabilire se l'efficienza della decontaminazione sia sufficiente per garantire che i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono conformi all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2. Per le analisi e le prove richieste per determinare il livello di contaminazione conformemente al paragrafo 1, i laboratori che svolgono tali attività partecipano regolarmente e con risultati soddisfacenti a prove valutative interlaboratorio adeguate a tale scopo. Un laboratorio partecipa per la prima volta a tale prova valutativa interlaboratorio prima dell'entrata in funzione dello stabilimento di riciclaggio.

3. I riciclatori forniscono allo sviluppatore, almeno ogni sei mesi, i dati provenienti dal monitoraggio e la loro argomentazione aggiornata conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, lettera f), se questa è cambiata sulla base dei dati.

4. Lo sviluppatore pubblica ogni sei mesi una relazione sul suo sito web, basata sulle più recenti informazioni provenienti da tutti gli impianti che utilizzano la nuova tecnologia ricevute conformemente al paragrafo 3.
5. La relazione contiene almeno:
 - a) una breve descrizione della nuova tecnologia sulla base delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, comprese le informazioni richieste alle lettere a), b), d) e f) di detto paragrafo;
 - b) una sintesi delle argomentazioni in merito alla capacità della nuova tecnologia e del processo o dei processi di riciclaggio di produrre materiali e oggetti di materia plastica riciclata conformi all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e che siano sicuri dal punto di vista microbiologico sulla base delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere da a) a f), e tenuto conto delle informazioni ricevute conformemente al paragrafo 3;
 - c) un elenco di tutte le sostanze con un peso molecolare inferiore a 1 000 u rilevate negli input di materia plastica di ciascuno degli impianti di decontaminazione e nel corrispondente output di materia plastica riciclata, classificate in ordine decrescente in base alla loro presenza relativa e di cui sono stati identificati almeno i primi 20 contaminanti accidentali rilevati nell'input, e le cui quantità sono specificate come frazione di peso dell'input e dell'output;
 - d) un elenco dei materiali contaminanti regolarmente presenti nell'input di materia plastica, compresi i tipi di polimeri che differiscono da quelli presenti nell'input di materia plastica previsto, le materie plastiche non destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari e altri materiali che si trovano negli input e negli output di cui alla lettera c), e le cui quantità sono specificate come frazione di peso dell'input e dell'output;
 - e) un'analisi dell'origine più probabile dei contaminanti identificati di cui alle lettere c) e d), e dell'eventualità che tali origini possano dar luogo alla presenza simultanea di altre sostanze che destano preoccupazione non rilevate o non identificate mediante le tecniche analitiche applicate;
 - f) una misura o una stima dei livelli di migrazione dei contaminanti presenti nei materiali e negli oggetti di materia plastica riciclata verso i prodotti alimentari;
 - g) una descrizione dettagliata della strategia di campionamento applicata;
 - h) una descrizione dettagliata delle procedure e dei metodi di analisi utilizzati, comprese le procedure di campionamento e i limiti di rilevamento e quantificazione, nonché i dati di convalida e le argomentazioni relative alla loro idoneità;
 - i) un'analisi e una spiegazione di eventuali discrepanze osservate tra i livelli di contaminanti previsti nell'input di materia plastica e nell'output dell'impianto e la sua efficienza di decontaminazione sulla base delle argomentazioni fornite a norma della lettera b) e dei risultati effettivi di cui alla lettera c);
 - j) una discussione sulle eventuali differenze con le precedenti relazioni pubblicate conformemente al presente paragrafo.

Articolo 14

Valutazione delle nuove tecnologie

1. Se ritiene che siano disponibili dati sufficienti su una nuova tecnologia, la Commissione può chiedere di propria iniziativa all'Autorità di valutare tale tecnologia e di includere in tale richiesta altre nuove tecnologie, purché queste siano sostanzialmente simili o identiche.
2. Uno sviluppatore può chiedere alla Commissione di avviare la valutazione di cui al paragrafo 1 dopo aver pubblicato almeno quattro relazioni consecutive conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, riguardanti un impianto di decontaminazione.

Nel caso in cui lo sviluppatore richieda la valutazione della nuova tecnologia, la Commissione può differire la richiesta all'Autorità per un massimo di due anni se ritiene che le conoscenze disponibili sulla nuova tecnologia siano ancora insufficienti, o quando altri operatori stanno sviluppando nuove tecnologie identiche o simili.

3. L'Autorità valuta l'idoneità della tecnologia di decontaminazione che la nuova tecnologia applica tenendo conto della tecnologia di riciclaggio nel suo insieme.

La valutazione dell'idoneità include l'efficienza dei principi chimici e/o fisici impiegati per decontaminare un determinato input di materia plastica affinché i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con materia plastica riciclata ottenuti con la nuova tecnologia siano conformi all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004. Essa comprende anche la sicurezza microbiologica.

4. Entro un anno dal ricevimento della richiesta di valutazione della nuova tecnologia, l'Autorità pubblica un parere sull'esito della sua valutazione. Tale parere contiene:

- a) una caratterizzazione della tecnologia di riciclaggio basata sulle proprietà di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
- b) una discussione e una conclusione sulla sua valutazione della capacità della nuova tecnologia di riciclare i rifiuti di materia plastica conformemente al paragrafo 3, comprese le osservazioni specifiche o le preoccupazioni dell'Autorità in merito alla tecnologia e ai processi e agli impianti che la utilizzano, nonché una definizione e una giustificazione di eventuali restrizioni e specifiche ritenute necessarie;
- c) una conclusione sulla necessità di sottoporre a un'ulteriore valutazione individuale i singoli processi di riciclaggio che applicano tale tecnologia di riciclaggio conformemente agli articoli da 17 a 20;
- d) se l'Autorità conclude che è necessaria una valutazione individuale dei processi di riciclaggio, orientamenti specifici di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
- e) nel caso in cui l'Autorità concluda che la valutazione individuale dei processi di riciclaggio non è necessaria, informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 18, paragrafo 4, lettere da c) a g).

5. Se ritiene di dover coinvolgere nuovi esperti per valutare una nuova tecnologia, l'Autorità può prorogare di un massimo di un anno il periodo previsto al paragrafo 3.

6. Se necessario per completare la sua valutazione, l'Autorità può chiedere agli sviluppatori delle nuove tecnologie oggetto di valutazione di integrare le informazioni a sua disposizione con le informazioni raccolte conformemente agli articoli 10 e 12, nonché con altre informazioni o spiegazioni che ritenga necessarie a tal fine ed entro i termini da essa specificati, i quali non superano in totale un anno. Quando l'Autorità richiede tali informazioni supplementari, il termine di cui al paragrafo 4 è sospeso finché le informazioni richieste non siano state ricevute da uno degli sviluppatori, da diversi sviluppatori o da tutti gli sviluppatori, secondo quanto opportuno ai fini della valutazione.

7. La Commissione può decidere di adeguare i termini di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 per la valutazione di una nuova tecnologia specifica, previa consultazione dell'Autorità e degli sviluppatori di tale tecnologia.

8. Gli articoli da 39 a 39 *sexies* del regolamento (CE) n. 178/2002 e l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1935/2004 si applicano *mutatis mutandis* alle informazioni supplementari richieste conformemente al paragrafo 6; a tal fine, lo sviluppatore o gli sviluppatori delle nuove tecnologie incluse nell'ambito della valutazione sono considerati come richiedenti.

Ai fini della valutazione delle tecnologie, l'Autorità garantisce un trattamento riservato alle informazioni supplementari richieste riguardanti aspetti specifici dei singoli processi e impianti di riciclaggio utilizzati da un riciclatore. Le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) ed e), e all'articolo 12, paragrafo 3, non sono trattate come riservate.

Le informazioni ritenute riservate conformemente al presente paragrafo non sono condivise con o tra altri sviluppatori, riciclatori o terze parti senza il consenso del proprietario di tali informazioni.

9. Se gli sviluppatori di altre nuove tecnologie non incluse nell'ambito della valutazione pubblicano nuove informazioni pertinenti ai fini della valutazione, l'Autorità può tenerne conto.

*Articolo 15***Decisione relativa all'idoneità di una nuova tecnologia**

1. Tenendo conto del parere dell'Autorità, delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame, la Commissione decide se la nuova tecnologia rappresenti o meno una nuova tecnologia di riciclaggio idonea conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, o se sia inclusa in una tecnologia di riciclaggio idonea esistente.

Se ritiene che una nuova tecnologia sia una tecnologia di riciclaggio idonea, la Commissione stabilisce, se necessario, le prescrizioni specifiche applicabili a tale tecnologia e decide se i processi di riciclaggio che la applicano debbano essere soggetti ad autorizzazione e se tale tecnologia includa l'uso di uno schema di riciclaggio.

2. Se ritiene che i processi di riciclaggio che applicano una tecnologia siano soggetti ad autorizzazione, la Commissione stabilisce disposizioni relative al funzionamento degli impianti di riciclaggio notificati conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.

3. Una tecnologia che non è stata considerata idonea conformemente al paragrafo 1 non è più considerata una nuova tecnologia. Gli sviluppatori possono usare tale tecnologia come base per lo sviluppo di un'altra nuova tecnologia, a condizione che sia modificata sostanzialmente in modo da rispondere alle preoccupazioni espresse dall'Autorità e/o dalla Commissione.

*Articolo 16***Clausola di salvaguardia relativa all'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante una nuova tecnologia di riciclaggio o una tecnologia di riciclaggio idonea**

1. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione può analizzare se vi siano motivi per modificare le condizioni di immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante una specifica tecnologia di riciclaggio, o impedirne completamente l'immissione sul mercato, anche se tale tecnologia è stata considerata idonea.

2. Ai fini dell'analisi di cui al paragrafo 1, lo sviluppatore della tecnologia, gli sviluppatori, i produttori o i fornitori di processi o impianti di riciclaggio che utilizzano la tecnologia, come quelli di cui all'articolo 17, paragrafo 1, i riciclatori, i trasformatori e gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni che hanno ottenuto sulla tecnologia di riciclaggio. Se necessario, la Commissione può consultare l'Autorità.

3. La Commissione può invitare i soggetti di cui al paragrafo 2 a condurre un programma specifico di monitoraggio o prove di migrazione. La Commissione può specificare i termini entro i quali tali soggetti forniscono le informazioni o le relazioni richieste.

4. Sulla base dell'esito dell'analisi effettuata, la Commissione può:

- a) stabilire, se necessario, restrizioni e specifiche relative alla tecnologia;
- b) considerare la tecnologia di riciclaggio come non idonea.

5. Se la Commissione decide che una tecnologia di riciclaggio non è idonea, si applica l'articolo 15, paragrafo 3.

CAPO V

PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE DEI SINGOLI PROCESSI DI RICICLAGGIO*Articolo 17***Richiesta di autorizzazione dei singoli processi di riciclaggio**

1. Per ottenere l'autorizzazione di un singolo processo di riciclaggio, la persona fisica o il soggetto giuridico che ha sviluppato il processo di decontaminazione del processo di riciclaggio, sia esclusivamente per i propri fini come riciclatore, sia per la vendita o la concessione in licenza di impianti di riciclaggio o di decontaminazione a riciclatori (il «richiedente»), presenta una richiesta conformemente al paragrafo 2.

2. Il richiedente presenta all'autorità competente di uno Stato membro la richiesta corredata delle seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - b) una scheda tecnica contenente le informazioni di cui al paragrafo 5;
 - c) una sintesi della scheda tecnica.

3. L'autorità competente di cui al paragrafo 2:
 - a) accusa ricevuta della richiesta dandone comunicazione scritta al richiedente entro 14 giorni dal ricevimento, di cui indica la data;
 - b) informa senza indugio l'Autorità;
 - c) rende disponibili all'Autorità la richiesta e le informazioni supplementari fornite dal richiedente.

4. L'Autorità provvede tempestivamente a:
 - a) informare la Commissione e gli altri Stati membri della richiesta e mettere a loro disposizione la richiesta e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente;
 - b) rendere pubbliche la richiesta, le pertinenti informazioni a sostegno e tutte le informazioni supplementari fornite dal richiedente conformemente agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1935/2004, salvo diversamente disposto al paragrafo 6 del presente articolo.

5. La scheda tecnica contiene le seguenti informazioni:
 - a) qualsiasi informazione richiesta negli orientamenti dettagliati pubblicati dall'Autorità conformemente all'articolo 20, paragrafo 2;
 - b) una descrizione del processo di pretrattamento effettuato per produrre un input di materia plastica idoneo a essere immesso nel processo di decontaminazione, e delle procedure specifiche di controllo della qualità applicate durante la raccolta e il processo di pretrattamento, compresa una specifica dettagliata dell'input di materia plastica pretrattato;
 - c) una descrizione di qualsiasi processo di post-lavorazione della materia plastica riciclata richiesto e dell'uso previsto dei materiali e degli oggetti di materia plastica risultanti, nonché degli usi per i quali non sarebbero idonei, comprese le istruzioni e l'etichettatura pertinenti da fornire ai trasformatori e agli utilizzatori finali dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata;
 - d) un semplice diagramma a blocchi di tutte le operazioni unitarie eseguite nel processo di decontaminazione, che faccia riferimento alle procedure di controllo dell'input, dell'output e della qualità applicate per ogni operazione;
 - e) un diagramma delle tubazioni e della strumentazione del processo di decontaminazione conformemente alla sezione 4.4 della norma ISO 10628-1:2014, che indichi solo la strumentazione pertinente per la decontaminazione;
 - f) una descrizione delle procedure di controllo della qualità applicate ad ogni operazione unitaria del processo di decontaminazione, tra cui:
 - i) i valori dei parametri monitorati come le temperature di funzionamento, le pressioni, le portate e le concentrazioni, e i corrispondenti intervalli accettabili;
 - ii) le analisi di laboratorio e la relativa frequenza; se del caso;
 - iii) le procedure di correzione e di tenuta delle registrazioni; nonché
 - iv) qualsiasi altra informazione che il richiedente ritenga pertinente per fornire una descrizione completa delle procedure di controllo della qualità impiegate.

6. Le informazioni fornite conformemente al paragrafo 5, lettere e) ed f), e le informazioni equivalenti presentate conformemente al paragrafo 5, lettera a), possono essere mantenute riservate a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Articolo 18

Parere dell'Autorità

1. Entro un termine di sei mesi dal ricevimento di una richiesta valida, l'Autorità pubblica un parere in merito alla capacità del processo di riciclaggio di applicare la tecnologia di riciclaggio idonea impiegata in modo che i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati mediante tale processo siano conformi all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e siano sicuri da un punto di vista microbiologico.

L'Autorità può prorogare al massimo per altri sei mesi il termine di cui al primo comma. In tal caso indica i motivi della proroga al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri.

2. L'Autorità può, ove opportuno, invitare il richiedente a integrare le informazioni a corredo della domanda entro un termine specificato, sia per iscritto che mediante una spiegazione orale. Qualora l'Autorità richieda informazioni supplementari, il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso finché non sia stata fornita l'informazione richiesta.

3. L'Autorità:

- a) verifica che le informazioni e i documenti presentati dal richiedente siano conformi all'articolo 17, paragrafo 5, nel qual caso la richiesta è considerata valida;
- b) informa il richiedente, la Commissione e gli Stati membri nel caso in cui la richiesta non sia valida.

4. Il parere dell'Autorità comprende le seguenti informazioni:

- a) l'identificativo e l'indirizzo del richiedente;
- b) il numero assegnato nell'allegato I, tabella 1, alla tecnologia di riciclaggio idonea utilizzata dal processo;
- c) una breve descrizione del processo di riciclaggio che includa una breve descrizione delle fasi del processo di pretrattamento e del processo di post-lavorazione richieste, una caratterizzazione dell'input di materia plastica e le condizioni e le restrizioni d'impiego dell'output;
- d) un diagramma di flusso del processo di decontaminazione che indichi l'ordine delle diverse operazioni unitarie che l'Autorità ha valutato, insieme a una descrizione di ciascuna di tali operazioni e del modo in cui sono controllati i parametri critici per il loro funzionamento;
- e) una valutazione scientifica dell'efficacia di decontaminazione conformemente agli orientamenti di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
- f) una discussione e una conclusione sulla possibilità che il processo di riciclaggio permetta di fabbricare materiali e oggetti di materia plastica riciclati conformi all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e sicuri dal punto di vista microbiologico, compresa un'argomentazione a sostegno delle restrizioni e delle specifiche che secondo l'Autorità dovrebbero essere applicate all'input di materia plastica, alla configurazione e al funzionamento del processo di decontaminazione e all'uso della materia plastica riciclata e dei materiali e oggetti di materia plastica riciclati;
- g) se del caso, eventuali raccomandazioni riguardanti il monitoraggio della conformità del processo di riciclaggio alle condizioni dell'autorizzazione.

Articolo 19

Autorizzazione di un singolo processo di riciclaggio

1. Tenendo conto del parere dell'Autorità, delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame, la Commissione valuta se il singolo processo di riciclaggio è conforme alle condizioni d'impiego della tecnologia di riciclaggio idonea applicata e se produce materiali e oggetti di materia plastica riciclati conformi all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e sicuri dal punto di vista microbiologico.

La Commissione prepara un progetto di decisione, da indirizzare al richiedente, che rilascia o rifiuta l'autorizzazione del processo di riciclaggio. Si applicano l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 e l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.

Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione spiega i motivi della sua decisione.

2. Una decisione di rilascio dell'autorizzazione include i dati seguenti:

- a) un numero di autorizzazione del processo di riciclaggio (*recycling authorisation number*, «RAN»);
- b) la denominazione del processo di riciclaggio;
- c) la tecnologia di riciclaggio, elencata nell'allegato I, per la quale è autorizzato il processo;
- d) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione;
- e) un riferimento al parere dell'Autorità su cui si basa la decisione;
- f) qualsiasi prescrizione specifica per il funzionamento del processo di decontaminazione, del processo di pretrattamento e del processo di post-lavorazione, che integri le prescrizioni generali di cui agli articoli 6, 7 e 8 o all'articolo 9 o vi deroghi;
- g) eventuali prescrizioni specifiche relative al monitoraggio e alla verifica della conformità del processo di riciclaggio alle condizioni dell'autorizzazione;
- h) eventuali condizioni, specifiche e prescrizioni specifiche di etichettatura relative all'uso di materia plastica riciclata ottenuta mediante il processo.

Articolo 20

Orientamenti pubblicati dall'Autorità

1. L'Autorità pubblica orientamenti dettagliati, previo accordo con la Commissione, sulla preparazione e presentazione della richiesta, tenendo conto dei formati standard di dati, se esistenti, conformemente all'articolo 39 *septies* del regolamento (CE) n. 178/2002, che si applica *mutatis mutandis*.

2. Per ciascuna tecnologia di riciclaggio idonea per la quale è richiesta l'autorizzazione di singoli processi di riciclaggio, l'Autorità pubblica orientamenti scientifici che descrivono i criteri di valutazione e l'approccio di valutazione scientifica che utilizzerà per valutare la capacità di decontaminazione di tali processi di riciclaggio. Gli orientamenti specificano le informazioni di cui deve essere corredato il fascicolo della richiesta di autorizzazione di un processo di riciclaggio che applica tale tecnologia specifica.

Articolo 21

Obblighi generali derivanti dall'autorizzazione di un processo di riciclaggio

1. La concessione dell'autorizzazione di un processo di riciclaggio lascia impregiudicata la responsabilità civile e penale dell'operatore economico relativamente al processo di riciclaggio autorizzato, agli impianti di riciclaggio che applicano il processo, alla materia plastica riciclata e ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata ottenuti mediante il processo di riciclaggio, nonché al prodotto alimentare a contatto con tali materiali o oggetti.

2. Il titolare dell'autorizzazione o gli eventuali riciclatori informano immediatamente la Commissione di qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che possa influire sulla valutazione su cui si basa l'autorizzazione.

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

3. Il titolare di un'autorizzazione può permettere a terze parti di gestire, in qualità di riciclatori, un impianto di decontaminazione sotto la sua licenza. Il titolare dell'autorizzazione assicura che tali riciclatori ricevano tutte le informazioni, le istruzioni e il sostegno necessari a garantire che il funzionamento dell'impianto e la materia plastica riciclata risultante siano conformi al presente regolamento.

4. Il titolare dell'autorizzazione comunica senza indugio all'autorità competente del territorio in cui è stabilito e alla Commissione qualsiasi modifica riguardante i suoi referenti, le sue denominazioni commerciali e sociali o altre informazioni incluse nel registro istituito conformemente all'articolo 24, nonché altre informazioni pertinenti all'autorizzazione di un processo di riciclaggio.

5. Il titolare dell'autorizzazione informa immediatamente l'autorità competente del territorio in cui è stabilito e la Commissione nel caso in cui non possa o non intenda più assumersi le proprie responsabilità di titolare dell'autorizzazione conformemente al presente articolo. Il titolare dell'autorizzazione fornisce tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di determinare se l'autorizzazione di un processo di riciclaggio debba essere modificata o revocata.

Articolo 22

Richiesta di modifica di un'autorizzazione da parte del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere una modifica dell'autorizzazione di un processo di riciclaggio.
2. La modifica di cui al paragrafo 1 è soggetta alla procedura di cui agli articoli da 17 a 20, salvo diversamente disposto dal presente articolo.
3. Alla richiesta di cui al paragrafo 1 sono allegati:
 - a) un riferimento alla richiesta originaria;
 - b) una scheda tecnica contenente le informazioni prescritte dall'articolo 17, paragrafo 5, comprese le informazioni della scheda tecnica già presentata in occasione della richiesta originaria conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, e all'articolo 18, paragrafo 2, aggiornata con le modifiche. Tutte le modifiche (cancellazioni e aggiunte) sono chiaramente indicate e visibili nella scheda tecnica;
 - c) una nuova sintesi completa della scheda tecnica in forma standardizzata;
 - d) almeno una scheda di sintesi completa del monitoraggio della conformità relativa a un impianto di decontaminazione che utilizza il processo autorizzato, quale presentata a un'autorità competente conformemente all'articolo 26, e una versione aggiornata che includa tutte le eventuali modifiche che si prevede di apportare in seguito alla modifica richiesta.
4. Qualora la modifica riguardi un trasferimento dell'autorizzazione di un processo di riciclaggio a una terza parte, il titolare dell'autorizzazione lo notifica alla Commissione prima del trasferimento, indicando il nome, l'indirizzo e le informazioni di contatto di tale terza parte. Al momento del trasferimento, esso fornisce alla terza parte l'autorizzazione notificata, la scheda tecnica e tutti i documenti in essa contenuti. La terza parte contatta senza indugio la Commissione con una lettera raccomandata, dichiarando di accettare il trasferimento, di aver ricevuto tutti i documenti e di accettare di adempiere tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento e dall'autorizzazione.

Articolo 23

Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione di un processo di riciclaggio su iniziativa delle autorità competenti, dell'Autorità o della Commissione

1. Di propria iniziativa o in seguito alla richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l'Autorità valuta se il parere, l'autorizzazione di un processo di riciclaggio e/o il processo di riciclaggio siano ancora conformi al presente regolamento, seguendo la procedura di cui all'articolo 18, che si applica mutatis mutandis. L'Autorità può, se necessario, consultare il titolare dell'autorizzazione.

2. Prima di presentare una richiesta conformemente al paragrafo 1, la Commissione o uno Stato membro consulta l'Autorità per stabilire se sia necessaria una nuova valutazione del processo autorizzato sulla base delle informazioni contenute nella richiesta. L'Autorità comunica la propria opinione alla Commissione e, se del caso, allo Stato membro richiedente entro un termine di 20 giorni lavorativi. Se ritiene che non sia necessaria una valutazione, l'Autorità fornisce una spiegazione scritta alla Commissione e, se del caso, allo Stato membro richiedente.

3. Sulla base del parere dell'Autorità pubblicato conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione può decidere di modificare o revocare l'autorizzazione. Se necessario, il processo di riciclaggio o il funzionamento di impianti di decontaminazione specifici può essere sospeso fino a quando tali modifiche non siano messe in atto negli impianti di riciclaggio basati sul processo. Lo stato dell'iscrizione nel registro dell'Unione è modificato di conseguenza.

CAPO VI

REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER I CONTROLLI

Articolo 24

Registro dell'Unione delle tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio, degli schemi di riciclaggio e degli impianti di decontaminazione

1. È istituito un registro pubblico dell'Unione delle nuove tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio, degli schemi di riciclaggio e degli impianti di decontaminazione (il «registro»).

2. Il registro contiene:

- a) i nomi delle nuove tecnologie, i nomi e gli indirizzi degli sviluppatori e l'URL di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- b) i nomi dei processi di riciclaggio autorizzati, i nomi e gli indirizzi dei titolari dell'autorizzazione e l'indicazione della tecnologia su cui si basa ogni processo;
- c) lo stato di autorizzazione di ogni processo di riciclaggio registrato, compresa l'indicazione se l'autorizzazione è sospesa, revocata o soggetta a disposizioni transitorie, e l'ultima data di modifica dello stato di autorizzazione;
- d) la denominazione sociale e l'indirizzo della sede dei riciclatori che gestiscono l'impianto di decontaminazione;
- e) gli indirizzi degli stabilimenti di riciclaggio;
- f) gli impianti di decontaminazione, la tecnologia impiegata, lo stabilimento in cui sono situati e l'eventuale processo autorizzato che applicano;
- g) lo stato di registrazione degli impianti di decontaminazione, compresa l'indicazione se lo stato è «nuova registrazione», «in fase di accertamento», «attivo» o «sospeso», e l'ultima data di modifica di tale stato;
- h) i nomi degli schemi di riciclaggio e i nomi e gli indirizzi del soggetto che gestisce lo schema;
- i) le marcature prescritte dall'articolo 9, paragrafo 5;
- j) se del caso, le informazioni prescritte dall'articolo 19, paragrafo 2;
- k) riferimenti incrociati tra tecnologie, processi, schemi, riciclatori e impianti e schemi.

3. Nel registro le informazioni di cui sopra sono organizzate in tabelle. Ai seguenti elementi sono assegnati dei numeri unici:

- ai processi di riciclaggio autorizzati è assegnato un numero di autorizzazione al riciclaggio (*recycling authorisation number*, «RAN»);
- ai riciclatori è assegnato un numero di operatore di riciclaggio (*recycler operator number*, «RON»);
- agli impianti di decontaminazione è assegnato un numero di impianto di riciclaggio (*recycling installation number*, «RIN»);

- agli schemi di riciclaggio è assegnato un numero di schema di riciclaggio (*recycling scheme number*, «RSN»);
 - agli stabilimenti di riciclaggio è assegnato un numero di stabilimento di riciclaggio (*recycling facility number*, «RFN»);
 - alle nuove tecnologie di riciclaggio è assegnato un numero di nuova tecnologia (*novel technology number*, «NTN»).
4. Il registro è reso accessibile al pubblico.

Articolo 25

Registrazione dei riciclatori e degli impianti di decontaminazione

1. I riciclatori soddisfano le seguenti prescrizioni amministrative:
 - a) almeno 30 giorni lavorativi prima della data di inizio della produzione di materia plastica riciclata in un impianto di decontaminazione, il riciclatore notifica l'impianto e l'indirizzo dello stabilimento in cui è situato o il numero dello stabilimento alla Commissione e all'autorità competente del territorio in cui è situato l'impianto, nonché il proprio numero di registrazione se il riciclatore è già registrato, il numero di autorizzazione al riciclaggio se egli applica un processo autorizzato, e il numero della tecnologia idonea o nuova, a seconda dei casi;
 - b) al momento della notifica del suo primo impianto di decontaminazione conformemente alla lettera a), il riciclatore notifica la sua denominazione sociale, i suoi referenti e l'indirizzo della sua sede alla Commissione e all'autorità competente del territorio in cui è situata la sede;
 - c) il riciclatore dispone, nell'impianto di riciclaggio, di una scheda di sintesi del monitoraggio della conformità compilata conformemente all'allegato II, che è stata presentata all'autorità competente conformemente all'articolo 26.
2. A seguito della notifica conformemente al paragrafo 1, lettera a), l'impianto è iscritto nel registro dell'Unione e lo stato di registrazione conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera g), è «nuova registrazione».
3. La notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), comprende un riferimento al processo di riciclaggio autorizzato su cui si basa il funzionamento dell'impianto di decontaminazione, all'eventuale tecnologia idonea o nuova che esso applica e, se del caso, allo schema di riciclaggio cui è soggetto.
4. Il riciclatore notifica alla Commissione e all'autorità competente del territorio in cui è situato l'impianto di decontaminazione o è stabilito il riciclatore, a seconda dei casi, qualsiasi modifica delle informazioni per la registrazione fornite conformemente al presente articolo.

Articolo 26

Scheda di sintesi del monitoraggio della conformità e verifica del funzionamento di un impianto di decontaminazione

1. I riciclatori redigono la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità per ogni impianto di decontaminazione sotto il loro controllo utilizzando il modello fornito nell'allegato II o, nel caso di una nuova tecnologia, il modello fornito dallo sviluppatore, se diverso.

La scheda di sintesi del monitoraggio della conformità fornisce una sintesi che descrive chiaramente l'impianto di riciclaggio, il suo funzionamento, le procedure e i documenti pertinenti in modo da dimostrarne la conformità al presente regolamento.

I riciclatori tengono conto degli orientamenti applicabili pubblicati dalla Commissione per quanto riguarda la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità, nonché della situazione particolare dello stabilimento di riciclaggio interessato in cui è situato l'impianto.

2. I riciclatori presentano la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità all'autorità competente del territorio in cui è situato l'impianto di decontaminazione entro un mese dalla data di inizio della produzione di materia plastica riciclata mediante tale impianto. L'autorità competente notifica senza indugio alla Commissione il ricevimento della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità. Lo stato della registrazione conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera g), passa a «in fase di accertamento».

3. L'autorità competente verifica se le informazioni fornite nella scheda di sintesi del monitoraggio della conformità rispettano il presente regolamento e a tal fine effettua un controllo dell'impianto di riciclaggio conformemente all'articolo 27.

Se non è possibile accertare la conformità, l'autorità competente chiede al riciclatore di aggiornare le informazioni nella scheda di sintesi del monitoraggio della conformità o il funzionamento dell'impianto di riciclaggio o entrambi, a seconda dei casi.

Una volta accertata la conformità, l'autorità competente ne informa la Commissione. Lo stato della registrazione conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera g), passa ad «attivo».

4. Se l'autorità competente non informa la Commissione dell'accertamento della conformità entro un anno dalla data di inizio della produzione di materia plastica riciclata nell'impianto di decontaminazione, lo stato della registrazione conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera g), è modificato in «sospeso».

Se lo stato di un impianto di decontaminazione è «sospeso» per un anno, la voce relativa all'impianto è rimossa dal registro.

CAPO VII

CONTROLLI UFFICIALI

Articolo 27

Controlli ufficiali sugli impianti di riciclaggio

I controlli ufficiali sugli impianti di riciclaggio e sui riciclatori comprendono in particolare gli audit conformemente all'articolo 14, lettera i), del regolamento (UE) 2017/625.

Tali audit sono integrati da:

- a) una valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione conformemente all'articolo 14, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625;
- b) un esame a norma dell'articolo 14, lettere a) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità redatta conformemente all'articolo 26 e, sulla base di tale scheda di sintesi, dei controlli che gli operatori hanno predisposto e dei documenti e delle registrazioni di cui alla scheda di sintesi.

Articolo 28

Non conformità della materia plastica riciclata

1. Un'autorità competente stabilisce che un lotto di materia plastica riciclata non è conforme se durante i controlli ufficiali riscontra che:

- a) il riciclatore lo ha immesso sul mercato senza una documentazione o un'etichettatura adeguata;
- b) il riciclatore non può dimostrare, sulla base delle sue registrazioni e di altra documentazione, che è stato fabbricato conformemente al presente regolamento;
- c) il lotto è stato fabbricato in un impianto di riciclaggio che non è stato gestito conformemente al presente regolamento per un periodo stabilito conformemente al paragrafo 3.

2. In caso di accertamento di non conformità di uno o più lotti, l'autorità competente intraprende le azioni appropriate conformemente all'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625.

3. Il funzionamento di un impianto di riciclaggio è considerato non conforme al presente regolamento quando l'autorità competente accerta che:

- a) almeno due lotti non sono conformi in base al paragrafo 1, lettera b), a causa di carenze nel funzionamento dell'impianto di riciclaggio, e che tali carenze, per loro natura, possono interessare altri lotti;
- b) la fabbricazione di materia plastica riciclata nell'impianto di riciclaggio non è conforme alle prescrizioni generali stabilite nel presente regolamento e, se del caso, alle prescrizioni specifiche applicabili alla tecnologia di riciclaggio idonea impiegata e al processo di riciclaggio utilizzato, o alle prescrizioni applicabili alla nuova tecnologia impiegata, o
- c) se del caso, non ha potuto verificare la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, entro un anno dalla data di inizio della produzione di materia plastica riciclata nell'impianto di decontaminazione.

Quando accerta che il funzionamento di un impianto di riciclaggio non è conforme al presente regolamento, l'autorità competente stabilisce il periodo in cui ciò è avvenuto, tenendo conto di tutti gli elementi di prova disponibili o della loro assenza. Nel caso del primo comma, lettera c), si tratta dell'intero periodo di funzionamento dell'impianto di riciclaggio.

4. Se l'autorità competente ritiene che siano necessarie modifiche all'impianto di riciclaggio, l'uso di una parte dell'impianto di decontaminazione può essere sospeso. Se si prevede che superi i due mesi, tale sospensione è indicata nel registro dell'Unione conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera g).

CAPO VIII

DOCUMENTAZIONE DI CONFORMITÀ

Articolo 29

Prescrizioni specifiche per le dichiarazioni di conformità per riciclatori e trasformatori

1. I riciclatori forniscono una dichiarazione di conformità conformemente alla descrizione e al modello di cui all'allegato III, parte A.

2. La dichiarazione di conformità contiene istruzioni per i trasformatori sufficienti a garantire che questi ultimi possano trasformare ulteriormente la materia plastica riciclata in materiali e oggetti di materia plastica riciclata conformi all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004. Tali istruzioni si basano sulle specifiche, sulle prescrizioni o sulle restrizioni stabilite per la tecnologia di riciclaggio impiegata e, se del caso, per il processo di riciclaggio utilizzato.

3. I trasformatori forniscono una dichiarazione di conformità conformemente alla descrizione e al modello di cui all'allegato III, parte B.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 282/2008 è abrogato.

*Articolo 31***Disposizioni transitorie**

1. I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata ottenuti mediante un processo di riciclaggio basato su una tecnologia di riciclaggio idonea per la quale il presente regolamento prevede l'autorizzazione individuale dei processi di riciclaggio e per la quale è stata presentata una domanda valida all'autorità competente conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 282/2008, o per la quale è presentata una richiesta conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, o all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento al più tardi possono essere immessi sul mercato fino al ritiro della richiesta da parte del richiedente o fino all'adozione, da parte della Commissione, di una decisione che rilascia o rifiuta l'autorizzazione del processo di riciclaggio a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.
2. Le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 282/2008 per l'autorizzazione di processi di riciclaggio basati su una tecnologia di riciclaggio che non figura tra le tecnologie di riciclaggio idonee nell'allegato I al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e per i cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata sono considerate estinte.
3. I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata ottenuti mediante processi di riciclaggio basati su una tecnologia di riciclaggio che non è considerata idonea a norma del presente regolamento possono continuare a essere immessi sul mercato solo fino al 10 luglio 2023, salvo qualora siano fabbricati mediante un impianto di riciclaggio gestito ai fini dello sviluppo di una nuova tecnologia conformemente al capo IV.
4. Ai fini del presente regolamento, la data di avviamento di un impianto di decontaminazione che è stato utilizzato per produrre materia plastica riciclata prima del 10 ottobre 2022 è il 10 dicembre 2022 per un impianto di decontaminazione basato su una tecnologia di riciclaggio idonea, oppure il 10 giugno 2023 per un impianto di decontaminazione utilizzato per lo sviluppo di una nuova tecnologia conformemente al capo IV.
5. In deroga al termine di cui all'articolo 10, paragrafo 2, gli sviluppatori di tecnologie già in uso per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica riciclata prima del 10 ottobre 2022 forniscono le informazioni richieste conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, e pubblicano la relazione richiesta conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, entro il 10 aprile 2023. Il termine di cinque mesi di cui all'articolo 10, paragrafo 8, primo comma, si applica a decorrere dalla data in cui l'autorità competente riceve le informazioni conformemente all'articolo 10, paragrafo 3. Non si applica la possibilità per un'autorità competente di differire l'entrata in funzione del primo impianto di decontaminazione di cui all'articolo 10, paragrafo 8, secondo comma.
6. Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare materiali e oggetti di materia plastica riciclata legalmente immessi sul mercato per imballare i prodotti alimentari e immetterli sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.

*Articolo 32***Disposizioni transitorie specifiche applicabili alla fabbricazione di materiali e oggetti in cui la materia plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale**

1. Le seguenti prescrizioni aggiuntive si applicano al funzionamento degli impianti di riciclaggio che hanno già prodotto materiali e oggetti di materia plastica riciclata in cui la materia plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale di materia plastica prima del 10 ottobre 2022:
 - i) l'impianto di decontaminazione in cui è fabbricata la materia plastica riciclata e qualsiasi impianto in cui si effettua il processo di post-lavorazione che aggiunge la barriera funzionale sono inclusi in un elenco di impianti presentato dallo sviluppatore che notifica la tecnologia di riciclaggio specifica impiegata da tutti gli impianti dell'elenco conformemente all'articolo 10, paragrafo 2; e
 - ii) i risultati delle prove di migrazione, delle prove di provocazione (*challenge test*) e/o della modellizzazione della migrazione, a seconda dei casi e della loro applicabilità alla tecnologia di riciclaggio notificata e alle specifiche del processo che l'impianto di riciclaggio applica, dimostrano inequivocabilmente che la barriera funzionale, tenuto conto del livello di contaminazione della materia plastica riciclata, è in grado di agire come una barriera funzionale conformemente al regolamento (UE) n. 10/2011 per tutta la durata prevedibile di conservazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata fabbricati, che comprende il periodo a partire dalla loro fabbricazione e la durata massima di conservazione dei prodotti alimentari imballati, se del caso.

Lo sviluppatore comunica all'autorità competente e alla Commissione l'elenco di cui al punto i) e una relazione di studio contenente i risultati delle prove di cui al punto ii) entro il 10 aprile 2023. La relazione iniziale pubblicata conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, contiene una sintesi esauriente dello studio.

2. I singoli riciclatori, trasformatori o altri operatori che partecipano alla fabbricazione dei materiali di cui al paragrafo 1 non agiscono come sviluppatori conformemente al punto i). Nel caso in cui lo sviluppatore di una specifica tecnologia corrisponda al singolo riciclatore, trasformatore o altro operatore che utilizza l'impianto o parte di esso, o non possa essere identificato, non esista più o non sia disposto ad assumersi gli obblighi di cui al presente regolamento, almeno uno degli operatori che utilizzano l'impianto aderisce a un consorzio o a un'associazione che possa agire come sviluppatore per suo conto, o chiede a una terza parte indipendente di agire come sviluppatore. Se riceve più richieste da tali operatori, il consorzio, l'associazione o la terza parte raggruppa le richieste in base all'equivalenza tecnica degli impianti e dei processi di riciclaggio applicati allo scopo di ridurre al minimo il numero di tecnologie notificate.

3. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, i riciclatori che gestiscono impianti di decontaminazione notificati dallo stesso sviluppatore possono accettare di monitorare i livelli di contaminazione solo in un terzo degli impianti inclusi nell'elenco fornito conformemente al paragrafo 1, punto i), a condizione che gli impianti in cui è effettuato il monitoraggio figurino in tale elenco, che il monitoraggio sia effettuato presso tutti gli stabilimenti di riciclaggio e che la solidità della strategia generale di campionamento non sia compromessa.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 13, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 10 ottobre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

Tecnologie di riciclaggio idonee di cui all'articolo 3

La tabella 1 contiene le seguenti informazioni:

Colonna 1: numero assegnato alla tecnologia di riciclaggio;

Colonna 2: nome della tecnologia di riciclaggio;

Colonna 3: tipi di polimeri che la tecnologia di riciclaggio permette di riciclare;

Colonna 4: breve descrizione della tecnologia di riciclaggio e riferimento a una descrizione dettagliata nella tabella 3;

Colonna 5: tipo di input che la tecnologia di riciclaggio può decontaminare; in questo ambito, si intende per:

— PCW: «rifiuti post-consumo» (*post-consumer waste*): i rifiuti di materia plastica raccolti conformemente all'articolo 6;

— FG: «per uso alimentare» (*food-grade*): la materia plastica che, come materiale primario, era conforme al regolamento (UE) n. 10/2011;

— «PCW per uso non alimentare»: gli imballaggi che non sono stati utilizzati per imballare prodotti alimentari e che possono non essere stati fabbricati in piena conformità al regolamento (UE) n. 10/2011 e altri materiali di materia plastica post-consumo che non erano destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

— «% per uso non alimentare» (% p/p): la quantità massima di PCW per uso non alimentare presente nell'input;

Colonna 6: il tipo di output fabbricato tramite la tecnologia di riciclaggio;

Colonna 7: se nella colonna 7 è indicato «sì», i singoli processi di riciclaggio devono essere autorizzati conformemente agli articoli da 17 a 19;

Colonna 8: riferimento alla tabella 4 sulle specifiche e sulle prescrizioni applicabili all'uso della tecnologia conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), a integrazione delle prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 8;

Colonna 9: deroghe agli articoli da 6 a 8 conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), e deroghe all'articolo 9, paragrafo 8;

Colonna 10: se nella colonna 10 è indicato «sì», la tecnologia di riciclaggio deve essere utilizzata solo nell'ambito di uno schema di riciclaggio conformemente all'articolo 9.

Tabella 1

Elenco delle tecnologie di riciclaggio idonee

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Numero della tecnologia di riciclaggio	Nome della tecnologia	Tipo di polimero (specifica dettagliata nella tabella 2)	Breve descrizione della tecnologia di riciclaggio (specifica dettagliata nella tabella 3)	Specifica dell'input di materia plastica	Specifica dell'output	Soggetto ad autorizzazione dei singoli processi	Specifiche e prescrizioni (riferimento alla tabella 4)	Deroghe (riferimento alla tabella 5)	Si applica lo schema di riciclaggio
1	Riciclaggio meccanico del PET post-consumo	PET (2.1)	Riciclaggio meccanico (3.1)	Solo PCW di PET contenente al massimo il 5 % di materiali e articoli che sono stati utilizzati a contatto con materiali o sostanze non alimentari	PET decontaminato, materiali e oggetti finali da non utilizzare nei forni a microonde e nei forni convenzionali; ulteriori specifiche possono applicarsi all'output dei singoli processi	Sì	-	-	No
2	Riciclaggio a partire da cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata	Tutti i polimeri fabbricati come materiali primari conformemente al regolamento (UE) n. 10/2011	Pulizia di base e decontaminazione microbiologica durante il rimodellamento (3.2)	Materiali e oggetti di materia plastica non contaminati chimicamente, prodotti a partire da un unico polimero o da polimeri compatibili, che sono stati utilizzati o erano destinati a essere utilizzati nelle stesse condizioni d'impiego e ottenuti esclusivamente mediante un ciclo di prodotto in una catena chiusa e controllata, ad esclusione della raccolta presso i consumatori	Materiali e oggetti rimodellati destinati a essere utilizzati per lo stesso scopo e nelle stesse condizioni d'impiego dei materiali e degli oggetti che circolano nello schema di riciclaggio da cui è stato ottenuto l'input di materia plastica	No	4.1	-	Sì

Tabella 2

Specifica dettagliata dei polimeri

Numero di riferimento	Acronimo	Numero resina e/o simbolo di riciclaggio, se presente ⁽¹⁾	Specifica dettagliata ai fini del presente regolamento
2.1	PET	1	polimero di polietilentereftalato ottenuto dalla policondensazione dei comonomeri etilenglicole e acido tereftalico o tereftalato di dimetile, il cui scheletro polimerico contiene fino al 10 % p/p di altri comonomeri di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) n. 10/2011, come l'acido isoftalico e il dietilenglicole

⁽¹⁾ come definito nella decisione 97/129/CE, ASTM D7611 o GB/T 16288-2008

Tabella 3

Descrizione dettagliata della tecnologia di decontaminazione

Numero di riferimento	Nome	Descrizione dettagliata
3.1	Riciclaggio meccanico	<p>Questa tecnologia di riciclaggio recupera la materia plastica raccolta attraverso processi meccanici e fisici, che sono generalmente la selezione, la frantumazione, il lavaggio, la separazione dei materiali, l'asciugatura e la ricristallizzazione, per produrre un input di materia plastica che conservi l'identità chimica della materia plastica raccolta.</p> <p>La fase critica di questa tecnologia di riciclaggio è la decontaminazione, durante la quale l'input di materia plastica è sottoposto, per almeno un tempo minimo, al calore, in condizioni di vuoto o sotto un flusso di gas, al fine di rimuovere la contaminazione accidentale fino a un livello non preoccupante per la salute. Questa fase può essere seguita da ulteriori fasi di riciclaggio e conversione, come la filtrazione, la rigranulazione, la miscelazione, l'estrusione e lo stampaggio.</p> <p>L'uso di questa tecnologia di riciclaggio conserva le catene polimeriche che costituiscono la materia plastica e può aumentare il loro peso molecolare. Potrebbe anche verificarsi una leggera diminuzione non intenzionale del peso molecolare.</p>
3.2	Riciclaggio da cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata	<p>Una tecnologia di riciclaggio che ricicla l'input di materia plastica proveniente unicamente da soggetti che partecipano a cicli chiusi costituiti da fasi di fabbricazione, distribuzione o ristorazione e che partecipano a uno schema di riciclaggio conformemente all'articolo 9.</p> <p>L'input di materia plastica proviene unicamente da materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e utilizzati a tal fine, ed è possibile escludere qualsiasi contaminazione diversa dai residui superficiali derivanti dai prodotti alimentari e dall'etichettatura. L'input di materia plastica può contenere materiali e articoli triturati, così come ritagli e scarti dalla produzione di materiali e articoli di materia plastica. Lo schema esclude la raccolta di materiali e oggetti come input di materia plastica se questi sono stati forniti ai consumatori per essere utilizzati al di fuori dei locali e/o del controllo dei soggetti che partecipano allo schema di riciclaggio.</p> <p>La tecnologia di decontaminazione applicata nell'ambito di questa tecnologia di riciclaggio prevede una decontaminazione microbiologica ad alta temperatura durante il rimodellamento, preceduta da una pulizia di base delle superfici tramite lavaggio o altri mezzi idonei a preparare il materiale per il rimodellamento. È inoltre possibile aggiungere nuova materia plastica per evitare la perdita di qualità della materia plastica riciclata, che la renderebbe inadatta all'uso cui è destinata.</p> <p>La materia plastica riciclata è utilizzata unicamente per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati al contatto con gli stessi prodotti alimentari e nelle stesse condizioni dei materiali e degli oggetti raccolti e per i quali è stata inizialmente verificata la conformità al regolamento (UE) n. 10/2011.</p>

Tabella 4

Specifiche e prescrizioni applicabili all'uso della tecnologia conformemente all'articolo 4, paragrafo 4

Numero di riferimento	Specifiche/prescrizioni
4.1	<p>a) la tecnologia e il suo funzionamento devono corrispondere pienamente alla descrizione fornita nella tabella 3, punto 3.2;</p> <p>b) se sono soggetti a riutilizzo all'interno della catena di distribuzione, senza operazioni di riciclaggio, i materiali devono essere puliti regolarmente e sufficientemente per evitare l'accumulo di residui provenienti da prodotti alimentari, uso ed etichettatura;</p> <p>c) l'uso, il riutilizzo, la pulizia secondo la lettera b) e il riciclaggio devono essere realizzati in modo da evitare la contaminazione accidentale dell'input di materia plastica che non può essere rimossa con la pulizia delle superfici;</p> <p>d) deve essere escluso l'uso di etichette o stampe sui materiali e sugli oggetti di materia plastica che non possono essere completamente rimosse con la pulizia eseguita prima del rimodellamento;</p> <p>e) il documento fornito conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, deve fornire istruzioni e procedure esplicite agli operatori del settore alimentare che partecipano allo schema di riciclaggio per evitare l'introduzione di materiale esterno e la contaminazione accidentale;</p> <p>f) l'input di materia plastica e la materia plastica riciclata devono sempre essere pienamente conformi al regolamento (UE) n. 10/2011; i costituenti della materia plastica che si sono accumulati a causa del riciclaggio ripetuto, come i residui di additivi o i prodotti di degenerazione, devono essere considerati sostanze aggiunte non intenzionalmente conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 10/2011. La loro presenza non deve superare un livello considerato non sicuro in una valutazione dei rischi conformemente all'articolo 19 di tale regolamento. Laddove necessario per garantire la qualità dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata, deve essere aggiunta nuova materia plastica fabbricata conformemente a tale regolamento;</p> <p>g) esistono prove scientifiche documentate che dimostrano che i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclati nell'ambito dello schema non rappresentano un rischio per la salute umana causato:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dall'accumulo di costituenti della materia plastica, come residui di additivi o prodotti di degenerazione derivanti dal riciclaggio ripetuto; o — dalla presenza di residui comuni provenienti da altre fonti come prodotti alimentari, detersivi ed etichette.

Tabella 5

Deroghe applicabili all'uso della tecnologia conformemente all'articolo 4, paragrafo 5

Numero di riferimento	Specifiche/prescrizioni

ALLEGATO II

Modello di scheda di sintesi del monitoraggio della conformità conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/1616

Il modello deve essere compilato tenendo conto delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione e del suo allegato B.

Abbreviazioni utilizzate in questo documento conformemente al regolamento (CE) n. 2023/2006:

QA: valutazione della qualità (*Quality Assessment*)

SOP: procedura operativa standard (*Standard Operating Procedure*)

Codice SOP: un codice SOP è composto da due numeri, il numero della SOP e il numero del documento in cui è descritta nel formato SOPNr — DocNr; il numero del documento deve corrispondere al numero del documento elencato nella sezione 2.3, il numero SOP al sistema di numerazione del riciclatore.

1. SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE

I numeri (RIN, RFN, RON, RAN, NTN) di cui alla presente sezione devono corrispondere ai numeri del registro dell'Unione stabiliti conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/1616.

1.1 **Identificazione dell'impianto di riciclaggio**

Nome dell'impianto	
Tecnologia di riciclaggio applicata conformemente all'allegato I	
Numero del registro dell'UE [numero dell'impianto di riciclaggio (<i>Recycling Installation Number</i>), «RIN»]	
Indirizzo dello stabilimento	
Numero dello stabilimento di riciclaggio (<i>Recycling Facility Number</i> , «RFN»)	
Recapiti	
Posizione/ruolo dei referenti	
Eventuali numeri dei registri nazionali pertinenti	
Data di notifica [articolo 25, paragrafo 1, lettera a)]	

1.2. **Identificazione del riciclatore**

Denominazione sociale	
Numero del registro dell'UE [numero dell'operatore di riciclaggio (<i>Recycler Operator Number</i>), «RON»]	
Indirizzo della sede	
Recapiti	
Posizione/ruolo del referente principale	
Eventuali numeri dei registri nazionali pertinenti	
Titolare dell'autorizzazione? (Sì/No/Non pertinente)	

1.3. Decisione di autorizzazione del processo di riciclaggio o nuova tecnologia

A: identificazione della decisione di autorizzazione o della nuova tecnologia utilizzata dal processo applicato dall'impianto:

Numero del registro dell'UE, ossia numero di autorizzazione del processo di riciclaggio (<i>Recycling Authorisation Number</i> , «RAN»), numero della nuova tecnologia (<i>Novel Technology Number</i> , «NTN»)	
---	--

B: titolare dell'autorizzazione o sviluppatore della nuova tecnologia

Nome del titolare dell'autorizzazione (*)/dello sviluppatore della tecnologia (**), a seconda dei casi	
Indirizzo	
Recapiti	
Posizione/ruolo	

(*) Il nome del titolare dell'autorizzazione e il suo indirizzo devono essere gli stessi figuranti nella decisione di autorizzazione.

(**) Lo sviluppatore della tecnologia che ha notificato la nuova tecnologia utilizzata dal processo applicato dall'impianto, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.

1.4. Riferimenti ai documenti utilizzati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Numero della domanda EFSA	
Data di pubblicazione del parere EFSA	
Numero di pubblicazione (numero di atto) EFSA	
Numero della decisione sulla riservatezza	
Data della decisione sulla riservatezza	

1.5. Ulteriori responsabili per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio

Nome	Posizione/ruolo	Recapiti

2. SEZIONE 2: FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RICICLAGGIO

2.1. Dichiarazioni scritte

Per le sezioni 2.1.1 e 2.1.2 si applica un massimo di 3 000 caratteri spazi inclusi

2.1.1 Dichiarazione del riciclatore sulla produzione e sulla qualità della materia plastica riciclata

2.1.2 Dichiarazione del riciclatore sulla corrispondenza al processo autorizzato

Questa sezione è applicabile solo ai processi autorizzati.

2.2 Operazioni di riciclaggio nello stabilimento di riciclaggio

In questa sezione devono essere fornite le seguenti informazioni:

- un diagramma delle principali fasi di fabbricazione che fanno parte del processo di riciclaggio e che vengono effettuate nello stabilimento di riciclaggio («diagramma del sito»);
- una tabella che descrive tali fasi di fabbricazione e i flussi di materiali che le collegano presso lo stabilimento di riciclaggio e che corrispondono a tale diagramma.

2.2.1. Diagramma delle principali fasi di fabbricazione che vengono effettuate nello stabilimento di riciclaggio (diagramma del sito)

2.2.2. Descrizione delle principali fasi di fabbricazione che vengono effettuate nello stabilimento di riciclaggio e dei flussi che le collegano

Numero della fase	Nome	Descrizione	Tonnellaggio medio trasformato per anno
Numero del flusso	Nome	Descrizione	Dimensione media del flusso

2.3. Documenti interni

Fornire un elenco completo dei documenti pertinenti per il funzionamento del processo, la gestione della qualità e le altre procedure amministrative ad esso correlate, nonché dei documenti relativi all'autorizzazione. I documenti devono essere numerati e tali numeri devono essere usati nella sezione 3 come riferimento ad essi. Il riciclatore può applicare il proprio sistema di numerazione.

Tipo di documento	Numero del documento	Fase di produzione correlata	Titolo	Descrizione	Data, versione, autore

2.4. Definizioni dei lotti

I seguenti lotti devono essere definiti secondo la tabella seguente:

- lotto di entrata: la materia plastica non lavorata che entra nello stabilimento di riciclaggio proveniente dai fornitori;
- lotto di input: l'input di materia plastica lavorato presso lo stabilimento e immesso nella fase di decontaminazione;
- lotto di output: la materia plastica riciclata risultante dalla fase di decontaminazione; nonché
- lotto di uscita: la materia plastica riciclata (o i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata) che esce dallo stabilimento per essere ulteriormente lavorata o utilizzata.
- Qualsiasi altro lotto intermedio corrispondente a un controllo QA.

Se il lotto di entrata o di input è lo stesso perché non si effettuano ulteriori controlli QA, deve essere definito solo il lotto di input. Lo stesso approccio deve essere usato per i lotti di output e di uscita. Quando ci sono diversi tipi di lotti di entrata e/o uscita, questi devono essere definiti separatamente e deve essere loro attribuita una denominazione significativa.

La QA deve essere numerata allo stesso modo del diagramma del sito (sezione 2.2.1)

Tipo di lotto	Interno Nome del lotto	N. flusso/QA	Definizione/ descrizione	Gamma di dimensioni standard	Norma di rintracciabilità

2.5. Diagramma di processo dell'impianto di decontaminazione

Aggiungere un diagramma delle tubazioni e della strumentazione conformemente alla sezione 4.4 della norma ISO 10628-1:2014, tenendo conto della norma ISO 10628-2.

2.6. Controllo delle operazioni critiche di decontaminazione

La tabella che segue deve includere un riferimento ai passaggi, alle fasi o alle operazioni che l'EFSA ha identificato come critiche, un criterio di controllo per ogni parametro critico, gli strumenti di controllo coinvolti e la descrizione delle azioni correttive in caso di mancato superamento del criterio di controllo. Se necessario, devono essere aggiunte ulteriori informazioni sulla valutazione delle norme complesse relative ai controlli.

Operazione critica (e riferimento al parere dell'EFSA)	Criterio di controllo	Strumento di misurazione o di controllo (riferimento alla sezione 2.5)	Breve descrizione delle azioni correttive se la norma relativa ai controlli non è rispettata	Codice SOP (SOPNr — DocNr)

2.6.1. Ulteriori informazioni sulle norme complesse relative ai controlli

2.7. Procedura operativa standard pertinente per il funzionamento

La tabella seguente deve fornire un riferimento a ciascuna SOP utilizzata per il funzionamento dell'impianto, fornire una breve descrizione della stessa e indicare il luogo in cui viene effettuata.

Codice SOP	Breve descrizione	Luogo

3. SEZIONE 3: VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

3.1. Elenco delle fasi di valutazione della qualità

Ogni fase di QA deve essere descritta utilizzando la tabella seguente:

Fase di QA e numero	Nome della valutazione	Definizione/ descrizione	Criterio	Registrazioni	Codice SOP (SOPNr — DocNr)

Le fasi devono essere almeno quattro (a meno che non vi sia alcuna differenza tra entrata e input o uscita e output — cfr. sezione 2.4):

- fase di entrata (la prima fase di QA in cui il materiale entra nello stabilimento);
- fase di input (in cui l'input di materia plastica entra nel processo di decontaminazione);
- fase di output (in cui il materiale esce dal processo di decontaminazione);
- fase di uscita (in cui la materia plastica riciclata o i materiali e gli articoli di materia plastica riciclata escono dallo stabilimento).

Ulteriori fasi intermedie devono essere aggiunte, se necessario, per la qualità del materiale in altre fasi. A tali fasi intermedie deve essere attribuita una denominazione significativa.

3.2. Procedure operative standard pertinenti applicate nelle fasi di QA

La tabella seguente deve fornire un riferimento a ciascuna procedura operativa standard utilizzata nelle fasi di QA, fornire una breve descrizione della stessa e indicare il luogo in cui viene effettuata.

N. della valutazione della qualità (QA) (rif. 3.1)	Codice SOP (SOPNr — DocNr)	Breve descrizione	Luogo (della QA)

4. SEZIONE 4: ARCHIVIO DELLE REGISTRAZIONI

4.1. Sistemi di registrazione delle valutazioni della qualità

N. della valutazione della qualità (rif. 3.1)	Nome	Definizione/descrizione	Luogo	Back-up	Codice SOP (SOPNr — DocNr)	Prevenzione delle modifiche

4.2. Elenco dei codici delle procedure operative standard per il sistema di registrazione

N. della valutazione della qualità (rif. 3.1)	Codice SOP (SOPNr — DocNr)	Breve descrizione	Luogo (di inserimento nel sistema di registrazione)

4.3. Altre registrazioni/altri sistemi pertinenti

Procedura	Descrizione/Documentazione

ALLEGATO III

Modelli di dichiarazione di conformità

PARTE A

Dichiarazione di conformità che deve essere utilizzata dai riciclatori

DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ dei RICICLATORI al REGOLAMENTO (UE) 2022/1616

Il sottoscritto dichiara a nome di [AGGIUNGERE IL NOME DEL RICICLATORE], quale identificato nella sezione 1.1, che la materia plastica riciclata identificata nella sezione 1.2 è stata prodotta conformemente al regolamento (UE) 2022/1616. Il materiale riciclato cui si applica la presente dichiarazione è idoneo a essere utilizzato a contatto con i prodotti alimentari, a condizione che sia utilizzato conformemente alle restrizioni di cui alla sezione 3 della presente dichiarazione, alle istruzioni contenute nella presente dichiarazione e all'etichettatura del prodotto.

Con la presente attesto che il contenuto della presente dichiarazione è corretto per quanto a mia conoscenza e conforme al regolamento (UE) 2022/1616.

Sezione 1: identificazione

1.1 Riciclatore		1.2 Prodotto riciclato		1.3 Autorità competente	
1.1.1 Nome		1.2.1 Denominazione commerciale/designazione		1.3.1 Nome	
1.1.2 FCM-RON *		1.2.2 Lotto n.		1.3.2 Indirizzo	
1.1.3 Paese		1.2.3 FCM-RIN *		1.3.3 Paese/regione	
1.1.4 FCM-RFN *		1.2.4 Altre informazioni		1.3.4 Numero di registrazione assegnato	

Sezione 2: Conformità

2.1 Base per l'autorizzazione o il permesso di operare (barrare una sola casella)

2.1.1	<input type="checkbox"/>	Decisione di autorizzazione	RAN *	
2.1.2	<input type="checkbox"/>	Schema di riciclaggio	RSN *	
2.1.3	<input type="checkbox"/>	Non si richiede alcuna autorizzazione né alcuno schema di riciclaggio		
2.1.4	<input type="checkbox"/>	Nuova tecnologia	NTN *	

2.2 Risultati della valutazione di conformità come elencati nelle fasi obbligatorie di valutazione della qualità nell'allegato II, tabella 3.1; obbligatorio solo se la casella 2.1.1 è barrata

Nota importante: i campi da 2.2.2 a 2.2.4 possono essere lasciati vuoti, purché il campo 2.2.5 sia spuntato

Fase **	Criteri di decisione e risultati	Numeri dei lotti
2.2.1 Uscita		
2.2.2 Entrata		
2.2.3 Input		
2.2.4 Output		
2.2.5	Il sottoscritto conferma che le informazioni richieste nei campi da 2.2.2 a 2.2.4 saranno messe a disposizione dell'autorità competente su sua richiesta, entro tre giorni lavorativi.	<input type="checkbox"/>

Sezione 3: istruzioni e informazioni per gli utilizzatori del prodotto

3.1	Istruzioni per i trasformatori	
3.1.1	Contenuto di riciclato massimo (p/p %)	%
3.1.2	Contenuto di riciclato presente (p/p %)	%
3.1.3	Restrizioni d'uso **	
3.1.4	Altre istruzioni	
3.2	Istruzioni per gli utilizzatori a valle della catena di fornitura, compresi gli utilizzatori finali	
3.2.1	Restrizioni d'uso **	
3.2.2	Sintesi dell'etichettatura	
3.2.3	Altre istruzioni	

Sezione 4: firma

4.1	Firma e timbro dell'impresa
4.2	Nome del firmatario
4.3	Ruolo/posizione del firmatario
4.4	Data e luogo

* RAN — numero di autorizzazione al riciclaggio; RON — numero dell'operatore di riciclaggio (riciclatori); RIN — numero dell'impianto di riciclaggio; RSN — numero dello schema di riciclaggio; NTN — numero della nuova tecnologia; RFN — numero dello stabilimento di riciclaggio.

** La compilazione dei campi per la fase di uscita (il lotto immesso sul mercato e accompagnato dalla presente dichiarazione) è obbligatoria. La compilazione degli altri campi è volontaria ma, qualora non siano fornite mediante la presente dichiarazione, le informazioni devono essere messe a disposizione di un'autorità competente, su richiesta di quest'ultima, entro tre giorni lavorativi.

*** Le restrizioni d'uso devono corrispondere alle condizioni applicabili nell'ambito di applicazione della materia plastica riciclata, conformemente all'allegato I per la tecnologia applicata, all'articolo 7, 8 o 9, all'autorizzazione del processo di riciclaggio, se del caso, o a qualsiasi altra restrizione che il riciclatore ritenga necessaria.

PARTE B

Dichiarazione di conformità che deve essere utilizzata dai trasformatori se la materia plastica convertita contiene plastica riciclata

DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ dei TRASFORMATORI al REGOLAMENTO (UE) 2022/1616

Il sottoscritto dichiara a nome di [AGGIUNGERE IL NOME DEL TRASFORMATORE], quale identificato nella sezione 1.1, che la materia plastica riciclata identificata nella sezione 1.2 è stata prodotta conformemente al regolamento (UE) 2022/1616. Il materiale riciclato cui si applica la presente dichiarazione è idoneo a essere utilizzato a contatto con i prodotti alimentari, a condizione che sia utilizzato conformemente alle restrizioni di cui alla sezione 3 della presente dichiarazione, alle istruzioni contenute nella presente dichiarazione e all'etichettatura del prodotto.

Con la presente attesto che il contenuto della presente dichiarazione è corretto per quanto a mia conoscenza e conforme al regolamento (UE) 2022/1616.

Sezione 1: dati di identificazione

1.1 Trasformatore		1.2 Prodotto con materia plastica riciclata		1.3 Autorità competente	
1.1.1 Nome		1.2.1 Denominazione commerciale/designazione		1.3.1 Nome	
1.1.2 Indirizzo		1.2.2 Lotto n.		1.3.2 Indirizzo	
1.1.3 Paese		1.2.4 Altre informazioni		1.3.3 Paese/ regione	
				1.3.4 Numero di registrazione	

Sezione 2: conformità

2.1

2.1.1	Origine della materia plastica riciclata; Numeri RIN	
2.1.2	Numeri dei lotti di materia plastica riciclata provenienti dall'impianto di decontaminazione	
2.1.3	Contenuto di riciclato massimo indicato dal riciclatore (parte A, 3.1.1)	p/p %
2.1.4	Contenuto di riciclato effettivo del prodotto	p/p %
2.1.5	Le restrizioni contenute nella dichiarazione di conformità ricevuta dal riciclatore sono rispettate	<input type="checkbox"/>

2.1.6	Aggiunta di additivi o sostanze di partenza	<input type="checkbox"/> Le sostanze di partenza o gli additivi aggiunti sono conformi al regolamento (UE) n. 10/2011	<input type="checkbox"/> Nessuna aggiunta
-------	---	---	---

Sezione 3: istruzioni e informazioni per gli utilizzatori del prodotto

3.2	Istruzioni per gli utilizzatori a valle della catena di fornitura, compresi gli utilizzatori finali			
3.2.1	Il prodotto identificato nella sezione 1.2 è: (barrare la voce applicabile; entrambe possono essere applicabili)	(A) una materia plastica riciclata per ulteriori fasi di conversione	<input type="checkbox"/>	
		(B) un materiale o un oggetto finale di materia plastica idoneo al contatto con i prodotti alimentari senza ulteriore lavorazione.	<input type="checkbox"/>	
3.2.2	Il tipo o i tipi di prodotti alimentari con cui è destinato a venire a contatto			
3.2.3	I tempi e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare			
3.2.4	Il massimo rapporto tra la superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume per il quale è stata verificata la conformità			
3.2.5	Elenco delle sostanze aggiunte con limiti di migrazione; aggiungere righe secondo necessità. (Nota: il numero FCM e il limite di migrazione specifica («LMS») potrebbero non esistere per certe sostanze)	N. FCM*	Altra designazione (n. CAS, nome chimico)	LMS* (mg/kg prodotto alimentare)
3.2.6	Altre informazioni e istruzioni pertinenti, anche conformemente all'allegato IV, punti 7 e 9, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (1)			
3.2.7	La materia plastica riciclata cui si applica la presente dichiarazione è contenuta in uno strato in un materiale o oggetto multistrato disciplinato dall'articolo 13 o dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 10/2011 che contiene materia plastica fabbricata conformemente a tale regolamento in un altro strato o in più strati. Una dichiarazione di conformità distinta conformemente all'articolo 15 di tale regolamento per quanto riguarda tale strato o tali strati è disponibile e deve essere presa in considerazione.		<input type="checkbox"/>	

Sezione 4: firma

4.1	Firma e timbro dell'impresa	
4.2	Nome del firmatario	
4.3	Ruolo/posizione del firmatario	
4.4	Data e luogo	

(1) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1617 DELLA COMMISSIONE**del 19 settembre 2022****recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione ⁽²⁾, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate in detto allegato.
- (3) Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1460 della Commissione ⁽³⁾ a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Italia, Lettonia, Lituania e Polonia.
- (4) Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione ⁽⁴⁾. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri ⁽⁵⁾ dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
- (5) Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1460 si è verificato un nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti in Polonia, nonché nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Germania e in Polonia, nelle immediate vicinanze della Germania. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune aree elencate come zone soggette a restrizioni III in Polonia e Slovacchia è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tali Stati membri conformemente alla legislazione dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1460 della Commissione, del 2 settembre 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 229 del 5.9.2022, pag. 27).

⁽⁴⁾ Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»; https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).

⁽⁵⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 29ª edizione, 2021. ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8, <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/>.

- (6) Nel settembre 2022 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione Varmia-Masuria in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
- (7) Sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione della Pomerania occidentale in Polonia, in un'area situata nelle immediate vicinanze di un'area del Land del Meclemburgo-Pomerania Occidentale in Germania attualmente non elencata nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Germania attualmente non elencata nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze dell'area della Polonia interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato.
- (8) Sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nel Land del Brandeburgo, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Germania attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.
- (9) A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti in Polonia, nonché in suini selvatici in Germania e in Polonia, nelle immediate vicinanze della Germania, e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
- (10) Inoltre tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687⁽⁶⁾ della Commissione, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAAH, alcune aree delle regioni di Lublino, della Precarpazia, della Bassa Slesia e di Lubusz in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II in detto allegato, data l'assenza di focolai di febbre suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni II tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.
- (11) Infine, tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Slovacchia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAAH, alcune aree delle regioni di Trebišov e di Michalovce in Slovacchia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II in detto allegato, data l'assenza di focolai di febbre suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni II tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

- (12) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Germania, Polonia e Slovacchia ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti.
- (13) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

PARTE I

1. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

— Landkreis Dahme-Spreewald:

- Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,
- Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,
- Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,
- Gemeinde Neu Zauche,
- Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Gühlen, Mochow und Siegadel,
- Gemeinde Spreewaldheide,
- Gemeinde Straupitz,

— Landkreis Märkisch-Oderland:

- Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,
- Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167
- Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,
- Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167
- Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),
- Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,
- Gemeine Garzau-Garzin,
- Gemeinde Waldsiefersdorf,
- Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,
- Gemeinde Reichenow-Mögelin,
- Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,
- Gemeinde Oberbarnim,
- Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,
- Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Krüge,
- Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

— Landkreis Barnim:

- Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

- Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,
- Gemeinde Althüttendorf,
- Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,
- Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,
- Gemeinde Britz,
- Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,
- Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,
- Gemeinde Breydin,
- Gemeinde Melchow,
- Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,
- Hohenfinow südlich der B167,
- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,
 - Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görldorf, Wolletz und Altkünkendorf,
 - Gemeinde Zichow,
 - Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,
 - Gemeinde Tantow,
 - Gemeinde Mescherin außer der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2, dieser folgend bis zur Gemarkungsgrenze Rosow, weiter in nordwestlicher Richtung bis Rosow, weiter auf der K7311 zur Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern, dieser folgend in östlicher Richtung bis zur polnischen Grenze,
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,
 - Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,
 - Gemeinde Nordwestuckermark mit den Gemarkungen Zernikow, Holzendorf, Rittgarten, Falkenhagen, Schapow, Schönermark (NWU), Wilhelmshof, Naugarten, Horst, Gollnitz, Klein-Sperrenwalde und Kröchlendorff,
 - Gemeinde Boitzenburger-Land mit den Gemarkungen Berkholz, Wichmannsdorf, Kuhz und Haßleben,
 - Gemeinde Mittenwalde,
 - Gemeinde Gerswalde mit den Gemarkungen Gerswalde, Buchholz, Pinnow (GE), Kaakstedt und Fergitz
 - Gemeinde Flieth-Steglitz,

- Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Wilmersdorf und Schmiedeberg,
- Gemeinde Oberuckersee mit der Gemarkung Grünheide,
- Gemeinde Gramzow mit der Gemarkung Gramzow östlich der der K7 315, Gemarkungen
- Meichow, Neumeichow, Polßen
- Gemeinde Randowtal mit den Gemarkungen Wollin, Schmölln, Schwaneberg, Grenz
- Gemeinde Brüssow mit den Gemarkungen Battin, Grünberg und Trampe,
- Gemeinde Carmzow-Wallmow.
- Gemeinde Grünow mit der Gemarkung Grenz,
- Gemeinde Schenkenberg mit der Gemarkung Kleptow,
- Gemeinde Schönfeld,
- Gemeinde Göritz,
- Gemeinde Prenzlau mit den Gemarkungen Dedelow, Schönwerder und Dauer,
- Gemeinde Uckerland mit der Gemarkung Bandelow südlich der Straße von Bandelow zum Bandlowsee und der Gemarkung Jagow südlich der Straße vom Bandlowsee zur K7 341,
- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Storkow (Mark),
 - Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,
 - Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,
 - Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,
 - Gemeinde Rauen,
 - Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,
 - Gemeinde Reichenwalde,
 - Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,
 - Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,
 - Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,
 - Gemeinde Drachhausen,
 - Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
 - Gemeinde Drehnow,
 - Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,
 - Gemeinde Dissen-Striesow,
 - Gemeinde Briesen,
 - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Klein Buckow westlich der B79, Radeweise, Stradow, Straußdorf, Wolkenberg und der Gemarkung Spremberg westlich der Tagebaurandstraße,

- Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Jehserig und Kausche und der Gemarkung Schorbus östlich der L521,
 - Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Groß Oßnig, Groß Döbbern und Klein Döbbern westlich der B 97,
 - Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow und Hähnchen,
 - Gemeinde Welzow mit der Gemarkung Welzow,
 - Kreisfreie Stadt Cottbus außer der Gemarkung Kahren,
 - Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
 - Gemeinde Neupetershain,
 - Gemeinde Lauchhammer,
 - Gemeinde Schwarzheide,
 - Gemeinde Schipkau,
 - Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg, Reppist, Hosena, Großkoschen, Kleinkoschen und Sedlitz,
 - die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,
 - Gemeinde Neu-Seeland mit den Gemarkungen Lieske, Bahnsdorf und Lindchen,
 - Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Dörrwalde und Allmosen,
 - Gemeinde Tettau,
 - Landkreis Elbe-Elster:
 - Gemeinde Großthiemig,
 - Gemeinde Hirschfeld,
 - Gemeinde Gröden,
 - Gemeinde Schraden,
 - Gemeinde Merzdorf,
 - Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Präsen, Stolzenhain a.d. Röder,
 - Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,
 - Landkreis Prignitz:
 - Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,
 - Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,
 - Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüten, Klockow, Premslin, Glövizin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,
 - Gemeinde Gülitz-Reetz,
 - Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,
 - Gemeinde Triglitz,
 - Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,
 - Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,
 - Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,
 - Gemeinde Meyenburg,
 - Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,
- Bundesland Sachsen:
- Landkreis Bautzen
 - Gemeinde Arnsdorf, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

- Gemeinde Cunewalde,
- Gemeinde Demitz-Thumitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Doberschau-Gaußig,
- Gemeinde Göda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Großharthau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Großpostwitz/O.L.,
- Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,
- Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Neukirch/Lausitz,
- Gemeinde Obergurig,
- Gemeinde Schmölln-Putzkau,
- Gemeinde Sohland a. d. Spree,
- Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Bischhofswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Radeberg, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,
- Gemeinde Stadt Wilthen,
- Gemeinde Steinigtwolmsdorf,
- Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Hirschstein,
 - Gemeinde Käbschütztal,
 - Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Lommatzsch,
 - Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Nossen außer Ortsteil Nossen,
 - Gemeinde Stadt Riesa,
 - Gemeinde Stadt Strehla,
 - Gemeinde Stauchitz,
 - Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Zeithain,
- Landkreis Mittelsachsen:
 - Gemeinde Reinsberg,
- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
 - Gemeinde Bannewitz,
 - Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

- Gemeinde Kreischa,
- Gemeinde Lohmen,
- Gemeinde Müglitztal,
- Gemeinde Stadt Dohna,
- Gemeinde Stadt Freital,
- Gemeinde Stadt Heidenau,
- Gemeinde Stadt Hohnstein,
- Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,
- Gemeinde Stadt Pirna,
- Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,
- Gemeinde Stadt Stolpen,
- Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,
- Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

- Landkreis Vorpommern Greifswald
 - Gemeinde Penkun,
 - Gemeinde Nadrensee,
 - Gemeinde Krackow,
 - Gemeinde Glasow,
 - Gemeinde Grambow,
- Landkreis Ludwigslust-Parchim:
 - Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortschaften: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,
 - Gemeinde Blivenstorf mit dem Ortsteil: Blivenstorf,
 - Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortschaften: Neu Brenz, Alt Brenz,
 - Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortschaften: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslütze, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,
 - Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortschaften: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,
 - Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortschaften: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,
 - Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortschaften: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,
 - Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortschaften: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,
 - Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortschaften: Groß Laasch,
 - Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortschaften: Beckentin, Kremmin,
 - Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortschaften: Schlemmin, Kritzow,
 - Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortschaften: Matzlow-Garwitz (teilweise),
 - Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortschaften: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,

- Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,
- Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,
- Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,
- Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,
- Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,
- Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,
- Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,
- Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2. Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

- in the regional unit of Drama:
 - the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
 - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
 - the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
 - the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
 - the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
 - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinis and Oraio (in Myki municipality),
 - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
 - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
 - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
 - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

- the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
 - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavroklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
 - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petroti, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
 - the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),
- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
 - the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
 - the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

- Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļš V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,
- Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

- Kalvarijos savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos,
- Palangos miesto savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

- Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

- Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,
- 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

- powiat rypiński,
- powiat brodnicki,
- powiat grudziądzki,
- powiat miejski Grudziądz,
- powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

- gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

- powiat ostrołęcki,
- powiat miejski Ostrołęka,
- gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie plockim,
- powiat miejski Płock,
- powiat ciechanowski,
- gminy Baboszewo, Dzierżążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

- powiat sierpecki,
 - gmina Biezuń, Lutocin, Siemiatkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,
 - część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,
 - powiat przasnyski,
 - powiat makowski,
 - powiat pułtuski,
 - część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,
 - gminy Dobrze, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,
 - gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
 - powiat gostyniński,
- w województwie podkarpackim:
- powiat jasielski,
 - powiat strzyżowski,
 - część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II i II załącznika I,
 - gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,
 - gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywca, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
 - powiat miejski Przemyśl,
 - gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mlecza w powiecie przeworskim,
 - powiat łańcucki,
 - gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
 - gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,
 - gminy Brzostek, Jodłowa, Pilzno, miasto Dębica, część gminy Czarna położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,
- w województwie świętokrzyskim:
- gminy Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Busko Zdrój w powiecie buskim,
 - powiat kazimierski,
 - powiat skarżyski,
 - część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

- gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
- powiat ostrowiecki,
- gminy Falków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,
- gminy Bodzentyn, Bieliny, Łągów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,
- gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,
- gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,
- gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

- gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąsno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
- gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,
- gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,
- powiat miejski Skierniewice,
- gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
- powiat tomaszowski,
- powiat brzeziński,
- powiat łaski,
- powiat miejski Łódź,
- powiat łódzki wschodni,
- powiat pabianicki,
- powiat wierszowski,

- gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,
 - gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,
 - powiat wieluński,
 - powiat sieradzki,
 - powiat zduńskowolski,
 - gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,
 - powiat miejski Piotrków Trybunalski,
 - gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,
- w województwie śląskim:
- gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,
- w województwie pomorskim:
- gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
 - gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,
 - gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
 - powiat gdański,
 - Miasto Gdańsk,
 - powiat tczewski,
 - powiat kwidzyński,
- w województwie lubuskim:
- gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,
 - gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,
- w województwie dolnośląskim:
- gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
 - gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
 - część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
 - gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,
 - część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - miasto Świeradów - Zdrój w powiecie lubańskim,
 - gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
 - gmina Mirsk w powiecie lwóweckim,
 - gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica w powiecie karkonoskim,

- część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,
- gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor w powiecie jaworskim,
- gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,
- gminy Dzierżoniów, Pieszycy, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierzoniowskim,
- gminy Głuszycza, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,
- gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,
- gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowania z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,
- gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,
- gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,
- gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
- gmina Czempin w powiecie kościańskim,
- gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,
- gmina Kiskowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,
- powiat czarnkowsko-trzcianecki,
- część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,
- gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
- gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
- powiat pleszewski,
- gmina Zagórów w powiecie słupeckim,
- gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,
- gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,
- powiat ostrowski,
- powiat miejski Kalisz,
- powiat kaliski,
- powiat turecki,

- gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał w powiecie konińskim,
 - powiat kępiński,
 - powiat ostrzeszowski,
- w województwie opolskim:
- gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,
 - gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,
 - gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,
 - gmina Grodków w powiecie brzeskim,
 - gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,
 - powiat miejski Opole,
- w województwie zachodniopomorskim:
- gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
 - gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,
 - gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,
 - gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,
 - część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,
 - gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,
- w województwie małopolskim:
- powiat brzeski,
 - powiat gorlicki,
 - powiat proszowicki,
 - część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,
 - powiat miejski Nowy Sącz,
 - powiat tarnowski,
 - powiat miejski Tarnów,
 - część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

- in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Lubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

- in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,
- in the district of Levice, the municipalities of Keč, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,
- in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,
- the whole district of Ružomberok,
- in the region of Turčianske Teplice, municipalities of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,
- in the district of Martin, municipalities of Blatnica, Folkušová, Necpaly,
- in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kral'ovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,
- in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,
- in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,
- the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni di Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano,
- nella provincia di Asti, i comuni di Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi,
- nella provincia di Cuneo, i comuni di Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto,

regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni di Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata,
- nella provincia di Savona, i comuni di Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

regione Emilia-Romagna:

- nella provincia di Piacenza, i comuni di Ottone, Zerba,

regione Lombardia:

- nella provincia di Pavia, i comuni di Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

regione Lazio:

— nella provincia di Roma:

a nord: i comuni di Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara,

a ovest: il comune di Fiumicino,

a sud: il comune di Roma tra i confini del comune di Fiumicino (a ovest), i limiti della zona 3 (a nord), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande Raccordo Anulare (GRA), il Grande Raccordo Anulare (GRA) fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del comune di Guidonia Montecelio,

a est: i comuni di Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova,

— in provincia di Rieti, i comuni di Posta, Borbona, Antrodoco, Fiamignano, Petrella Salto, Cittaducale,

regione Abruzzo:

— nella provincia di L'Aquila, il comune di Cagnano Amiterno.

PARTE II

1. Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Burgas,
- the whole region of Varna excluding the areas in Part III,
- the whole region of Silistra,
- the whole region of Ruse,
- the whole region of Veliko Tarnovo,
- the whole region of Pleven,
- the whole region of Targovishte,
- the whole region of Shumen,
- the whole region of Sliven,
- the whole region of Vidin,
- the whole region of Gabrovo,

- the whole region of Lovech,
- the whole region of Montana,
- the whole region of Vratza.

2. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Grunow-Dammendorf,
 - Gemeinde Mixdorf
 - Gemeinde Schlaubetal,
 - Gemeinde Neuzelle,
 - Gemeinde Neißemünde,
 - Gemeinde Lawitz,
 - Gemeinde Eisenhüttenstadt,
 - Gemeinde Vogelsang,
 - Gemeinde Ziltendorf,
 - Gemeinde Wiesenau,
 - Gemeinde Friedland,
 - Gemeinde Siehdichum,
 - Gemeinde Müllrose,
 - Gemeinde Briesen,
 - Gemeinde Jacobsdorf
 - Gemeinde Groß Lindow,
 - Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
 - Gemeinde Ragow-Merz,
 - Gemeinde Beeskow,
 - Gemeinde Rietz-Neuendorf,
 - Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,
 - Gemeinde Langewahl,
 - Gemeinde Berkenbrück,
 - Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,
 - Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,
 - Gemeinde Diensdorf-Radlow,
 - Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,
 - Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,
- Landkreis Dahme-Spreewald:
 - Gemeinde Jamlitz,
 - Gemeinde Lieberose,
 - Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Schenkendöbern,
 - Gemeinde Guben,
 - Gemeinde Jänschwalde,
 - Gemeinde Tauer,
 - Gemeinde Peitz,
 - Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,
 - Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,
 - Gemeinde Heinersbrück,
 - Gemeinde Forst,
 - Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
 - Gemeinde Neiße-Malxetal,
 - Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,
 - Gemeinde Tschernitz,
 - Gemeinde Döbern,
 - Gemeinde Felixsee,
 - Gemeinde Wiesengrund,
 - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Sellessen, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide, Lieskau, Bühlow, Groß Buckow, Jessen, Pulsberg, Roitz, Terpe, der Gemarkung Spremberg östlich der Tagebaurandstraße und der Gemarkung Klein Buckow östlich der B 97,
 - Gemeinde Welzow mit den Gemarkungen Proschim und Haidemühl,
 - Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Bagenz, Drieschnitz, Gablenz, Laubsdorf, Komptendorf, Sergen, Roggosen, Haasow, Kathlow, Koppatz, Frauendorf, Neuhausen und den Gemarkungen Groß Döbern, Klein Döbern und Groß Oßnig östlich der B 97,
 - Kreisfreie Stadt Cottbus mit der Gemarkung Kahren,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Bleyen-Genschmar,
 - Gemeinde Neuhardenberg
 - Gemeinde Golzow,
 - Gemeinde Küstriner Vorland,
 - Gemeinde Alt Tucheband,
 - Gemeinde Reitwein,
 - Gemeinde Podelzig,
 - Gemeinde Gusow-Platkow,
 - Gemeinde Seelow,
 - Gemeinde Vierlinden,
 - Gemeinde Lindendorf,
 - Gemeinde Fichtenhöhe,
 - Gemeinde Lietzen,
 - Gemeinde Falkenhagen (Mark),
 - Gemeinde Zeschdorf,
 - Gemeinde Treplin,

- Gemeinde Lebus,
- Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,
- Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,
- Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,
- Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,
- Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,
- Gemeinde Oderaue,
- Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,
- Gemeinde Neulewin,
- Gemeinde Neutrebbin,
- Gemeinde Letschin,
- Gemeinde Zechin,
- Landkreis Barnim:
 - Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
 - Gemeinde Parsteinsee,
 - Gemeinde Oderberg,
 - Gemeinde Liepe,
 - Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),
 - Gemeinde Niederfinow,
 - Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,
 - Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,
 - Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,
- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,
 - Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemisdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,
 - Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,
 - Gemeinde Berkholz-Meyenburg,
 - Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,
 - Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

- Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,
 - Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2, dieser folgend bis zur Gemarkungsgrenze Rosow, weiter in nordwestlicher Richtung bis Rosow, weiter auf der K7311 zur Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern, dieser folgend in östlicher Richtung bis zur polnischen Grenze,
 - Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,
 - Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),
 - Landkreis Prignitz:
 - Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,
 - Gemeinde Berge,
 - Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,
 - Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitendorf und Telschow,
 - Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krependorf,
 - Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
 - Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkung Peickwitz,
 - Gemeinde Hohenbocka,
 - Gemeinde Grünewald,
 - Gemeinde Hermsdorf,
 - Gemeinde Kroppen,
 - Gemeinde Ortrand,
 - Gemeinde Großmehlen,
 - Gemeinde Lindenau,
 - Gemeinde Frauendorf,
 - Gemeinde Ruhland,
 - Gemeinde Guteborn
 - Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,
- Bundesland Sachsen:
- Landkreis Bautzen:
 - Gemeinde Arnsdorf nördlich der B6,
 - Gemeinde Burkau,
 - Gemeinde Crostwitz,
 - Gemeinde Demitz-Thumitz nördlich der S111,
 - Gemeinde Elsterheide,
 - Gemeinde Frankenthal,
 - Gemeinde Göda nördlich der S111,
 - Gemeinde Großdubrau,

- Gemeinde Großharthau nördlich der B6,
- Gemeinde Großnaundorf,
- Gemeinde Haselbachtal,
- Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,
- Gemeinde Königswartha,
- Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,
- Gemeinde Laußnitz,
- Gemeinde Lichtenberg,
- Gemeinde Lohsa,
- Gemeinde Malschwitz,
- Gemeinde Nebelschütz,
- Gemeinde Neukirch,
- Gemeinde Neschwitz,
- Gemeinde Ohorn,
- Gemeinde Oßling,
- Gemeinde Ottendorf-Okrilla,
- Gemeinde Panschwitz-Kuckau,
- Gemeinde Puschwitz,
- Gemeinde Räckelwitz,
- Gemeinde Radibor,
- Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,
- Gemeinde Rammenau,
- Gemeinde Schwepnitz,
- Gemeinde Spreetal,
- Gemeinde Stadt Bautzen nördlich der S111 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,
- Gemeinde Stadt Bernsdorf,
- Gemeinde Stadt Bischofswerda nördlich der B6 nördlich der S111,
- Gemeinde Stadt Elstra,
- Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,
- Gemeinde Stadt Hoyerswerda,
- Gemeinde Stadt Kamenz,
- Gemeinde Stadt Königsbrück,
- Gemeinde Stadt Lauta,
- Gemeinde Stadt Pulsnitz,
- Gemeinde Stadt Radeberg nördlich der B6,
- Gemeinde Stadt Weißenberg,
- Gemeinde Stadt Wittichenau,
- Gemeinde Steina,
- Gemeinde Wachau,
- Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

- Landkreis Görlitz,
 - Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,
 - Gemeinde Ebersbach,
 - Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Klipphausen östlich der S177,
 - Gemeinde Lampertswalde,
 - Gemeinde Moritzburg,
 - Gemeinde Niederau östlich der B101,
 - Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Priestewitz,
 - Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Schönfeld,
 - Gemeinde Stadt Coswig,
 - Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Stadt Großenhain,
 - Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,
 - Gemeinde Stadt Radebeul,
 - Gemeinde Stadt Radeburg,
 - Gemeinde Thiendorf,
 - Gemeinde Weinböhla,
 - Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
 - Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahrten Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,
- Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
- Landkreis Ludwigslust-Parchim:
 - Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,
 - Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),
 - Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage:
Dambeck (bei Ludwigslust),
 - Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,
 - Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf
 - Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen:
Groß Godems, Klein Godems,
 - Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,
 - Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,
 - Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

- Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,
- Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,
- Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,
- Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,
- Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,
- Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,
- Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Polnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Polnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,
- Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,
- Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,
- Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,
- Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3. Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

- Aizkraukles novads,
- Alūksnes, novada Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas, Mālpupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu, Ziemera pagasts, Jaunannas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no Pededzes upes, Alūksnes pilsēta,
- Augšdaugavas novads,
- Ādažu novads,
- Balvu, novada Baltinavas, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kupravas, Lazdukalna, Lazdulejas, Medņevas, Rugāju, Susāju, Šķilbēnu, Tilžas, Vecvilzas, Vecumu, Žīguru, Viļakas pilsēta,
- Bauskas novads,
- Cēsu novads,
- Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaikū, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,
- Dobeles novads,
- Gulbenes, novada Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas pagasts, Litenes pagasta daļa uz rietumiem no Pededzes upes, Gulbenes pilsēta,
- Jelgavas novads,
- Jēkabpils novads,

- Krāslavas novads,
- Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Ēdoles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kuldīgas pilsēta,
- Ķekavas novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mārupes novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Preiļu, novada Aglonas, Aizkalnes, Pelēču, Preiļu, Riebiņu, Rožkalnu, Saunas, Sīļukalna, Stabulnieku, Upmalas, Vārkavas pagasts, Galēnu pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V740, V595, Rušonas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V742, Preiļu pilsēta,
- Rēzeknes, novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dekšāres, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Mākoņkalna, Nagļu, Nautrēnu, Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas, Rikavas, Sakstagala, Sokolku, Stoļerovas, Stružānu, Vērēmu, Viļānu pagasts, Lūznavas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa A13 līdz apdzīvotai vietai Vertukšne, uz austrumiem no Vertukšnes ezera, Malas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa Vertukšne – Rozentova un uz austrumiem no autoceļa P56, P57, V569, Feimaņu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V577, V742, Viļānu pilsēta,
- Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novads,
- Smiltenes novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Valmieras novads,
- Varakļānu novads,
- Ventspils novada Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Vārves, Užavas, Usmas, Jūrkalnes pagasts, Ugāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1347, uz austrumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei, Piltenes pilsēta,
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
- Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,
- Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,

- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija.
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Kretingos rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Plokščių,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,

- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- powiat elbląski,
- powiat miejski Elbląg,
- część powiatu gołdapskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat piski,
- powiat bartoszycki,
- część powiatu oleckiego niewymieniona w części III załącznika I,
- część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat braniewski,
- powiat kętrzyński,
- powiat lidzbarski,
- gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,
- powiat mrągowski,
- część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat olsztyński,
- powiat miejski Olsztyn,
- powiat nidzicki,
- gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,
- część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
- gmina Iłowo – Osada, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płońnica położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

- powiat bielski,
- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- powiat sejneński,
- gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- powiat siemiatycki,
- powiat hajnowski,
- gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
- gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
- gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- powiat białostocki,
- powiat suwalski,
- powiat miejski Suwałki,

- powiat augustowski,
 - powiat sokólski,
 - powiat miejski Białystok,
- w województwie mazowieckim:
- gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,
 - powiat miejski Siedlce,
 - gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
 - powiat łosicki,
 - powiat sochaczewski,
 - powiat zwoleński,
 - powiat kozienicki,
 - powiat lipski,
 - powiat radomski
 - powiat miejski Radom,
 - powiat szydłowiecki,
 - gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,
 - gmina Wieczfnia Kościelna w powiecie mławskim,
 - gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie plockim,
 - powiat nowodworski,
 - gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,
 - gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Żąbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,
 - powiat garwoliński,
 - gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,
 - część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,
 - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,
 - powiat otwocki,
 - powiat warszawski zachodni,
 - powiat legionowski,
 - powiat piaseczyński,
 - powiat pruszkowski,
 - powiat grójecki,
 - powiat grodziski,

- powiat żyrardowski,
 - powiat białobrzegi,
 - powiat przysuski,
 - powiat miejski Warszawa,
- w województwie lubelskim:
- powiat bialski,
 - powiat miejski Biła Podlaska,
 - gminy Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,
 - powiat puławski,
 - powiat rycki,
 - powiat łukowski,
 - powiat lubelski,
 - powiat miejski Lublin,
 - powiat lubartowski,
 - powiat łęczyński,
 - powiat świniński,
 - powiat biłgorajski,
 - powiat hrubieszowski,
 - powiat krasnostawski,
 - powiat chełmski,
 - powiat miejski Chełm,
 - powiat tomaszowski,
 - część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat opolski,
 - powiat parczewski,
 - powiat włodawski,
 - powiat radzyński,
 - powiat miejski Zamość,
 - powiat zamojski,
- w województwie podkarpackim:
- część powiatu stalowowolskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat lubaczowski,
 - gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
 - powiat jarosławski,
 - gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,
 - gminy Cmolasy, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,
 - powiat leżajski,
 - powiat niżański,
 - powiat tarnobrzegi,

- gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,
- część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Ostrów nie wymieniona w części III załącznika I w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

w województwie małopolskim:

- gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,
- gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

w województwie pomorskim:

- gminy Dzierżgoń i Stary Dzierżgoń w powiecie sztumskim,
- gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,
- gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

- gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,
- część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
- gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,
- gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

- gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,
- powiat miejski Gorzów Wielkopolski,
- gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,
- powiat żarski,
- powiat słubicki,
- gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnicza, Wymiarki i miasto Żagań w powiecie żagańskim,
- powiat krośnieński,
- powiat zielonogórski
- powiat miejski Zielona Góra,
- powiat nowosolski,
- powiat sulęciński,
- powiat międzyrzecki,
- powiat świebodziński,
- powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

- powiat zgorzelecki,
- gminy Gaworzycze, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,
- część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,
- gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,
- gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,
- gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,
- gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,
- gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,
- gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,
- powiat miejski Wrocław,
- gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
- gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
- gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
- gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów – Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszcza w powiecie milickim,
- część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat głogowski,
- gmina Niechlów w powiecie górowskim,
- gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
- gmina Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Wleń w powiecie lwóweckim,
- gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,
- powiat miejski Wałbrzych,
- gmina Świdnica, miasto Świdnica, miasto Świebodzice w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Siedlec, Wolsztyn, część gminy Przemęt położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,
- gmina Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
- część powiatu międzychodzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

- część powiatu nowotomyskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat obornicki,
- część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
- powiat miejski Poznań,
- gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,
- gminy
- część powiatu szamotulskiego niewymieniona w części I i III załącznika I,
- gmina Pępowo w powiecie gostyńskim,
- gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowania z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,
- gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

- gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
- gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,
- gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

- gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gminy Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,
- gmina Kołbaskowo w powiecie polickim,

w województwie opolskim:

- gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,
- gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,
- gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8. **Słowacchia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

- the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,
- the whole district of Poprad
- the whole district of Spišská Nová Ves,
- the whole district of Levoča,
- the whole district of Kežmarok

- in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,
- the whole district of Košice-okolie,
- the whole district of Rožnava,
- the whole city of Košice,
- in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivišťa, Ruská Bystrá, Podhorod', Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš,
- the whole district of Vranov nad Topľou,
- the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,
- the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,
- the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,
- the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,
- the whole district of Bardejov,
- the whole district of Stará Ľubovňa,
- the whole district of Revúca,
- the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III,
- in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,
- the whole district of Lučenec,
- the whole district of Poltár,
- the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III,
- the whole district of Detva,
- the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,
- the whole district of Banská Stiavnica,
- in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,
- the whole district of Banská Bystrica, except municipalities included in zone III,
- the whole district of Brezno,
- the whole district of Liptovský Mikuláš,
- the whole district of Trebišov'.

9. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni di Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grogardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice,

— nella provincia di Asti, il comune di Mombaldone,

regione Liguria:

— nella provincia di Genova, i comuni di Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia,

nella provincia di Savona, i comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia,

regione Lazio:

— nella provincia di Rieti, i comuni di Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Micigliano.

PARTE III

1. Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

— in Blagoevgrad region:

- the whole municipality of Sandanski
- the whole municipality of Strumyani
- the whole municipality of Petrich,

— the Pazardzhik region:

- the whole municipality of Pazardzhik,
- the whole municipality of Panagyurishte,
- the whole municipality of Lesichevo,
- the whole municipality of Septemvri,
- the whole municipality of Strelcha,

— in Plovdiv region

- the whole municipality of Hisar,
- the whole municipality of Suedinenie,
- the whole municipality of Maritsa
- the whole municipality of Rodopi,
- the whole municipality of Plovdiv,

— in Varna region:

- the whole municipality of Byala,
- the whole municipality of Dolni Chiflik.

2. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Germania:

Bundesland Brandenburg:

— Landkreis Uckermark:

- Gemeinde Schenkenberg mit den Gemarkungen Wittenhof, Schenkenberg, Baumgarten und Ludwigsburg,
- Gemeinde Randowtal mit den Gemarkungen Eickstedt und Ziemkendorf,
- Gemeinde Grünow,
- Gemeinde Uckerfelde,
- Gemeinde Gramzow westlich der K7315,

- Gemeinde Oberuckersee mit den Gemarkungen Melzow, Warnitz, Blankenburg, Seehausen, Potzlow
- Gemeinde Nordwestuckermark mit den Gemarkungen Zollchow, Röpersdorf, Louisenthal, Sternhagen, Schmachtenhagen, Lindenhagen, Beenz (NWU), Groß-Sperrenwalde und Thiesort-Mühle,
- Gemeinde Prenzlau mit den Gemarkungen Blindow, Ellingen, Klinkow, Basedow, Güstow, Seelübbe und die Gemarkung Prenzlau.

3. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

- regione Sardegna: tutto il territorio,
- regione Lazio: l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale «ASL RM1».

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

- Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,
- Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Padures, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Ēdoles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Skrundas pilsēta,
- Ventpils novada Zlēku pagasts, Ugāles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1347, uz rietumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei,
- Alūksnes novada Jaunannas pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no Pededzes upes,
- Balvu novada Kubulu, Viksnas, Bērzkālnes, Balvu pagasts, Balvu pilsēta,
- Gulbenes novada Litenes pagasta daļa uz austrumiem no Pededzes upes,
- Preiļu novada Silajāņu pagasts, Galēnu pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V740, V595, Rušonas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V742,
- Rēzeknes novada Silmalas pagasts, Lūznavas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa A13 līdz apdzīvotai vietai Vertukšne, uz rietumiem no Vertukšnes ezera, Maltas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa Vertukšne – Rozentova un uz rietumiem no autoceļa P56, P57, V569, Feimaņu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V577, V742.

5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, ir Žvirgždaičių, seniūnijos.
- Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausčių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos.
- Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,
- Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,
- Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

6. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie zachodniopomorskim:

- gminy Banie, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

w województwie warmińsko-mazurskim:

- część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- powiat nowomiejski,
- gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,
- gmina Banie Mazurskie, część gminy Gołdap położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Pietraszki – Grygieliszki – Łobody - Bałupiany - Piękne Łąki do skrzyżowania z drogą nr 65, następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 650 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 65 do miejscowości Wronki Wielkie i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wronki Wielkie – Suczki – Pietrasze – Kamionki – Wilkasy biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie gołdapskim,
- część gminy Pozdezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Stręgiel – Gębalka – Kuty – Jakunówko – Jasieniec, część gminy Budry położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Skalisze – Budzewo – Budry – Brzozówko w powiecie węgorzewskim,
- część gminy Kruklanki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Jasieniec – Jeziorowskie – Podleśne w powiecie giżyckim,
- część gminy Kowale Oleckie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Wierzbiadniki – Czerwony Dwór – Mazury w powiecie oleckim,

w województwie lubelskim:

- gmina Potok Wielki w powiecie janowskim,
- gminy Gościeradów i Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim,

w województwie podkarpackim:

- powiat mielecki,
- gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,
- część gminy Ostrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka- Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,
- część gminy Czarna położona na północ wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

w województwie lubuskim:

- gminy Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań w powiecie żagańskim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Świąciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

- powiat miejski Leszno,
- gminy Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, Śmigiel w powiecie kościańskim,
- część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,
- gminy Gostyń, Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,
- część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,
- powiat rawicki,
- gminy Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim,
- gminy Chrzypsko Wielkie, Kwilcz w powiecie międzychodzkiem,
- gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Ceradz Kościelny – Grzebienisko – Wierzeja – Wilkowo, biegnącą do skrzyżowania z autostradą A2, część gminy Kaźmierz położona zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna, część gminy Ostroróg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 184 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 116 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 116 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 184 do zachodniej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna biegnącą od południowej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 184 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 184 biegnącą od przecięcia z rzeką Sarna do północnej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

w województwie dolnośląskim:

- część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim
- gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,
- część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim
- gmina Gromadka w powiecie bolesławieckim,
- gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,
- gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,
- powiat miejski Legnica,
- część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim,

- część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów – Piotrkosice - Sulimierz-Sułów - Gruszczyca w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

- gminy Gnojno, Pacanów w powiecie buskim,
- gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,
- gminy Chmielnik, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na północ od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,
- powiat miejski Kielce,
- gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,
- gmina Kije w powiecie pińczowskim,
- gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim,

w województwie małopolskim:

- gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim.

7. Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Bistriţa Năsăud,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,

- Județul Ialomița,
- Județul Ilfov,
- Județul Prahova,
- Județul Sălaj,
- Județul Suceava
- Județul Vaslui,
- Județul Vrancea,
- Județul Teleorman,
- Județul Mehedinți,
- Județul Gorj,
- Județul Argeș,
- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș,
- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani,
- Județul Vâlcea,
- Județul Iași,
- Județul Hunedoara,
- Județul Alba,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județul Maramureș.

8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

- The whole district of Vranov and Topľou,
- In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,
- In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky, Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vrbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany,
- In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka,

- In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,
 - In the district Of Sabinov: Daletice,
 - In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakobovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Vítaz, Župčany,
 - the whole district of Medzilaborce,
 - In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,
 - In the district of Svidník: Pstruša,
 - In the district of Zvolen: Očová, Zvolen, Sliach, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Železná Breznica, Trnie, Turová, Kováčová, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Breziny, Podzámčok, Michalková, Zvolenská Slatina, Lieskovec,
 - In the district of Banská Bystrica: Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Oravce, Mólča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Vlkanová, Hronsek, Badín, Horné Pršany, Malachov, Banská Bystrica,
 - The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II.».
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1618 DELLA COMMISSIONE**del 19 settembre 2022****che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati in Alberta (Canada) e confermati il 28 luglio 2022 e il 23 agosto 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Il Canada ha anche notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati in Quebec (Canada) e confermati il 21 luglio 2022 e il 1° agosto 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (7) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Cullompton, Mid Devon, Devon, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 26 agosto 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (8) Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Bridlington, East Riding of Yorkshire, Yorkshire, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 28 agosto 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (9) Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Constantine, Camborne & Redruth, Cornovaglia, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 29 agosto 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (10) Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di South Molton, North Devon, Devon, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 2 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (11) Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Holt, North Norfolk, Norfolk, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 3 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (12) Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Arthog, Gwynedd, Galles (Regno Unito) e confermato il 5 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (13) Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Bridlington, East Riding of Yorkshire, Yorkshire, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 6 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (14) Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Heybridge, Maldon, Essex, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 6 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (15) Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Torpoint, South East Cornwall, Cornovaglia, Inghilterra (Regno Unito) e confermato l'8 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (16) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 26 agosto 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR), entrambi localizzati nello stato della California (Stati Uniti): un focolaio localizzato nella contea di Fresno e l'altro nella contea di Tuolumne.
- (17) Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di cinque focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 30 agosto 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): tre localizzati nello stato della California (Stati Uniti) (un focolaio nella contea di Sacramento e due focolai nella contea di Tuolumne) e due nello stato del Minnesota (Stati Uniti), entrambi localizzati nella contea di Meeker.
- (18) Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 1° settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): due localizzati nello stato della California (Stati Uniti) (un focolaio nella contea di Fresno e l'altro nella contea di Tuolumne) e uno localizzato nella contea di Elkhart, nello stato dell'Indiana (Stati Uniti).
- (19) Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di Washington, stato del Wisconsin (Stati Uniti) e confermato il 2 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (20) Gli Stati Uniti hanno poi notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di Defiance, stato dell'Ohio (Stati Uniti) e confermato il 3 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

- (21) A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.
- (22) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
- (23) Il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a diciotto focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle province dell'Alberta (9), della Columbia Britannica (1), del Manitoba (1), dell'Ontario (3), del Quebec (2) e del Saskatchewan (2), confermati tra il 31 marzo 2022 e il 23 aprile 2022.
- (24) Anche il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno stabilimento avicolo situato in prossimità dell'isola di Whalsay, isole Shetland, Scozia (Regno Unito), confermato il 30 maggio 2022.
- (25) Anche gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul loro territorio in relazione a quattordici focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati negli stati del Minnesota (5), del Missouri (1), del Nebraska (2), del North Dakota (2) e del South Dakota (4) (Stati Uniti), confermati tra l'8 marzo 2022 e il 14 aprile 2022.
- (26) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sui rispettivi territori.
- (27) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli coinvolti risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.
- (28) È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
- (29) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (30) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) la parte 1 è così modificata:

i) nella voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.5 e CA-2.6 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.5	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		31.3.2022	7.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		31.3.2022	7.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		31.3.2022	7.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		31.3.2022	7.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		31.3.2022	7.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		31.3.2022	7.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		31.3.2022	7.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		31.3.2022	7.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		31.3.2022	7.9.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		31.3.2022	7.9.2022	
	CA-2.6	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		2.4.2022	31.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		2.4.2022	31.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		2.4.2022	31.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		2.4.2022	31.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		2.4.2022	31.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		2.4.2022	31.8.2022

		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		2.4.2022	31.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		2.4.2022	31.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		2.4.2022	31.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		2.4.2022	31.8.2022»;

ii) nella voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.9 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.9	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		7.4.2022	2.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		7.4.2022	2.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		7.4.2022	2.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		7.4.2022	2.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		7.4.2022	2.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		7.4.2022	2.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		7.4.2022	2.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		7.4.2022	2.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		7.4.2022	2.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		7.4.2022	2.9.2022»;

iii) nella voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.12 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Caada	CA-2.12	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		8.4.2022	1.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		8.4.2022	1.9.2022

		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		8.4.2022	1.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		8.4.2022	1.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		8.4.2022	1.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		8.4.2022	1.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		8.4.2022	1.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		8.4.2022	1.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		8.4.2022	1.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		8.4.2022	1.9.2022»;

iv) nella voce relativa al Canada, le righe relative alle zone da CA-2.15 a CA-2.18 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.15	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		11.4.2022	3.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		11.4.2022	3.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		11.4.2022	3.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		11.4.2022	3.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		11.4.2022	3.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		11.4.2022	3.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		11.4.2022	3.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		11.4.2022	3.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		11.4.2022	3.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		11.4.2022	3.9.2022

CA-2.16	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		11.4.2022	4.9.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		11.4.2022	4.9.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		11.4.2022	4.9.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		11.4.2022	4.9.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		11.4.2022	4.9.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		11.4.2022	4.9.2022
	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		11.4.2022	4.9.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		11.4.2022	4.9.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		11.4.2022	4.9.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		11.4.2022	4.9.2022
CA-2.17	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		11.4.2022	13.8.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		11.4.2022	13.8.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		11.4.2022	13.8.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		11.4.2022	13.8.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		11.4.2022	13.8.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		11.4.2022	13.8.2022
	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		11.4.2022	13.8.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		11.4.2022	13.8.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		11.4.2022	13.8.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		11.4.2022	13.8.2022

	CA-2.18	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		11.4.2022	2.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		11.4.2022	2.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		11.4.2022	2.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		11.4.2022	2.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		11.4.2022	2.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		11.4.2022	2.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		11.4.2022	2.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		11.4.2022	2.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		11.4.2022	2.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		11.4.2022	2.9.2022»;

v) nella voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.23 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.23	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		14.4.2022	3.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		14.4.2022	3.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		14.4.2022	3.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		14.4.2022	3.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		14.4.2022	3.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		14.4.2022	3.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		14.4.2022	3.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		14.4.2022	3.9.2022

		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		14.4.2022	3.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		14.4.2022	3.9.2022»;

vi) nella voce relativa al Canada, le righe relative alle zone da CA-2.25 a CA-2.27 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.25	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		15.4.2022	31.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		15.4.2022	31.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		15.4.2022	31.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		15.4.2022	31.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		15.4.2022	31.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		15.4.2022	31.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		15.4.2022	31.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		15.4.2022	31.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		15.4.2022	31.8.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		15.4.2022	31.8.2022	
	CA-2.26	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		19.4.2022	29.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		19.4.2022	29.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		19.4.2022	29.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		19.4.2022	29.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		19.4.2022	29.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		19.4.2022	29.8.2022

		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		19.4.2022	29.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		19.4.2022	29.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		19.4.2022	29.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		19.4.2022	29.8.2022
	CA-2.27	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		19.4.2022	28.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		19.4.2022	28.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		19.4.2022	28.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		19.4.2022	28.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		19.4.2022	28.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		19.4.2022	28.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		19.4.2022	28.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		19.4.2022	28.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		19.4.2022	28.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		19.4.2022	28.8.2022»;

vii) nella voce relativa al Canada, le righe relative alle zone da CA-2.30 a CA-2.32 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.30	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		16.4.2022	30.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		16.4.2022	30.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		16.4.2022	30.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		16.4.2022	30.8.2022

		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		16.4.2022	30.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		16.4.2022	30.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		16.4.2022	30.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		16.4.2022	30.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		16.4.2022	30.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		16.4.2022	30.8.2022
	CA-2.31	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		17.4.2022	4.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		17.4.2022	4.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		17.4.2022	4.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		17.4.2022	4.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		17.4.2022	4.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		17.4.2022	4.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		17.4.2022	4.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		17.4.2022	4.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		17.4.2022	4.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		17.4.2022	4.9.2022
	CA-2.32	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		20.4.2022	18.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		20.4.2022	18.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		20.4.2022	18.8.2022

		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		20.4.2022	18.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		20.4.2022	18.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		20.4.2022	18.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		20.4.2022	18.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		20.4.2022	18.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		20.4.2022	18.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		20.4.2022	18.8.2022»;

viii) nella voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.34 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.34	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		22.4.2022	9.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		22.4.2022	9.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		22.4.2022	9.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		22.4.2022	9.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		22.4.2022	9.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		22.4.2022	9.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		22.4.2022	9.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		22.4.2022	9.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		22.4.2022	9.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		22.4.2022	9.9.2022»;

ix) nella voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.37 e CA-2.38 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.37	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		22.4.2022	19.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		22.4.2022	19.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		22.4.2022	19.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		22.4.2022	19.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		22.4.2022	19.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		22.4.2022	19.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		22.4.2022	19.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		22.4.2022	19.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		22.4.2022	19.8.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		22.4.2022	19.8.2022	
	CA-2.38	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		23.4.2022	1.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		23.4.2022	1.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		23.4.2022	1.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		23.4.2022	1.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		23.4.2022	1.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		23.4.2022	1.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		23.4.2022	1.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		23.4.2022	1.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		23.4.2022	1.9.2022
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		23.4.2022	1.9.2022»;		

x) nella voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.74 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.75 a CA-2.78:

«CA Canada	CA-2.75	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		21.7.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		21.7.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		21.7.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		21.7.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		21.7.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		21.7.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		21.7.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		21.7.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		21.7.2022	
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		21.7.2022		
	CA-2.76	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		28.7.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		28.7.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		28.7.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		28.7.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		28.7.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		28.7.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		28.7.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		28.7.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		28.7.2022	
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		28.7.2022			

CA-2.77	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		1.8.2022	
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		1.8.2022	
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		1.8.2022	
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		1.8.2022	
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		1.8.2022	
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		1.8.2022	
	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		1.8.2022	
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		1.8.2022	
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		1.8.2022	
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		1.8.2022	
CA-2.78	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		23.8.2022	
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		23.8.2022	
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		23.8.2022	
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		23.8.2022	
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		23.8.2022	
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		23.8.2022	
	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		23.8.2022	
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		23.8.2022	
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		23.8.2022	
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		23.8.2022»;	

xi) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.122 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.122	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		30.5.2022	31.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		30.5.2022	31.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		30.5.2022	31.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		30.5.2022	31.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		30.5.2022	31.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		30.5.2022	31.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		30.5.2022	31.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		30.5.2022	31.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		30.5.2022	31.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		30.5.2022	31.8.2022»;

xii) nella voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.133 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da GB-2.134 a GB-2.142:

«GB Regno Unito	GB-2.134	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		26.8.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		26.8.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		26.8.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		26.8.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		26.8.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		26.8.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		26.8.2022	

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		26.8.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		26.8.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		26.8.2022	
	GB-2.135	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		28.8.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		28.8.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		28.8.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		28.8.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		28.8.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		28.8.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		28.8.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		28.8.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		28.8.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		28.8.2022	
	GB-2.136	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		29.8.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		29.8.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		29.8.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		29.8.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		29.8.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		29.8.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		29.8.2022	

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		29.8.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		29.8.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		29.8.2022	
GB-2.137		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		2.9.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		2.9.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		2.9.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		2.9.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		2.9.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		2.9.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		2.9.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		2.9.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		2.9.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		2.9.2022	
GB-2.138		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		3.9.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		3.9.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		3.9.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		3.9.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		3.9.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		3.9.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		3.9.2022	

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		3.9.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		3.9.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		3.9.2022	
GB-2.139		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.9.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.9.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.9.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.9.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.9.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.9.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.9.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.9.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.9.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.9.2022	
GB-2.140		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		6.9.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		6.9.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		6.9.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		6.9.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		6.9.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		6.9.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		6.9.2022	

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		6.9.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		6.9.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		6.9.2022	
GB-2.141		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		6.9.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		6.9.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		6.9.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		6.9.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		6.9.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		6.9.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		6.9.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		6.9.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		6.9.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		6.9.2022	
GB-2.142		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		8.9.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		8.9.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		8.9.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		8.9.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		8.9.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		8.9.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		8.9.2022	

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		8.9.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		8.9.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		8.9.2022»;	

xiii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.19 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.19	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		8.5.2022	2.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		8.5.2022	2.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		8.5.2022	2.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		8.5.2022	2.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		8.5.2022	2.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		8.5.2022	2.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		8.5.2022	2.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		8.5.2022	2.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		8.5.2022	2.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		8.5.2022	2.9.2022»;

xiv) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.33 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.33	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		22.3.2022	3.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		22.3.2022	3.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		22.3.2022	3.9.2022

		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		22.3.2022	3.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		22.3.2022	3.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		22.3.2022	3.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		22.3.2022	3.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		22.3.2022	3.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		22.3.2022	3.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		22.3.2022	3.9.2022»;

xv) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.39 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.39	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		23.3.2022	31.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		23.3.2022	31.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		23.3.2022	31.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		23.3.2022	31.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		23.3.2022	31.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		23.3.2022	31.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		23.3.2022	31.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		23.3.2022	31.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		23.3.2022	31.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		23.3.2022	31.8.2022»;

xvi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.41 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.41	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		24.3.2022	3.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		24.3.2022	3.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		24.3.2022	3.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		24.3.2022	3.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		24.3.2022	3.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		24.3.2022	3.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		24.3.2022	3.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		24.3.2022	3.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		24.3.2022	3.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		24.3.2022	3.9.2022»;

xvii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.45 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.45	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		25.3.2022	7.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		25.3.2022	7.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		25.3.2022	7.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		25.3.2022	7.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		25.3.2022	7.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		25.3.2022	7.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		25.3.2022	7.9.2022

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		25.3.2022	7.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		25.3.2022	7.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		25.3.2022	7.9.2022»;

xviii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.58 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.58	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		29.3.2022	3.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		29.3.2022	3.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		29.3.2022	3.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		29.3.2022	3.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		29.3.2022	3.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		29.3.2022	3.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		29.3.2022	3.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		29.3.2022	3.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		29.3.2022	3.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		29.3.2022	3.9.2022»;

xix) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.69 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.69	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		31.3.2022	12.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		31.3.2022	12.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		31.3.2022	12.9.2022

		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		31.3.2022	12.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		31.3.2022	12.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		31.3.2022	12.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		31.3.2022	12.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		31.3.2022	12.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		31.3.2022	12.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		31.3.2022	12.9.2022»;

xx) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.72 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.72	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		1.4.2022	12.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		1.4.2022	12.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		1.4.2022	12.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		1.4.2022	12.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		1.4.2022	12.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		1.4.2022	12.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		1.4.2022	12.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		1.4.2022	12.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		1.4.2022	12.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		1.4.2022	12.9.2022»;

xxi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.79 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.79	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		2.4.2022	6.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		2.4.2022	6.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		2.4.2022	6.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		2.4.2022	6.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		2.4.2022	6.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		2.4.2022	6.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		2.4.2022	6.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		2.4.2022	6.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		2.4.2022	6.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		2.4.2022	6.9.2022»;

xxii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.83 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.83	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		3.4.2022	30.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		3.4.2022	30.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		3.4.2022	30.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		3.4.2022	30.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		3.4.2022	30.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		3.4.2022	30.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		3.4.2022	30.8.2022

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		3.4.2022	30.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		3.4.2022	30.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		3.4.2022	30.8.2022»;

xxiii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.91 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.91	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		4.4.2022	5.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		4.4.2022	5.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		4.4.2022	5.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		4.4.2022	5.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		4.4.2022	5.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		4.4.2022	5.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		4.4.2022	5.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		4.4.2022	5.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		4.4.2022	5.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		4.4.2022	5.9.2022»;

xxiv) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.95 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.95	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.4.2022	5.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.4.2022	5.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.4.2022	5.9.2022

		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.4.2022	5.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.4.2022	5.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.4.2022	5.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	5.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.4.2022	5.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.4.2022	5.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	5.9.2022»;

xxv) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.116 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.116	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		8.4.2022	8.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		8.4.2022	8.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		8.4.2022	8.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		8.4.2022	8.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		8.4.2022	8.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		8.4.2022	8.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		8.4.2022	8.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		8.4.2022	8.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		8.4.2022	8.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		8.4.2022	8.9.2022»;

xxvi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.123 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.123	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		8.4.2022	31.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		8.4.2022	31.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		8.4.2022	31.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		8.4.2022	31.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		8.4.2022	31.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		8.4.2022	31.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		8.4.2022	31.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		8.4.2022	31.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		8.4.2022	31.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		8.4.2022	31.8.2022»;

xxvii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.139 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.139	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		13.4.2022	4.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		13.4.2022	4.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		13.4.2022	4.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		13.4.2022	4.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		13.4.2022	4.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		13.4.2022	4.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		13.4.2022	4.9.2022

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		13.4.2022	4.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		13.4.2022	4.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		13.4.2022	4.9.2022»;

xxviii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.143 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.143	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		14.4.2022	5.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		14.4.2022	5.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		14.4.2022	5.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		14.4.2022	5.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		14.4.2022	5.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		14.4.2022	5.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		14.4.2022	5.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		14.4.2022	5.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		14.4.2022	5.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		14.4.2022	5.9.2022»;

xxix) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.148 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.148	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		15.4.2022	7.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		15.4.2022	7.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		15.4.2022	7.9.2022

		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		15.4.2022	7.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		15.4.2022	7.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		15.4.2022	7.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		15.4.2022	7.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		15.4.2022	7.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		15.4.2022	7.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		15.4.2022	7.9.2022»;

xxx) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.153 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.153	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		19.4.2022	7.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		19.4.2022	7.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		19.4.2022	7.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		19.4.2022	7.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		19.4.2022	7.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		19.4.2022	7.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		19.4.2022	7.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		19.4.2022	7.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		19.4.2022	7.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		19.4.2022	7.9.2022»;

xxxi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.183 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.183	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		27.4.2022	8.9.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		27.4.2022	8.9.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		27.4.2022	8.9.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		27.4.2022	8.9.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		27.4.2022	8.9.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		27.4.2022	8.9.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		27.4.2022	8.9.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		27.4.2022	8.9.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		27.4.2022	8.9.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		27.4.2022	8.9.2022»;

xxxii) nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.240 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.241 a US-2.252:

«US Stati Uniti	US-2.241	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		26.8.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		26.8.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		26.8.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		26.8.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		26.8.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		26.8.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		26.8.2022	

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		26.8.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		26.8.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		26.8.2022	
	US-2.242	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		26.8.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		26.8.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		26.8.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		26.8.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		26.8.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		26.8.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		26.8.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		26.8.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		26.8.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		26.8.2022	
	US-2.243	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		30.8.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		30.8.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		30.8.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		30.8.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		30.8.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		30.8.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		30.8.2022	

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		30.8.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		30.8.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		30.8.2022	
	US-2.244	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		30.8.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		30.8.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		30.8.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		30.8.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		30.8.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		30.8.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		30.8.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		30.8.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		30.8.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		30.8.2022	
	US-2.245	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		30.8.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		30.8.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		30.8.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		30.8.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		30.8.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		30.8.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		30.8.2022	

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		30.8.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		30.8.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		30.8.2022	
US-2.246		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		30.8.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		30.8.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		30.8.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		30.8.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		30.8.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		30.8.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		30.8.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		30.8.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		30.8.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		30.8.2022	
US-2.247		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		30.8.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		30.8.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		30.8.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		30.8.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		30.8.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		30.8.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		30.8.2022	

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		30.8.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		30.8.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		30.8.2022	
US-2.248		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		1.9.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		1.9.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		1.9.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		1.9.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		1.9.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		1.9.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		1.9.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		1.9.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		1.9.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		1.9.2022	
US-2.249		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		1.9.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		1.9.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		1.9.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		1.9.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		1.9.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		1.9.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		1.9.2022	

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		1.9.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		1.9.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		1.9.2022	
	US-2.250	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		1.9.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		1.9.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		1.9.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		1.9.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		1.9.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		1.9.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		1.9.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		1.9.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		1.9.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		1.9.2022	
	US-2.251	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		2.9.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		2.9.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		2.9.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		2.9.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		2.9.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		2.9.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		2.9.2022	

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		2.9.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		2.9.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		2.9.2022	
	US-2.252	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		3.9.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		3.9.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		3.9.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		3.9.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		3.9.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		3.9.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		3.9.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		3.9.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		3.9.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		3.9.2022;	

b) la parte 2 è così modificata:

i) nella voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.77 è aggiunta la seguente descrizione della zona CA-2.78:

«Canada	CA-2.78	Alberta - Latitude 54.76, Longitude -133.41 The municipalities involved are: 3 km PZ: Sunset Beach 10 km SZ: Lahaieville, White Gull, Whispering Hills, South Baptiste and Baptiste Lake»;
---------	---------	---

ii) nella voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.133 sono aggiunte le descrizioni seguenti relative alle zone da GB-2.134 a GB-2.142:

«Regno Unito	GB-2.134	near Cullompton, Mid Devon, Devon, England, GB The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on coordinates 50.86N and 3.32 W
	GB-2.135	near Bridlington, East Riding of Yorkshire, Yorkshire, England, GB The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on coordinates 54.13N and 0.21 W
	GB-2.136	near Constantine, Camborne & Redruth, Cornwall, England, GB The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on coordinates 50.13N and 5.23 W
	GB-2.137	near South Molton, North Devon, Devon, England, GB The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on coordinates 50.04N and 3.80 W
	GB-2.138	near Holt, North Norfolk, Norfolk, England, GB The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on coordinates 52.88N and 1.14E
	GB-2.139	Near Arthog, Gwynedd, Wales, GB The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on coordinates 52.72N and 4.00 W
	GB-2.140	near Bridlington, East Riding of Yorkshire, Yorkshire, England, GB The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on coordinates 54.11N and 0.16 W
	GB-2.141	near Heybridge, Maldon, Essex, England, GB The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on coordinates 51.77N and 0.77E'
	GB-2.142	near Torpoint, South East Cornwall, Cornwall, England, GB The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on coordinates N50.35 and W4.23.»;

iii) nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.240 sono aggiunte le seguenti descrizioni relative alle zone da US-2.241 a US-2.252:

«Stati Uniti	US-2.241	State of California - Fresno 02 Fresno County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.4521003°W 36.7646635°N).
	US-2.242	State of California Tuolumne County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.5116484°W 37.9158548°N);

US-2.243	State of California Sacramento County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 121.1925485°W 38.5549646°N).
US-2.244	State of California - Tuolumne 2 Tuolumne County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.3645533°W 38.1122003°N).
US-2.245	State of California - Tuolumne 3 Tuolumne County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.5033025°W 37.9020372°N).
US-2.246	State of Minnesota - Meeker 05 Meeker County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.7549551°W 45.2272720°N).
US-2.247	State of Minnesota - Meeker 06 Meeker County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.7354262°W 45.2869308°N). Please note this is the same premises listed in Regulation (EU) 2021/404 as US-2.153.
US-2.248	State of California - Fresno 03 Fresno County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.3686179°W 36.6800956°N).
US-2.249	State of California - Tuolumne 04 Tuolumne County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.5407507°W 37.9566266°N).
US-2.250	State of Indiana - Elkhart 04 Elkhart County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 86.0226502°W 41.7119084°N).
US-2.251	State of Wisconsin - Washington 01 Washington County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 88.2390304°W 43.4302536°N).
US-2.252	State of Ohio - Defiance 01 Defiance County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.6776350°W 41.3897889°N).»;

2) nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:

i) nella voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.5 e CA-2.6 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.5	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		31.3.2022	7.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		31.3.2022	7.9.2022

		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		31.3.2022	7.9.2022
	CA-2.6	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		2.4.2022	31.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		2.4.2022	31.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		2.4.2022	31.8.2022»;

ii) nella voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.9 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.9	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		7.4.2022	2.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		7.4.2022	2.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		7.4.2022	2.9.2022»;

iii) nella voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.12 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.12	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		8.4.2022	1.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		8.4.2022	1.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		8.4.2022	1.9.2022»;

iv) nella voce relativa al Canada, le righe relative alle zone da CA-2.15 a CA-2.18 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.15	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		11.4.2022	3.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		11.4.2022	3.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		11.4.2022	3.9.2022
	CA-2.16	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		11.4.2022	4.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		11.4.2022	4.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		11.4.2022	4.9.2022
	CA-2.17	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		11.4.2022	13.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		11.4.2022	13.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		11.4.2022	13.8.2022
	CA-2.18	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		11.4.2022	2.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		11.4.2022	2.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		11.4.2022	2.9.2022»;

v) nella voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.23 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.23	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		14.4.2022	3.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		14.4.2022	3.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		14.4.2022	3.9.2022»;

vi) nella voce relativa al Canada, le righe relative alle zone da CA-2.25 a CA-2.27 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.25	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		15.4.2022	31.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		15.4.2022	31.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		15.4.2022	31.8.2022
	CA-2.26	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		19.4.2022	29.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		19.4.2022	29.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		19.4.2022	29.8.2022
	CA-2.27	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		19.4.2022	28.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		19.4.2022	28.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		19.4.2022	28.8.2022»;

vii) nella voce relativa al Canada, le righe relative alle zone da CA-2.30 a CA-2.32 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.30	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		16.4.2022	30.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		16.4.2022	30.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		16.4.2022	30.8.2022
	CA-2.31	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		17.4.2022	4.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		17.4.2022	4.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		17.4.2022	4.9.2022
	CA-2.32	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		20.4.2022	18.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		20.4.2022	18.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		20.4.2022	18.8.2022»;

viii) nella voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.34 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.34	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		22.4.2022	9.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		22.4.2022	9.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		22.4.2022	9.9.2022»;

ix) nella voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.37 e CA-2.38 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.37	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		22.4.2022	19.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		22.4.2022	19.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		22.4.2022	19.8.2022
	CA-2.38	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		23.4.2022	1.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		23.4.2022	1.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		23.4.2022	1.9.2022»;

x) nella voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.74 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.75 a CA-2.78:

«CA Canada	CA-2.75	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		21.7.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		21.7.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		21.7.2022	
	CA-2.76	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		28.7.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		28.7.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		28.7.2022	
	CA-2.77	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		1.8.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		1.8.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		1.8.2022	
	CA-2.78	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		23.8.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		23.8.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		23.8.2022»;	

xi) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.122 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.122	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		30.5.2022	31.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		30.5.2022	31.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		30.5.2022	31.8.2022»;

xii) nella voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.133 sono aggiunte le seguenti righe relative alle zone da GB-2.134 a GB-2.142:

«GB Regno Unito	GB-2.134	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		26.8.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		26.8.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		26.8.2022	
	GB-2.135	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		28.8.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		28.8.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		28.8.2022	
	GB-2.136	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		29.8.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		29.8.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		29.8.2022	
	GB-2.137	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		2.9.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		2.9.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		2.9.2022	
	GB-2.138	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		3.9.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		3.9.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		3.9.2022	
	GB-2.139	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.9.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.9.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.9.2022	
	GB-2.140	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		6.9.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		6.9.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		6.9.2022	

	GB-2.141	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		6.9.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		6.9.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		6.9.2022	
	GB-2.142	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		8.9.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		8.9.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		8.9.2022»;	

xiii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.19 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.19	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		8.5.2022	2.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		8.5.2022	2.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		8.5.2022	2.9.2022»;

xiv) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.33 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.33	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		22.3.2022	3.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		22.3.2022	3.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		22.3.2022	3.9.2022»;

xv) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.39 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.39	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		23.3.2022	31.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		23.3.2022	31.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		23.3.2022	31.8.2022»;

xvi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.41 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.41	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		24.3.2022	3.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		24.3.2022	3.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		24.3.2022	3.9.2022»;

xvii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.45 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.45	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		25.3.2022	7.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		25.3.2022	7.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		25.3.2022	7.9.2022»;

xviii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.58 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.58	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		29.3.2022	3.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		29.3.2022	3.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		29.3.2022	3.9.2022»;

xix) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.69 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.69	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		31.3.2022	12.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		31.3.2022	12.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		31.3.2022	12.9.2022»;

xx) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.72 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.72	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		1.4.2022	12.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		1.4.2022	12.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		1.4.2022	12.9.2022»;

xxi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.79 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.79	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		2.4.2022	6.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		2.4.2022	6.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		2.4.2022	6.9.2022»;

xxii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.83 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.83	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		3.4.2022	30.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		3.4.2022	30.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		3.4.2022	30.8.2022»;

xxiii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.91 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.91	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		4.4.2022	5.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		4.4.2022	5.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		4.4.2022	5.9.2022»;

xxiv) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.95 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.95	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.4.2022	5.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.4.2022	5.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.4.2022	5.9.2022»;

xxv) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.116 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.116	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		8.4.2022	8.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		8.4.2022	8.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		8.4.2022	8.9.2022»;

xxvi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.123 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.123	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		8.4.2022	31.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		8.4.2022	31.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		8.4.2022	31.8.2022»;

xxvii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.139 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.139	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		13.4.2022	4.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		13.4.2022	4.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		13.4.2022	4.9.2022»;

xxviii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.143 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.143	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		14.4.2022	5.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		14.4.2022	5.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		14.4.2022	5.9.2022»;

xxix) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.148 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.148	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		15.4.2022	7.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		15.4.2022	7.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		15.4.2022	7.9.2022»;

xxx) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.153 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.153	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		19.4.2022	7.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		19.4.2022	7.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		19.4.2022	7.9.2022»;

xxxi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.183 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.183	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		27.4.2022	8.9.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		27.4.2022	8.9.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		27.4.2022	8.9.2022»;

xxxii) nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.240 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.241 a US-2.252:

«US Stati Uniti	US-2.241	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		26.8.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		26.8.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		26.8.2022	
	US-2.242	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		26.8.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		26.8.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		26.8.2022	
	US-2.243	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		30.8.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		30.8.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		30.8.2022	
	US-2.244	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		30.8.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		30.8.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		30.8.2022	
	US-2.245	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		30.8.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		30.8.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		30.8.2022	
	US-2.246	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		30.8.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		30.8.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		30.8.2022	
	US-2.247	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		30.8.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		30.8.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		30.8.2022	
	US-2.248	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		1.9.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		1.9.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		1.9.2022	

	US-2.249	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		1.9.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		1.9.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		1.9.2022	
	US-2.250	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		1.9.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		1.9.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		1.9.2022	
	US-2.251	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		2.9.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		2.9.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		2.9.2022	
	US-2.252	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		3.9.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		3.9.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		3.9.2022».	

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1619 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2022

che modifica l'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa al Botswana nell'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese o territorio terzo, o da una loro zona o loro compartimento, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se queste provengono da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, l'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati.
- (5) Il 30 agosto 2022 il Botswana ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di afta epizootica. Detto focolaio, localizzato nella zona di Butale, nella regione nord-orientale di tale paese terzo e all'interno della zona veterinaria di sorveglianza 6b individuata dalle autorità competenti del Botswana, è stato confermato il 27 agosto 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (6) L'elenco di paesi terzi, territori o loro zone di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/404 specifica che è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati dalla zona BW-5 del Botswana, che comprende le zone veterinarie di sorveglianza 6a e 6b.
- (7) Considerato il rischio di introduzione dell'afta epizootica nell'Unione connesso all'ingresso di partite di carni fresche di determinati ungulati provenienti dalla zona veterinaria di sorveglianza 6b del Botswana, è opportuno che l'ingresso di tali partite nell'Unione non sia più autorizzato.
- (8) La voce relativa al Botswana nell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone di cui all'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in detto paese terzo.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.
- (10) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Botswana per quanto riguarda l'afta epizootica, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:

1) nella parte 1, tra la voce relativa alla zona BW-5 del Botswana e la voce relativa alla zona BZ-0 del Belize è inserita la voce seguente relativa alla zona BW-6 del Botswana:

«BW-6	Bovini	BOV	Frollatura e disossamento Frattaglie escluse	27.8.2022»	
	Ovini e caprini	OVI			
	Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF			
	Ungulati selvatici	RUW			

2) nella parte 2, la voce relativa al Botswana è così modificata:

a) la voce relativa alla zona BW-5 del Botswana è sostituita dalla seguente:

«Botswana	BW-5	La zona veterinaria di sorveglianza 6a»
-----------	-------------	---

b) tra la voce relativa alla zona BW-5 del Botswana e la voce relativa alla zona NA-1 della Namibia è inserita la voce seguente relativa alla zona BW-6 del Botswana:

«Botswana	BW-6	La zona veterinaria di sorveglianza 6b»
-----------	-------------	---

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1620 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2022

che stabilisce misure di emergenza tipo per i casi di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne, comprese le procedure sostitutive che devono essere seguite dalle autorità di frontiera, a norma dell'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto per entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.
- (2) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le autorità di frontiera competenti ad effettuare verifiche di frontiera ai valichi di frontiera esterni in conformità del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ sono tenute a consultare il sistema centrale ETIAS usando i dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio. Possono verificarsi casi in cui, a causa di un guasto tecnico di qualsiasi parte del sistema d'informazione ETIAS o di un guasto dell'infrastruttura di frontiera nazionale in uno Stato membro, un'autorità di frontiera può non essere in grado di procedere alla consultazione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.
- (3) Scopo della presente decisione è stabilire misure di emergenza tipo, comprese le procedure sostitutive che devono essere seguite dalle autorità di frontiera alle frontiere esterne nei casi in cui esse possano non essere in grado di procedere alla consultazione del sistema centrale ETIAS.
- (4) Le misure di emergenza tipo dovrebbero essere utilizzate sia come orientamenti sia come base, adattate se necessario, per lo sviluppo e l'adozione da parte degli Stati membri dei rispettivi piani di emergenza nazionali per i casi in cui un'autorità di frontiera non sia in grado di procedere alla consultazione del sistema centrale ETIAS nel corso delle verifiche di frontiera ai valichi di frontiera esterni in conformità del regolamento (UE) 2016/399.

⁽¹⁾ GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

- (5) In caso di guasto tecnico le autorità di frontiera dovrebbero poter derogare temporaneamente all'obbligo di consultare il sistema centrale ETIAS e verificare lo status delle autorizzazioni ai viaggi tramite lo strumento di verifica di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1240. Inoltre è necessario stabilire il contenuto delle notifiche da parte delle autorità di frontiera in caso di impossibilità tecnica di procedere alla consultazione del sistema centrale ETIAS a causa di un guasto dell'infrastruttura di frontiera nazionale di uno Stato membro.
- (6) Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'*acquis* di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.
- (7) La presente decisione non rientra nell'ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽³⁾. Essa costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁴⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (9) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁶⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁸⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (11) Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

⁽³⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁵⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽⁶⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁷⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽⁹⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

- (12) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ e ha espresso un parere il 18 febbraio 2022.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti (ETIAS),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misure di emergenza tipo, comprese le procedure sostitutive per i casi di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne

1. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1240, le autorità di frontiera possono:
 - a) chiedere ai cittadini di paesi terzi di comunicare lo status dell'autorizzazione ai viaggi (valida, rifiutata, annullata o revocata) e il periodo di validità; a tal fine, le autorità di frontiera possono creare una connessione a Internet o dare accesso alle attrezzature installate ai valichi di frontiera affinché i cittadini di paesi terzi possano connettersi allo strumento di verifica di cui alla decisione delegata (UE) 2019/970 della Commissione ⁽¹¹⁾;
 - b) conservare a livello locale le informazioni relative agli ingressi, quali i dati di identità o i dati del documento di viaggio, al fine di consentire la successiva verifica dello status dell'autorizzazione ai viaggi dei cittadini di paesi terzi entrati durante il periodo di impossibilità tecnica; le autorità di frontiera possono conservare tali informazioni solo per il periodo di impossibilità tecnica e la successiva verifica; oppure
 - c) essere temporaneamente dispensate dall'obbligo di consultare il sistema centrale ETIAS.
2. Le notifiche di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1240 sono effettuate senza ritardo attraverso i canali di comunicazione condivisi dalle autorità di frontiera, dalle unità nazionali ETIAS e dall'unità centrale ETIAS.
3. Le notifiche di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, che devono essere trasmesse dalle autorità di frontiera all'unità centrale ETIAS e alla rispettiva unità nazionale ETIAS, contengono le seguenti informazioni:
 - a) il valico o i valichi di frontiera interessati dal guasto e l'autorità che non è in grado di effettuare la consultazione; e
 - b) la data e l'ora in cui si è verificato il guasto;
 - c) ove possibile, la descrizione del guasto e il tempo di risposta per la risoluzione.

Quando informa eu-LISA e la Commissione a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, l'unità centrale ETIAS fornisce le stesse informazioni ricevute dalle autorità di frontiera.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽¹¹⁾ Decisione delegata (UE) 2019/970 della Commissione, del 22 febbraio 2019, sullo strumento che consente ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 56 del 13.6.2019, pag. 15).

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT